1ª SERIE SPECIALE

SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 giugno 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 220

Sentenza 7-25 maggio 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Ambiente - Rifiuti - Provincia di Bolzano - Albo nazionale imprese esercenti servizi di smaltimento - Disciplina - Presunta violazione di attribuzioni e della autonomia finanziaria - Esigenza di una adeguata uniformità e trattamento della materia - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 18 dicembre 1991, depositato in Cancelleria il 20 dicembre 1991, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, recante « Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione» ed iscritto al n. 52 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 18 dicembre 1991 (Reg. confl. n. 52 del 1991) la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324 (Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione), per violazione delle competenze in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, igiene e sanità, commercio, nonchè della autonomia finanziaria, riservate alla Provincia ai sensi degli artt. 8, primo comma, nn.5, 6, 10, 14, 15, 16 e 21; 9, primo comma, nn. 3, 8 e 10; 16, primo comma, e del titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

2. — Con il decreto impugnato il Ministro dell'ambiente ha inteso disciplinare l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti),convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 441.

A giudizio della ricorrente il decreto ministeriale avrebbe violato i limiti ed i criteri definiti dal suddetto art. 10 della legge n. 441, determinando così una lesione delle competenze costituzionalmente riservate alla Provincia autonoma che erano state, invece, espressamente fatte salve dall'art. 9 della stessa legge n. 441 del 1987.

In particolare, la Provincia lamenta (con il primo motivo del ricorso) che il decreto ministeriale, all'art. 1, quinto e sesto comma, abbia istituito una sezione decentrata dell'albo per il territorio provinciale di Bolzano, anzichè limitarsi a disciplinare le sole sezioni locali inerenti alle Regioni ordinarie, e che tale sezione provinciale sia stata istituita presso un organismo, quale la Camera di commercio di Bolzano, estraneo all'ordinamento della Provincia e sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'industria.

Anche le disposizioni degli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto impugnato, che regolano la composizione, la durata e le funzioni della sezione provinciale di Bolzano, sono giudicate dalla ricorrente (con il secondo motivo) lesive delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. Per effetto di tali disposizioni, infatti, a giudizio della Provincia, sarebbero stati attribuiti alla sezione provinciale meri compiti di carattere residuale in ordine alla istruttoria delle domande di iscrizione all'albo e all'accertamento del mantenimento dei requisiti ai fini della permanenza di tale iscrizione, riservando invece al comitato nazionale, che ha sede in Roma, il potere di decidere sulle iscrizioni, di comminare le sanzioni, nonché vari poteri sostitutivi, di coordinamento e di indirizzo nei confronti delle sezioni locali. Il decreto impugnato avrebbe altresì limitato i poteri delle sezioni decentrate dell'albo, ed in particolare della sezione provinciale di Bolzano, in ordine alle variazioni da apportare all'albo stesso (art. 16, secondo comma), al procedimento disciplinare (art. 19) ed alle sanzioni amministrative (artt. 17 e 18).

Tutte le suddette disposizioni, a giudizio della Provincia, si porrebbero in contrasto con l'impianto complessivo della legge n. 441 del 1987 che avrebbe inteso conferire alle Regioni ampi poteri in tutta la materia, riservando allo Stato le sole funzioni di coordinamento, controllo e vigilanza, oltre a taluni poteri sostitutivi in caso di inerzia regionale. Ne risulterebbe conseguentemente stravolto tutto il quadro delle competenze definito dalla legge n. 441, in danno delle sezioni locali, ed in particolare della sezione provinciale di Bolzano, alla quale sarebbe stato illegittimamente sottratto qualsiasi potere decisionale, primo fra tutti quello di valutare l'idoneità dei requisiti delle imprese che esercitano in loco una attività di estremo rilievo ai fini della tutela ambientale, sulla quale la Provincia dovrebbe esercitare competenze di tipo esclusivo.

Così operando il Ministro dell'ambiente avrebbe altresì violato il principio di legalità, oltrepassando i limiti posti dal legislatore ed intervenendo con un atto di natura regolamentare in materia di competenza esclusiva della Provincia autonoma, in violazione del principio di cui all'art. 17 della legge n. 400 del 1988.

Rileva ancora la Provincia (nel terzo motivo) che, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 441 del 1987, l'iscrizione all'albo condiziona il rilascio, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lett. *d)*, del d.P.R. n. 915 del 1982, per l'esercizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti nonché per l'installazione e la gestione delle discariche. La lamentata lesione delle competenze provinciali in ordine all'iscrizione all'albo comporterebbe, pertanto, anche una lesione della competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni. Ciò risulterebbe tanto più evidente nel caso delle imprese di trasporto dei rifiuti, per le quali l'iscrizione all'albo avrebbe valore sostitutivo dell'autorizzazione suddetta.

Infine, la Provincia lamenta (quarto motivo) che una lesione della propria autonomia finanziaria, di cui al titolo VI dello Statuto regionale ed all'art. 5 della legge 30 novembre 1989,n. 386, sarebbe stata determinata dagli artt. 15, secondo comma, e 22 del decreto impugnato, i quali stabiliscono, rispettivamente, che le imprese di trasporto dei rifiuti sono tenute a prestare a favore dello Stato le garanzie finanziarie di cui all'art. 10, secondo comma, della legge n. 441 «secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente», e che «agli oneri per la tenuta dell'albo e per l'attività del Comitato nazionale e delle sezioni si provvede con le entrate derivanti da un diritto di iscrizione annuale a carico delle ditte iscritte», non facendo carico alle imprese di prestare le garanzie finanziarie anche in favore della Provincia autonoma e non prevedendo la ripartizione a livello locale delle risorse finanziarie derivanti dal diritto annuale di iscrizione.

La ricorrente chiede, pertanto, il riconoscimento della propria competenza in materia ed il conseguente annullamento del decreto impugnato nella parte relativa alla Provincia di Bolzano.

3. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri tramite l'Avvocatura generale dello Stato per chiedere il rigetto del ricorso.

Ad avviso dell'Avvocatura la mancanza di fondamento del ricorso verrebbe a derivare dal fatto che la disciplina posta dal decreto impugnato dovrebbe considerarsi ricompresa nella materia «igiene e sanità», sulla quale la Provincia ricorrente potrebbe rivendicare solo una competenza di tipo concorrente e non già di carattere esclusivo.

4. — In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano ha presentato memoria per confutare la tesi prospettata dalla difesa dello Stato e ribadire le proprie doglianze.

Considerato in diritto

1. — Con decreto n. 324 in data 21 giugno 1991 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, dei trasporti, della sanità e dell'interno, ha adottato un regolamento concernente le «modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonchè dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione».

Con tale regolamento — emanato ai sensi dell'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto, 1987 n. 361, recante «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» — è stata disciplinata l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, articolato in un comitato nazionale ed in sezioni regionali, nonchè, per quanto concerne i territori di Trento e Bolzano, in sezioni provinciali, con sede, rispettivamente, presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione e delle due Province autonome.

Il decreto in questione regola altresì la composizione, la durata e le attribuzioni dei vari organi dell'albo, determinando le condizioni e le procedure relative all'iscrizione delle varie imprese, alle successive variazioni, sospensioni, cancellazioni, ai procedimenti disciplinari, alle risorse finanziarie destinate a sopperire agli oneri per la tenuta dell'albo.

Tale regolamento viene impugnato dalla Provincia di Bolzano nel suo insieme - ma con riferimento particolare agli artt. 1, commi quinto e sesto; 5; 6; 7, comma primo, lettere *c) d) e) f) g)* ed *h)*; 8, comma primo, lettere *a)* ed *e)*; 9; 10, comma quinto; 13; 15, comma secondo; 16, comma secondo; 17; 18 e 19 - in quanto ritenuto lesivo delle competenze provinciali in tema di urbanistica, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, igiene e sanità, commercio (artt. 8, nn. 5, 6, 10, 14, 15, 16 e 21; 9 nn. 3, 8 e 10; 16 dello Statuto speciale e relative norme di attuazione), nonchè dell'autonomia finanziaria provinciale (titolo VI dello Statuto speciale e relative norme di attuazione; art. 5 legge 30 novembre 1989, n. 386): il tutto in relazione agli artt. 9 e 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, dove si afferma la salvezza delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano nelle materie, relative allo smaltimento dei rifiuti, regolate dalla stessa legge.

Secondo la ricorrente il regolamento in questione avrebbe violato la sfera di attribuzioni della Provincia di Bolzano: *a)* per il fatto di avere istituito la sezione provinciale dell'albo presso la Camera di commercio di Bolzano, cioè presso un ente di derivazione statale, sottratto alla vigilanza della Provincia; *b)* per aver riservato tutti i poteri decisionali relativi all'albo al comitato nazionale, riducendo le competenze delle sezioni provinciali a mere attività istruttorie e di proposta: e questo attraverso l'impiego di un atto regolamentare che non troverebbe adeguato fondamento nella legge e che sarebbe intervenuto in una materia affidata alla competenza esclusiva della Provincia; *c)* per avere espropriato la Provincia della competenza a rilasciare le autorizzazioni ad effettuare lo smaltimento, di cui all'art. 6 lett. *a)* del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dal momento che tale rilascio risulta condizionato dall'iscrizione all'albo, rispetto a cui la Provincia si trova sprovvista di ogni significativo potere decisionale; *d)* per avere previsto a carico delle imprese di trasporto dei rifiuti l'obbligo di prestare garanzia finanziaria solo a favore dello Stato (e non della Provincia) e per non avere ripartito a livello locale le risorse derivanti dal diritto di iscrizione annuale gravante sulle imprese iscritte.

2. — Le censure formulate nel ricorso in esame sono in parte inammissibili e in parte infondate.

Sono inammissibili le censure prospettate — nel primo e nel terzo motivo del ricorso — nei confronti dell'art. 1, commi quinto e sesto, del regolamento, anche in relazione agli artt. 2 e 10 della legge n. 441 del 1987.

Le norme impugnate, nel prevedere che le sezioni regionali hanno sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome, nulla hanno aggiunto a quanto previsto dall'art. 10, primo comma, della legge n. 441 del 1987, dove (sia pure con una formula che non fa espresso riferimento alle Province autonome, ma che chiaramente le comprende) risultava stabilita l'articolazione dell'albo nazionale in sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio del capoluogo. Nessuna autonoma potenzialità lesiva può essere, pertanto, con riferimento al profilo in esame, individuata nel decreto impugnato, che, su questo punto, si è limitato soltanto a ricalcare una disciplina sostanziale già interamente enunciata dalla legge precedente.

Del pari, nessun effetto lesivo delle competenze provinciali può essere imputato al regolamento in esame per quanto concerne il carattere condizionante dell'iscrizione all'albo ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di smaltimento, di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 915 del 1982, ovvero ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti. Tale condizionamento — nonostante si trovi rispecchiato anche nella disciplina posta dall'art. 10, quinto comma, del regolamento — non è stato, infatti, previsto dal decreto impugnato, bensì direttamente dalla legge n. 441, che, al secondo comma dell'art. 10, ha regolato in via primaria gli effetti dell'iscrizione all'albo ai fini dell'esercizio delle attività delle imprese operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

3. — Le ulteriori censure — formulate, in particolare, nei confronti degli artt. 5, 6, 7 (in parte), 8 (in parte), 9, 10 (in parte), 13 (in parte), 16 (in parte), 17, 18 e 19 — ancorché ammissibili, non sono fondate.

L'insieme di tali censure viene prospettato dalla ricorrente muovendo dal presupposto che, mediante il decreto impugnato, il Ministro dell'ambiente sia venuto a disciplinare, con un atto di natura regolamentare (sprovvisto, tra l'altro, di adeguata copertura legislativa), un settore incidente nell'ambito di competenze spettanti alla Provincia autonoma in via esclusiva o, quanto meno, concorrente.

L'esattezza di tale presupposto non può essere condivisa.

Va innanzitutto escluso che il regolamento in esame, per i suoi contenuti, non venga a trovare un adeguato fondamento nella fonte primaria. Al contrario, l'art. 10 della legge n. 441 del 1987 — dopo aver previsto l'istituzione dell'albo e le sue articolazioni centrali e regionali (con i relativi poteri) — ha conferito al Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, dei trasporti, della sanità e dell'interno, il potere di definire «le modalità organizzative e di funzionamento» e di stabilire «i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti di iscrizione», adottando una formula che, per la sua ampiezza e generalità, si presenta tale da coprire, senza possibilità di dubbio, tutti gli aspetti enunciati con la disciplina posta dal decreto in esame.

Ma anche con riferimento al profilo sostanziale della censura, va escluso che la disciplina dell'albo di cui è causa — per quanto suscettibile di collegarsi all'esercizio di competenze regionali e provinciali in tema di smaltimento dei rifiuti quali quelle enunciate nell'art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977 o nell'art. 6 del d.P.R. n. 915 del 1982 — possa ritenersi inquadrabile nella sfera delle attribuzioni (esclusive o concorrenti) regionali o provinciali, dal momento che la legge n. 441 del 1987, nel prevedere l'istituzione dell'albo, ha configurato una struttura che, in quanto «nazionale», si caratterizza come unitaria anche se articolata attraverso organi decentrati operanti, in sede regionale, presso le Camere di commercio. Tale configurazione — che, nel regolamento, ha portato a concentrare la maggior parte dei poteri deliberativi nel comitato nazionale, riservando alle articolazioni periferiche la sola attività istruttoria — trova la sua giustificazione nelle particolari funzioni certificative cui l'albo deve assolvere con riferimento ad un settore caratterizzato dal forte intreccio tra interessi locali e nazionali, nonchè dalla presenza di obblighi internazionali e comunitari che lo Stato è tenuto ad assolvere (v. sentt. n. 324 del 1989 e n. 433 del 1987).

In questo quadro, l'esigenza che ha ispirato il legislatore quando ha ritenuto di dover provvedere alla istituzione di un albo nazionale è stata, dunque, quella di garantire, con il massimo di trasparenza, un'adeguata uniformità nella determinazione dei criteri suscettibili di legittimare l'iscrizione e, attraverso di essa, l'affidabilità delle singole imprese aspiranti a esercitare attività nel settore dello smaltimento. E questo tanto più ove si consideri che l'iscrizione all'albo consente all'impresa iscritta di svolgere la propria attività non solo nell'ambito di una determinata Regione o Provincia, ma in tutto il territorio nazionale (v. sentt. n. 372 del 1989 e n. 245 del 1990).

4. — Infondate si presentano, infine, le censure formulate nei confronti degli artt. 15 e 22 del regolamento, che vengono impugnati in quanto ritenuti lesivi dell'autonomia finanziaria della Provincia, garantita dal titolo VI dello Statuto speciale e dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989.

In realtà, nè le garanzie finanziarie poste a carico delle imprese di trasporto di cui all'art. 15 (ma già richiamate nell'art. 10, secondo comma, della legge n. 441), nè i diritti annuali istituiti a carico di tutte le imprese iscritte all'albo per sopperire agli oneri della tenuta si presentano suscettibili di incidere, sotto alcun profilo, nella sfera dell'autonomia finanziaria garantita alla Provincia. Le une e gli altri non possono, infatti, ricondursi nè alla sfera dei fondi speciali nè a quella dei finanziamenti disposti a favore delle Province autonome di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1989, mentre la disciplina relativa a tali istituti prevista nel regolamento in esame viene a configurarsi come corollario naturale del carattere nazionale dell'albo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato adottare la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324 recante « Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonchè dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0634

N. 221

Sentenza 7-25 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Regione Abruzzo - Terreno di natura demaniale civica - Vendita senza autorizzazione - Validità - Mancanza della formale assegnazione a categoria dei terreni - Regolarizzazione mediante convalida - Presunta nullità dell'atto traslativo - Rimozione retroattiva dell'invalidità del negozio - Manifesta inammissibilità e non fondatezza.

(Legge regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, art. 7, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 76, 77, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 4° e 5°, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n.25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1991 dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici negli Abruzzi, nella causa demaniale vertente tra il Comune di Cocullo e la Società S.I.P., iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Abruzzo;

Ritenuto in fatto

1. — Con rogito in data 24 giugno 1982 il Comune di Cocullo, autorizzato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo con delibera del 6 luglio 1979, vendeva alla s.p.a. S.I.P. un appezzamento di 1400 mq. avente natura demaniale civica, situato sulla sommità del Monte della Selva, per la costruzione di una torre radio-""telefonica. Poichè l'autorizzazione — per la quale il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici e l'Ispettorato regionale delle foreste dell'Aquila avevano espresso parere favorevole — era stata concessa senza previa assegnazione del terreno a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, la S.I.P. ha sollecitato il Comune di Cocullo a promuoverne la convalida da parte del Consiglio regionale, a norma dell'art. 7, quarto e quinto comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25.

Di queste disposizioni della legge regionale il Commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, con ordinanza del 9 novembre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio civile da lui avviato d'ufficio contro il Comune e la S.I.P. nove anni dopo il perfezionamento della vendita, inizialmente sul presupposto errato della mancanza di autorizzazione, e quindi del carattere abusivo dell'occupazione del terreno, successivamente — riconosciuto l'errore — per la dichiarazione di nullità della vendita, previa disapplicazione del provvedimento autorizzativo.

Ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate violerebbero: *a)* gli artt. 76 e 77 Cost., perchè eccedono la delega alle regioni disposta nell'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non rientrando in essa il potere che la Regione Abruzzo si è attribuita di «provvedere alla convalida delle autorizzazioni ad alienare terre civiche non previamente assegnate a categoria»; *b)* l'art. 117 Cost., perchè contrastano col principio di insanabilità della nullità del contratto

sancito dall'art. 1423 cod. civ., nonchè col principio della definitività delle sentenze commissariali passate in cosa giudicata dichiarative della nullità; *c)* l'art. 118 Cost., perchè la convalida di atti affetti da nullità assoluta e insanabile esula dalle funzioni amministrative spettanti alle regioni nelle materie indicate nel precedente art. 117.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente della Regione Abruzzo chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Inammissibile perchè irrilevante ai fini della definizione del giudizio principale, atteso che le norme impugnate non avevano e non hanno ancora avuto alcuna applicazione nel caso di cui si controverte. Infondata perchè — a parte la manifesta inconsistenza della pretesa violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione — la vendita di una terra civica autorizzata senza previa assegnazione a categoria non è nulla, come afferma una giurisprudenza tralatizia meritevole di revisione, ma soltanto annullabile, e comunque, indipendentemente da questo primo rilievo, perchè le disposizioni impugnate prevedono soltanto una procedura di sanatoria dell'autorizzazione all'alienazione, lasciando impregiudicata la questione dei limiti in cui la convalida potrà riflettersi sul negozio autorizzato.

Considerato in diritto

1. — Il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto e quinto comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, per contrasto con gli artt. 76, 77, 117 e 118 Cost.

2. — La Regione, costituitasi in giudizio, ha eccepito che il consiglio regionale non aveva e non ha ancora deliberato sulla proposta della giunta di convalidare, ai sensi del citato art. 7 della legge n. 25 del 1988, l'autorizzazione ad alienare la terra civica di cui è causa, concessa nel 1979 al Comune di Cocullo. Pertanto la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza: non avendo la norma impugnata ricevuto alcuna applicazione, il Commissario avrebbe potuto pronunciarsi senz'altro sulla validità dell'alienazione.

L'eccezione non può essere accolta. Il giudice *a quo* ha ritenuto la rilevanza della questione in base a un criterio di economia processuale, sul presupposto che, data la retroattività della convalida, «la decisione del giudizio *a quo* è subordinata all'esito della risoluzione che la Regione Abruzzo adotterà in merito alla richiesta della resistente società e del Comune». Invero, il limite alla retroattività della convalida, che in linea di massima potrebbe ritenersi costituito dalla pendenza di un giudizio di impugnativa del negozio autorizzato, non è prospettabile nel giudizio *a quo*. Esso sarebbe fondato sul principio per cui la durata del processo non deve ritorcersi a danno della parte che ha ragione, mentre qui si tratta di un giudizio di nullità promosso d'ufficio dal commissario-giudice contro le parti del contratto di vendita, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927.

3. — In riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la questione è manifestamente inammissibile, non essendo tali norme applicabili alla legislazione regionale.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente escluso la possibilità di estendere alle regioni le disposizioni ora citate della Costituzione, le quali, a ragione del loro carattere eccezionale, non possono trovare applicazione fuori dell'ordinamento dello Stato (sentenze nn. 69 del 1983 e 37 del 1961). La norma impugnata non è stata emanata in attuazione di una delega legislativa da parte del Parlamento nazionale, nè contiene, a sua volta, alcuna delega di funzioni legislative, ma prevede il potere del consiglio regionale di porre in essere atti di mera amministrazione al fine di regolarizzare le autorizzazioni ad alienare terre civiche precedentemente concesse dal ministro dell'agricoltura e, dopo il 1977, dallo stesso consiglio regionale senza l'atto-presupposto di cui agli artt. 11 e 14 della legge sugli usi civici.

4.1. — In riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione non è fondata.

L'art. 7, quarto e quinto comma, della legge abruzzese n. 25 del 1988 dispone una procedura, imperniata sul massimo organo di rappresentanza politica della regione, per la «convalida delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge». La norma viene incontro all'esigenza di regolarizzazione di numerose autorizzazioni non precedute — secondo una prassi seguita dal ministero dell'agricoltura negli anni '60 e '70 — dal formale atto di assegnazione a categoria dei terreni: prassi che la Regione interveniente ha spiegato per il fatto che le terre civiche esistenti in Abruzzo sono tutte sicuramente classificabili come terreni di categoria a), cioè boschivi o pascolivi, dei quali l'art. 12 della legge n. 1766 del 1927 permette l'alienazione con l'autorizzazione del ministro dell'agricoltura, ed ora della regione (art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Dal giudice *a quo* la norma è reputata contrastante con i principi dell'ordinamento dello Stato alla stregua di una giurisprudenza tralatizia, secondo cui «in mancanza della preventiva individuazione della categoria di appartenenza di terre di uso civico, la vendita delle stesse, disposta dal comune dopo il conseguimento dell'autorizzazione ministeriale, è, al pari di questa, nulla»: massima che, per quanto concerne l'atto amministrativo di autorizzazione, deve intendersi nel senso di inesistenza giuridica dell'atto. Tale giurisprudenza muove dalla premessa, non condivisa da questa Corte (sent. n. 391 del 1989), che equipara il regime delle terre civiche o di uso civico alla condizione giuridica dei beni demaniali in senso proprio, di cui agli artt. 823 e 824 cod. civ. Ma la legge del 1927 non lascia argomentare che l'atto formale di assegnazione a categoria ai sensi dell'art. 11 abbia il valore di provvedimento costitutivo della condizione di commerciabilità del bene, ai sensi dell'art. 12, pur quando si tratta di terreni certamente da classificare come boschivi o pascolivi. In questo caso si argomenta piuttosto dall'art. 37 del regolamento di esecuzione (r.d. 26 febbraio 1928, n. 332) che, non occorrendo alcun accertamento tecnico e non essendovi materia per il bilanciamento di interessi previsto dall'art. 14 della legge, l'assegnazione a categoria è un mero atto di accertamento dichiarativo la cui mancanza produce soltanto un vizio formale dell'autorizzazione ad alienare.

Fuori da questo caso, il provvedimento di assegnazione a categoria ha efficacia costitutiva della condizione giuridica del terreno come bene disponibile o no perchè è esso stesso che determina il presupposto di tale condizione, cioè la destinazione del terreno all'utilizzazione come bosco o pascolo oppure per cultura agraria, mediante una valutazione tecnico-discrezionale di maggiore convenienza dell'una o dell'altra, «contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale».

4.2. — La richiamata massima giurisprudenziale è condizionata anche dalla ripartizione originaria delle competenze secondo la legge del 1927, per cui l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione (ministro dell'agricoltura) era diversa da quella competente a provvedere all'identificazione della categoria di appartenenza delle terre civiche (commissario regionale). Dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici, entrambi gli atti appartengono alla competenza della regione, e quindi almeno nel caso sopra indicato — il solo che interessi l'Abruzzo e al quale, pertanto, è limitata la previsione della norma impugnata — l'autorizzazione ad alienare è sicuramente convalidabile dal consiglio regionale, previo adempimento del requisito formale dell'assegnazione a categoria del terreno.

La norma impugnata non attribuisce al consiglio regionale il potere di convalida, ma si limita a regolarne l'esercizio in relazione alle autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 25, prescrivendo il parere del comune territorialmente interessato e specificando la condizione di rispondenza della convalida a un interesse pubblico.

L'art. 1423 cod. civ. non è toccato, neppure indirettamente. La convalida dell'autorizzazione non tanto determina la convalida del negozio autorizzato, quanto rimuove retroattivamente la ragione di invalidità del negozio, il quale risulta non già convalidato, bensì stipulato validamente fin dall'origine. Nè vale obiettare che «in tal modo si è travolto il principio della definitività delle sentenze commissariali per l'avvenuto passaggio in cosa giudicata»: anzitutto perchè nella specie non è stata pronunziata, prima della deliberazione di convalida, alcuna sentenza in merito alla validità della vendita, in secondo luogo perchè la norma denunciata lascia affatto impregiudicata la questione dei limiti di retroattività della convalida nei rapporti tra le parti e nei confronti dei terzi acquirenti *medio tempore*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto e quinto comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto e quinto comma, della legge regionale citata, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dal nominato Commissario con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0635

N. 222

Ordinanza 7-25 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Limiti temporali e sostanziali per il compimento delle indagini preliminari - Impossibilità di controllo, impulso o contrasto da parte del giudice - Questione già decisa (sentenza n. 88/1991 e ordinanza n. 436/1991) - Esistenza degli strumenti volti a garantire la completezza delle indagini - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407, terzo comma, e 553).

(Cost., art. 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, e 407, terzo comma, «come richiamati dall'art. 553», del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vercelli nel procedimento penale a carico di Dean Marina ed altro, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vercelli ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, e 407, terzo comma, «come richiamati dall'art. 553», del codice di procedura penale nelle parti in cui, rispettivamente, «prevedono un termine di sei mesi per il compimento delle indagini preliminari, la concedibilità di una proroga del termine solo prima della scadenza dello stesso, la radicale inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti oltre la scadenza del termine»;

che, in particolare, il giudice remittente ritiene che le norme indicate non siano compatibili con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, «per la impossibilità di ogni attività di controllo, impulso, o contrasto da parte del giudice» il quale, nei confronti di una eventuale inerzia del pubblico ministero nel non completare le indagini nei termini stabiliti, non può disporre che le indagini proseguano né può accogliere tardive richieste di proroga dei termini stessi;

che, nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. sent. n. 88 del 1991) che a garanzia della completezza delle indagini è posta, innanzitutto, la previsione per cui, ove il giudice delle indagini preliminari non ritenga accoglibile la richiesta di archiviazione, possa, all'esito dell'udienza camerale all'uopo fissata, indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini che ritiene necessarie e fissare il termine indispensabile per il loro compimento (art. 409, quarto comma): chiarendo inoltre (v. ord. n. 436 del 1991) che, una volta formulate le richieste, la rigida disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 non ha più modo di operare, sostituendosi ad essa una «flessibile» delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine stesso in funzione del compimento di quelle ulteriori indagini che il medesimo giudice è chiamato ad indicare;

che con la citata pronuncia n. 88 del 1991 sono stati indicati come ulteriori strumenti volti a garantire la tendenziale completezza delle indagini anche gli istituti previsti dagli artt. 410 (opposizione alla richiesta di archiviazione), 412 (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale) e 409, quinto comma (ordine al pubblico ministero di formulare l'imputazione);

che, in conclusione, la denunciata disciplina sui termini delle indagini preliminari, che risponde alla duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato, (cfr. sent. n. 174 del 1992) non viola in alcun modo il principio di obbligatorietà dell'azione penale, per l'esistenza di sufficienti ed adeguati strumenti di controllo affidati al giudice nei confronti dell'eventuale inerzia del pubblico ministero;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407, terzo comma, e 553 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vercelli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0636

N. 223

Ordinanza 7-25 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ex combattenti - Pensioni - Periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 - Benefici - Titolari del diritto a pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 - Esclusione - Identiche questioni già dichiarate infondate (sentenza n. 101/1990) e manifestamente infondate (ordinanze. nn. 414 e 501/1990, 28 e 127/1991) - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Ferroni Nazzareno e l'I.N.P.S., iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visti l'atto di costituzione di Ferroni Nazzareno nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Nazzareno Ferroni e l'I.N.P.S., il Pretore di Ancona, con ordinanza del 17 maggio 1991 (r.o. n. 649/91), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva legge n. 544 del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli *ex*-combattenti spetti per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e non anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio *a quo*) titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

che nel giudizio si è costituito Nazzareno Ferroni aderendo alle argomentazioni svolte dal Giudice rimettente;

Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990, 28 e 127 del 1991;

che pertanto la questione, non essendo stati prospettati argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ancona con ordinanza del 17 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0637

N. 224

Ordinanza 7-25 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Scadenza delle indagini preliminari - Termine - Proroga solo «prima della scadenza» del termine stesso - Limitazione già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 174/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 406, primo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 9 agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, iscritte rispettivamente ai nn. 671 e 675 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice possa adottare l'ordinanza di proroga del termine di scadenza delle indagini preliminari solo prima della scadenza del termine stesso, anziché entro quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla notificazione della richiesta del pubblico ministero alla persona sottoposta alle indagini;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente poiché sollevano la medesima questione;

che con la sentenza n. 174 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 406, primo comma, nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo «prima della scadenza» del termine stesso;

che tale pronuncia ha altresì chiarito che, una volta caducata la specifica previsione di cui all'art. 406, primo comma, il giudice dovrà provvedere, sulla richiesta di proroga, nel termine generale previsto dall'art. 121, secondo comma, del codice di procedura penale; e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cinque giorni concesso alle parti, per la presentazione di memorie, dal terzo comma dell'art. 406;

che, di conseguenza, poiché la norma, nella parte impugnata con le ordinanze in esame, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la presente questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo comma, del codice di procedura penale — già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 174 del 1992, nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo «prima della scadenza» del termine stesso — sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0638

N. 225

Ordinanza 7-25 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale dell'imputato - Custodia cautelare in carcere - Possibilità di sostituzione con altre misure - Esclusione rispetto ai delitti indicati dal terzo comma dell'art. 275 del c.p.p. - Contrasto con la direttiva n. 59 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - Possibilità di modifica con legge successiva - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 9 settembre 1991, n. 292, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292 (Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali;

Per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 31 ottobre 1991 dal Tribunale di Enna, iscritte rispettivamente ai nn. 731 e 750 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le due ordinanze, di identico tenore, indicate in epigrafe, il Tribunale di Enna dubita che l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, in quanto esclude che — rispetto ai delitti indicati dal terzo comma dell'art. 275 del codice di procedura penale (nel testo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) — l'applicazione della custodia cautelare in carcere trovi un limite nella possibilità che le esigenze cautelari siano soddisfatte con altre misure, violi gli artt. 76 e 77 della Costituzione, dato che si pone in contrasto con la direttiva di cui al n. 59 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che pone, tra l'altro, il «divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari»;

che ad avviso del Tribunale rimettente le esigenze di straordinaria necessità ed urgenza poste a fondamento del decreto-legge possono legittimare — in deroga all'art. 7 della legge delega — l'adozione di disposizioni correttive del codice senza il previo parere della commissione di cui al successivo art. 8, ma non potrebbero giustificare l'emanazione di norme contrastanti con i principi fondamentali della medesima legge delega;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti in quanto hanno ad oggetto la medesima questione;

che la legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge e ben può, quindi, essere modificata con una legge successiva;

che di conseguenza detta legge, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione, può essere modificata anche con decreto-legge, salva ovviamente la sua successiva conversione, che nella specie è avvenuta con la legge 8 novembre 1991, n. 356, che ha mantenuto nel medesimo testo la disposizione impugnata;

che perciò la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292 (Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Enna con due ordinanze del 31 ottobre 1991 (r.o. nn. 731 e 750 del 1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0639

N. 226

Ordinanza 7-25 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Debitore moroso di tributo iscritto a ruolo in via provvisoria - Opposizione alla procedura con dimostrazione di insussistenza del debito d'imposta - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 89/1992) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 97, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal Tribunale di Casale Monferrato, nel giudizio fallimentare proposto ad istanza della Intendenza di Finanza di Alessandria ed altra nei confronti della S.r.l. Ecosystem in liquidazione, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Casale Monferrato, nel giudizio fallimentare proposto a istanza della Intendenza di Finanza di Alessandria ed altra nei confronti della s.r.l. Ecosystem in liquidazione, con ordinanza del 23 ottobre 1991 (R.O. n. 25 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non consente al debitore moroso di un tributo iscritto a ruolo in via provvisoria di opporsi al fallimento, dimostrando la inesistenza del debito di imposta;

che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione per la irrazionale equiparazione tra debitore di imposta accertato in via definitiva e debitore di imposta accertato in via provvisoria e per l'impossibilità di quest'ultimo di ottenere anche in sede fallimentare la verifica della legittimità della pretesa dall'amministrazione finanziaria;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la norma impugnata è stata espunta dall'ordinamento perché dichiarata costituzionalmente illegittima (sent. n. 89 del 1992);

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0640

N. 227

Ordinanza 7-25 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Enti locali - Pensione di reversibilità ad orfano maggiorenne - Diritto - Esclusione anche nel caso di frequenza di corsi universitari per l'intera durata legale e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età - *Jus superveniens:* legge 8 agosto 1991, n. 274 - Disciplina *ex novo* della materia - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Fasano Rocco, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale, adita su ricorso proposto da Fasano Rocco diretto ad ottenere la pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne, ma studente universitario, di un dipendente di un ente locale, con ordinanza del 3 ottobre 1990, pervenuta alla Corte il 16 gennaio 1992 (R.O. n. 26 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui esclude il diritto alla detta pensione per gli orfani maggiorenni anche nel caso in cui frequentino un corso universitario, per tutta la sua durata e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età;

che, a parere del remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la discriminazione che si verifica rispetto alle stesse categorie degli orfani dei dipendenti dello Stato;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la restituzione degli atti a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274, che all'art. 17 ha disciplinato *ex novo* la materia;

Considerato che effettivamente l'art. 17 della legge n. 274 del 1991 ha dettato una nuova regolamentazione della materia di cui trattasi;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente perché riesamini la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale alla stregua della nuova legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice remittente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0641

N. 228

Ordinanza 7-25 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Termine di scadenza delle indagini preliminari - Autorizzazione di ulteriori proroghe del termine stesso - Limitazione al periodo precedente la scadenza del termine prorogato - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 174/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 406, secondo comma, e 533).

(Cost., art. 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, secondo comma, e dell'art. 553 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Michetti Gaetano Giuseppe ed altri, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 406, secondo comma, e 553 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudice possa autorizzare ulteriori proroghe del termine di scadenza delle indagini preliminari solo prima della scadenza del termine prorogato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che con la sentenza n. 174 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 406 e 553, nella parte in cui prevedono (quest'ultimo mediante un generale rinvio alla disciplina enunciata nel primo) che il giudice possa prorogare, ovvero autorizzare ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari, solo prima della scadenza del termine stesso;

che tale pronuncia ha altresì chiarito che, una volta caducata la specifica previsione di cui all'art. 406, il giudice dovrà provvedere, sulla richiesta di proroga, nel termine generale previsto dall'art. 121, secondo comma, del codice di procedura penale; e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cinque giorni concesso alle parti, per la presentazione di memorie, dal terzo comma dell'art. 406;

che, di conseguenza, poiché la disciplina impugnata con l'ordinanza in esame, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la presente questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 406, secondo comma, e 553 del codice di procedura penale — già dichiarati costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 174 del 1992, nella parte indicata in motivazione — sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera con l' ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0642

N. 229

Ordinanza 7-25 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Indennità di accompagnamento - Riconoscimento giudiziale - Maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del credito - Mancata previsione - *Jus superveniens:* legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma - Nuova disciplina in materia - Necessità di riesame in ordine alla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.C., art. 442, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 442 codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 legge 11 agosto 1973, n. 533, (Disposizioni in materia di finanza pubblica), quale risulta per effetto della sentenza di questa Corte, n. 156 del 1991, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1991 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Bondi Ada e Ministero dell'Interno iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Bondi Ada;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Ada Bondi ved. Pinelli contro il Ministero dell'interno per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, il Pretore di Modena, con ordinanza dell'8 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., quale risulta per effetto della sentenza di questa Corte n. 156 del 1991, nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunziare sentenza di condanna al pagamento di prestazioni di assistenza obbligatoria, deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola l'art. 3 Cost., stante l'omogeneità della situazione dei destinatari della pubblica assistenza con quella di coloro a favore dei quali sia stato costituito un rapporto di assicurazione sociale, e l'art. 38, primo comma, Cost., il quale, al pari del secondo comma, impone che le prestazioni assistenziali agli invalidi siano sottratte al deprezzamento della moneta;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la ricorrente concludendo per la fondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali disponendo che «l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito»;

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0643

N. 230

Ordinanza 7-25 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Difensore dell'imputato - Appello del p.m. - Autonoma ricezione della notifica della impugnazione - Mancata previsione - Identica questione già decisa (ordinanze nn. 398/1991 e 102/1992) - Intervenuta definizione del giudizio con sentenza del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 584).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Fiaschi Piero ed altra iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 il Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui «non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal P.M. la notifica di tale impugnazione», in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata già decisa, su presupposti analoghi, con ordinanze n. 398 del 1991 e 102 del 1992 di manifesta inammissibilità;

che infatti, come rilevato nelle ordinanze suddette, anche nella presente fattispecie il giudice *a quo* «ha già pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato ad applicare la norma denunciata — delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria — avente rilievo solo nella fase di gravame»;

che, pertanto, va adottata analoga pronuncia di manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente e redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0644

N. 231

Ordinanza 7-25 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Catasto - Imposta di registro - Immobili censiti e non - Contratti relativi - Stipula - Agevolazioni - Applicabilità - *Jus superveniens:* legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 53 - Previsione di modalità di definizione agevolata delle controversie di valutazione - Necessità di riesame in ordine alla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 13 maggio 1988, n. 154, art. 12, terzo comma, *recte*, d.-l. 14 marzo 1988, n. 70).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.12, terzo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154 *recte* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cassino sui ricorsi riuniti proposti da Antonio Pellegrini ed altri contro l'Ufficio del Registro di Sora, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 la Commissione tributaria di primo grado di Cassino, sui ricorsi riuniti proposti da Antonio Pellegrini ed altri contro l'Ufficio del Registro di Sora, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.12, terzo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154 *recte* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, primo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154;

che il giudice *a quo* osserva che la norma impugnata non ha sanato ma, in un certo senso, ha aggravato la situazione creata dalla legge 26 aprile 1986, n.131, art. 52 (Disparità di trattamento tra soggetti che stipulano atti aventi ad oggetto immobili censiti e soggetti che stipulano contratti relativi ad immobili non censiti), poiché le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 154 del 1988 sanciscono l'applicazione di tali agevolazioni solo ad atti formati successivamente alla sua entrata in vigore, creando — come deduce il ricorrente — un periodo di rottura (1986-1988) le cui conseguenze non possono farsi ricadere sopra un contribuente piuttosto che su altro secondo insindacabile e discrezionale scelta dell'ufficio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'art. 53 della successiva legge 30 dicembre 1991, n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie di valutazione;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del citato *jus superveniens*;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente e redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0647

N. 232

Sentenza 18-27 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o enti pubblici - Sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata in relazione alla quale la decurtazione è operante - Richiamo alla sentenza n. 204/1992 - Riduzione giustificabile solo se correlata ad una retribuzione della nuova attività tale che ne giustifichi la misura - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1991 dalla Corte dei conti - Sezione terza giurisdizionale - sul ricorso proposto da Della Gatta Maria, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza dell'8 febbraio 1991, la Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che al titolare di pensione o di assegno rinnovabile, che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, non compete la tredicesima mensilità per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita.

La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale della norma sulla base dei seguenti argomenti:

a) la tredicesima mensilità ha natura retributiva, attenendo strettamente allo stipendio;

b) in quanto tale, essa non potrebbe non essere trasfusa nella pensione (o nelle più pensioni godute dal medesimo titolare);

c) il mancato computo comporterebbe il «vulnus» degli artt. 3 e 36 della Costituzione, rispettivamente per disparità di trattamento fra dipendenti in servizio ed in quiescenza, con riguardo alla medesima voce pensionabile, e per mancata proporzionalità della pensione, in quanto retribuzione differita, alla quantità - qualità del lavoro prestato.

2. — L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

La determinazione del *quantum* del trattamento di quiescenza — osserva l'Avvocatura — è problema di politica legislativa, censurabile solo se inficiata da un manifesto difetto di criteri di ragionevolezza.

Non sembra irragionevole, peraltro, il trattamento differenziato fra il pensionato statale, che, non svolgendo altre attività lavorative alle dipendenze dello Stato, percepisce la tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico e il pensionato statale che, pur essendo collocato a riposo, presta la propria attività lavorativa come dipendente pubblico e non percepisce la tredicesima mensilità sulla pensione, percependola invece sul trattamento retributivo in atto.

La diversa situazione nelle due fattispecie giustifica il trattamento differenziato, che, del resto, appare del tutto ragionevole anche in considerazione della *ratio* della norma, che è quella di limitare gli esborsi dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, in relazione ad una prestazione che non trova giustificazione nel fine previdenziale cui è destinata.

Altrettanto inconsistente sarebbe la pretesa violazione dell'art. 36 della Costituzione;

L'adeguatezza della retribuzione va valutata infatti con riferimento all'intero trattamento economico e non alle singole fonti della retribuzione o alle prestazioni accessorie. Non può dunque ritenersi che il trattamento pensionistico, pur decurtato del tredicesimo rateo ed in presenza di una ulteriore retribuzione in atto, sempre a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, non sia adeguato alle prescrizioni del primo comma dell'art. 36 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — L'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, è stato impugnato nella parte in cui dispone che al titolare di pensione o di assegno rinnovabile, che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici non compete la tredicesima mensilità per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita.

La previsione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, rispettivamente per disparità di trattamento fra dipendenti in servizio ed in quiescenza, con riguardo alla medesima base pensionabile, e per mancata proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La questione si è posta nel corso del giudizio promosso avverso il provvedimento di recupero di un credito erariale relativo a somme indebitamente erogate a titolo di indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità. Il giudice remittente, sulla base di quanto statuito da questa Corte con sentenza n. 566 del 1989, disponeva istruttoria con riferimento alla effettiva percezione dell'indennità integrativa speciale; sollevava invece incidente di costituzionalità per quanto concerne la tredicesima mensilità.

2. — La questione è fondata.

Con la sentenza n. 566 del 1989, questa Corte ha affermato che, in caso di concorso della pensione con altra prestazione retribuita, è ragionevole che il legislatore tenga conto della maggiorazione di compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attività e, dunque, non è di per sé illegittima l'eventuale riduzione del trattamento pensionistico complessivo.

Tuttavia, tale riduzione può essere giustificata e risultare quindi compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, soltanto se è correlata ad una retribuzione della nuova attività, tale che ne giustifichi la misura.

Di conseguenza, sono illegittime le norme che «implicano una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa operante».

Analoghe enunciazioni sono state poste a fondamento della sentenza n. 204 del 1992, con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale.

La questione ora all'esame non si sottrae alle stesse *rationes decidendi*. Mentre è ragionevole infatti che il legislatore tenga conto del maggior introito percepito dalla persona titolare di pensione che presti opera retribuita, la decurtazione del trattamento pensionistico complessivo non può essere disposta, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale la decurtazione diventa operante. La determinazione del limite e delle connesse statuizioni, ivi compresa quella concernente la decorrenza, spetta al legislatore e deve attuarsi in modo da salvaguardare il precetto dall'art. 36, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0648

N. 233

Sentenza 18-27 maggio 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Sanità pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - I.S.P.E.S.L. - Regolamento - Funzioni - Lesione di attribuzioni provinciali - Istituto meramente consultivo relativamente alla gestione delle materie di competenza della provincia - Organizzazione e ordinamento dei servizi di istituto - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 14 dicembre 1991, depositato in Cancelleria il 20 dicembre 1991, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della Sanità del 24 giugno 1991, n. 322, recante «Regolamento dei servizi dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la Sicurezza del lavoro» ed iscritto al n. 50 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso in data 13 dicembre 1991, regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della Sanità 24 giugno 1991, n. 322, recante «Regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro» (ISPESL), istituito con d.P.R. 31 luglio 1980, n. 619.

Le censure si possono classificare in due gruppi. Quelle del primo gruppo riguardano gli artt. da 1 a 5 del decreto impugnato, i quali, nell'articolare la conformazione e le competenze dei dipartimenti centrali dell'Istituto, lederebbero le attribuzioni provinciali relative a urbanistica, tutela del paesaggio, tutela ambientale, acquedotti e lavori pubblici, addestramento e formazione professionale, incremento delle attività industriali, igiene e sanità.

Rileva in proposito la ricorrente che spetta alla Provincia l'esercizio delle funzioni amministrative in materia: *a)* di igiene e sanità, comprese l'igiene e la medicina del lavoro, nonchè la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (art. 1 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), restando riservate allo Stato le sole competenze relative alla omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione; *b)* di igiene e sicurezza del lavoro nelle cave e torbiere (art. 9 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017); *c)* di igiene del suolo, di inquinamento atmosferico e di controllo sulle discariche e sugli impianti industriali (artt. 101 e 104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, richiamati dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526). Perciò il decreto ministeriale impugnato, oltre che lesivo delle rivendicate attribuzioni, si porrebbe anche in violazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 619 del 1980, non potendo una fonte regolamentare limitare l'esercizio delle competenze provinciali.

Non si potrebbe obiettare che le funzioni affidate ai dipartimenti dagli artt. da 2 a 5 del decreto si giustificano in funzione dell'interesse nazionale a una disciplina uniforme della materia sull'intero territorio nazionale, non potendo un semplice decreto ministeriale «individuare e definire ciò che rientra nell'interesse nazionale». Le censure del secondo gruppo investono l'art. 1, comma 15, 16, 17, gli artt. da 11 a 22, l'art. 26, nonchè la tabella C del decreto impugnato, in quanto, nel disciplinare l'impianto organizzativo dell'ISPESL e l'articolazione interna e periferica in dipartimenti, e nel fissare norme concernenti il personale addetto, non hanno in alcun modo salvaguardato le disposizioni statutarie concernenti la proporzione etnica e il bilinguismo negli uffici statali operanti nella Provincia di Bolzano. Tutte le censure sono state ribadite dalla ricorrente in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione, dove - in replica all'Avvocatura dello Stato - si mette in dubbio la possibilità di una persuasiv a interpretazione adeguatrice del decreto ai principi e alle norme che si assumono violati. Si eccepisce inoltre che la mancata integrale attuazione dell'ordinamento dei servizi, demandata dall'art. 20 del decreto presidenziale al Ministro della sanità, è proprio ciò che determina la violazione da parte dello Stato della disciplina statutaria e di attuazione in tema di proporzionale etnica e sul bilinguismo nel pubblico impiego, e quindi delle attribuzioni provinciali. Grazie a questa omissione il dipartimento di Bolzano dell'ISPESL è entrato in funzione senza che al suo personale siano applicate le regole della proporzionale etnica e del bilinguismo secondo la complessa disciplina del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, con conseguente declaratoria della competenza statale.

L'Avvocatura osserva che dagli artt. 2, 3 e 4 del decreto impugnato si desume espressamente che le competenze dei dipartimenti centrali ISPESL si sostanziano, coerentemente con la natura di organo tecnico-scientifico dell'istituto, in attività di ricerca, sperimentazione,consulenza, proposta normativa e controlli di laboratorio. Nell'art. 3 il riferimento letterale ai «controlli» deve ritenersi frutto della materiale omissione delle parole «di laboratorio», come facilmente si arguisce dal contesto. Il rilievo del carattere esclusivamente scientifico delle funzioni dell'ISPESL specificate dal decreto basta da solo a dimostrare l'inconsistenza della denunciata invasione delle attribuzioni della Provincia autonoma, che sono attribuzioni di amministrazione attiva (oltre che di produzione normativa) nelle varie materie minutamente elencate nel ricorso come oggetto di competenze proprie della ricorrente.

Non è in alcun modo ipotizzabile che attraverso una attività di pura ricerca o anche di sperimentazione (alla prima connessa e strumentale) l'organo di consulenza statale possa sovrapporsi o sostituirsi agli organi provinciali di amministrazione nella cura concreta, in ambito locale, degli interessi demandati della provincia e degli enti locali. Pertanto l'Avvocatura ritiene infondata anche la censura di violazione dell'art. 3 del d.P.R. 619 del 1980. La stessa collocazione dell'ISPESL nell'ambito del Servizio sanitario è sufficiente per conferire rilievo nazionale ai compiti scientifici demandati all'Istituto.

Quanto al secondo ordine di censure mosse dalla Provincia ricorrente, l'Avvocatura obietta che manca qualsiasi nesso tra i richiamati principi statutari e le disposizioni del decreto che stabiliscono l'ordinamento territoriale e le strutture organizzative dell'Istituto. D'altra parte, la ricorrente trascura che il decreto impugnato si limita a stabilire l'ordinamento dei servizi, mentre nell'art. 1, comma 15, riserva espressamente a successivi provvedimenti la definizione dei profili professionali e la ripartizione delle dotazioni organiche fra i dipartimenti centrali e periferici. Sotto questo aspetto, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 23 del decreto istitutivo, le doglianze della Provincia autonoma sarebbero, prima che infondate, inammissibili, siccome non sorrette da attuale e concreto interesse.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato relativamente al decreto del Ministro della sanità 24 giugno 1991, n. 322, recante «Regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro».

La doglianza concerne in particolare:

a) gli artt. 1, comma 1° e 2°, 2, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale, in quanto violerebbero le attribuzioni provinciali in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, alpicultura e tutela dell'ambiente, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, addestramento e formazione professionale, incremento della produzione industriale, igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, previste dagli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonchè le funzioni trasferite alle regioni e alle province autonome o attribuite ai comuni ai sensi degli artt. 101 e 104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e degli artt. 9, 10 e 12 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526;

b) gli artt. 1, comma 15°, 16° e 17°, da 11 a 20 e 26 del decreto, in quanto violerebbero le norme dello statuto regionale (artt. 89, 100 e 107) e le relative disposizioni di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752) in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo negli uffici statali situati nella provincia di Bolzano, nonchè l'art. 20 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, istitutivo dell'ISPESL, in quanto non provvedono alla ripartizione delle dotazioni organiche.

2. — Il ricorso non è fondato.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) è un organo tecnico- scientifico del Servizio sanitario nazionale, operante alle dipendenze del Ministro della sanità. È organizzato in dipartimenti tra loro coordinati (art. 14 del d.P.R. n. 619 del 1980), che il decreto ministeriale in esame, emanato ai sensi dell'art. 20 del citato decreto presidenziale, distingue in centrali e periferici. I dipartimenti centrali sono specificati dall'art. 1: igiene del lavoro, medicina del lavoro, tecnologie di sicurezza, insediamenti produttivi e impatto ambientale, omologazione, documentazione e informazione. I dipartimenti periferici sono individuati dagli artt. 10 e 11, e le rispettive circoscrizioni territoriali (fra cui Bolzano - Trento, con sede in Bolzano) sono riportate nell'allegata tabella C.

Coerentemente con la natura di organo tecnico- scientifico, definita nell'art. 1 del d.P.R. n. 619 del 1980, devono essere interpretate le funzioni dell'ISPESL precisate negli artt. da 1 a 5 del decreto ministeriale, censurati dalla ricorrente. Esse si concretano in compiti di studio, ricerca, sperimentazione, proposte di innovazioni normative, i quali non possono minimamente interferire nelle funzioni legislative e amministrative della Provincia autonoma relative alle materie di sua competenza secondo lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige, o nelle funzioni ad essa trasferite o delegate ai comuni a norma del d.P.R. n. 526 del 1987, in relazione agli artt. 101 e 104 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Questa interpretazione vale anche per l'art. 3, comma 1, del decreto, dove il termine «controlli» non allude a funzioni amministrative di controllo, bensì evidentemente, come osserva l'Avvocatura dello Stato, ai «controlli di laboratorio» di cui parlano, in perfetto parallelismo, ma con maggiore precisione, gli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1.

I compiti di consulenza attribuiti ai dipartimenti di igiene del lavoro, di medicina del lavoro e per le tecnologie di sicurezza, nonchè i compiti di consulenza e assistenza tecnica assegnati al dipartimento insediamenti produttivi e impatto ambientale sono strettamente coordinati con l'attività del dipartimento di omologazione (art. 6), e quindi si integrano nelle funzioni di omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione riservate allo Stato dall'art. 3, n. 10, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474. Fuori da questo ambito (determinato dagli artt. 6, lett. n, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 2, primo comma, del d.l. 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597), l'ISPESL non ha poteri amministrativi (cfr. sent. n. 74 del 1987), nemmeno nella forma dell'iniziativa consultiva, come si argomenta esplicitamente dall'art. 23, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, secondo cui «l'Istituto collabora con le regioni su richiesta di queste». Se la Provincia di Bolzano non vuole informazioni o consulenze dall'ISPESL nella gestione delle materie di sua competenza, non deve fare altro che non chiederle.

Priva di consistenza è, infine, la pretesa violazione delle funzioni amministrative trasferite alle regioni (e dunque anche alle province autonome) e agli enti locali in materia di igiene del suolo e di inquinamento atmosferico. Esse rimangono ben distinte dalle competenze statali, tenute ferme dall'art. 3, n. 4, del d.P.R. n. 474 del 1975, relative alla «ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti — fra cui appunto l'ISPESL — in ordine all'origine, all'evoluzione e alla prevenzione delle malattie».

3. — Il secondo ordine di censure imputa al decreto ministeriale di non avere tenuto in alcun conto le norme concernenti la ripartizione proporzionale dei posti in organico negli uffici pubblici tra i gruppi linguistici e la parificazione delle lingue italiana e tedesca. Più precisamente si lamenta: *a)* che le norme del decreto sopra indicate al punto 1, *sub b)*, non hanno «in alcun modo richiamato e tutelato le esigenze di garanzia delle minoranze linguistiche"; *b)* che il decreto ha definito soltanto l'organico delle qualifiche funzionali del personale dell'ISPESL (tabella A), rinviando a successivi provvedimenti l'adempimento del compito, pure assegnato dall'art. 20 del d.P.R. n. 619 del 1980, di definire i profili professionali delle varie qualifiche funzionali e la ripartizione delle dotazioni organiche, consentendo in tal modo che nel frattempo il dipartimento per la circoscrizione Bolzano - Trento fosse costituito e divenisse operante «senza che al suo personale siano applicate le regole del bilinguismo, e comunque senza applicare ad esso l'istituto della proporzionale etnica».

Anche queste censure sono prive di fondamento. Nelle disposizioni denunciate non si riesce a scorgere alcun aspetto invasivo delle attribuzioni della Provincia di Bolzano nelle materie in discorso: non, per esempio, nell'art. 1, comma 16, che attribuisce al direttore dell'Istituto la competenza per l'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti, lasciando impregiudicato l'obbligo di rispetto delle dette regole per il dipartimento di Bolzano; non negli artt. 10 e 11 e nella tabella C, che si limitano a classificare i dipartimenti periferici in due categorie e a indicare le rispettive sedi (con l'indirizzo) e circoscrizioni; non nell'art. 18, concernente responsabilità e compiti dei direttori dei dipartimenti, nonchè le modalità di conferimento degli incarichi di dirigenza, o negli artt. 19 e 20, che organizzano la segreteria tecnico- scientifica e le segreterie del vice-presidente e del direttore, cioè uffici dell'organizzazione centrale dell'Istituto.

Nè si comprende come si possa affermare che il decreto viola le competenze della Provincia autonoma per il solo fatto di non richiamare i principi statutari sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo e le relative disposizioni di attuazione. La stessa ricorrente ricorda la costante giurisprudenza di questa Corte nel senso che tali principi e disposizioni «trovano applicazione indipendentemente dal fatto che siano richiamati dalle singole leggi ordinarie che regolano una certa materia» (cfr., da ultimo, sent. n. 3 del 1991, e qui indicazione delle sentenze precedenti). A maggior ragione deve considerarsi irrilevante il mancato richiamo in un decreto ministeriale, avente natura meramente regolamentare.

Quanto all'art. 1, comma 15, va osservato, anzitutto, che il rinvio a un successivo decreto della ripartizione delle dotazioni organiche tra i vari dipartimenti non comporta di per sè alcuna lesione delle attribuzioni della Provincia di Bolzano. In secondo luogo, se è vero — come asserisce la ricorrente nella memoria di replica all'Avvocatura dello Stato, senza però fornire particolari in proposito — che a causa del rinvio il dipartimento di Bolzano è stato costituito ed è entrato in funzione senza l'osservanza delle norme in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo, tale violazione non determina un vizio di legittimità del decreto ministeriale, bensì un vizio dei provvedimenti successivi afferenti alla costituzione del dipartimento periferico in discorso e alla nomina del personale, contro i quali la Provincia autonoma può esperire i rimedi delle impugnazioni previste dall'ordinamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettano allo Stato, e per esso all'ISPESL, i compiti enunciati negli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 24 giugno 1991, n. 322, recante «Regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro»;

Dichiara che spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e dell'ordinamento dei servizi dell'ISPESL, con l'osservanza, quanto al dipartimento periferico con sede in Bolzano, delle norme dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e delle relative disposizioni di attuazione in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo nei pubblici uffici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0649

N. 234

Sentenza 18-27 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Esecuzione per consegna o rilascio - Opposizione al precetto - Giudice adito - Possibilità di sospendere l'esecuzione prima dell'inizio - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiesta di sentenza additiva - Competenza generalmente riconosciuta al giudice istruttore o al collegio - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(C.P.C., art. 623).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 623 codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1991 dal giudice istruttore presso il tribunale di Asti nel procedimento civile vertente tra Trifone Gino e S.a.s. «SIBO di Avallone Angelo e C.» iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Udito l'avv. Sergio Cersosimo per la S.a.s. «SIBO2 DI Avallone Angelo e C.»;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 27 novembre 1991 il giudice istruttore presso il tribunale di Asti, designato nella causa di opposizione a precetto pendente tra Trifone Gino e la società SIBO S.a.s., dovendo pronunciarsi sull'istanza di quest'ultima diretta ad ottenere la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 623 c.p.c. — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — nella parte in cui non prevede che il giudice adito nella causa di opposizione a precetto in relazione ad esecuzione per consegna o rilascio possa, prima dell'inizio dell'esecuzione, sospendere l'esecuzione medesima.

In particolare il giudice rimettente premette che la società SIBO, aggiudicataria all'asta pubblica di un immobile in sede di esecuzione immobiliare, aveva agito in via esecutiva azionando come titolo il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione. Non avendo l'ufficiale giudiziario proceduto al rilascio in sede di primo accesso perchè l'immobile era detenuto da terzi, tra cui il Trifone, la società — dopo aver ottenuto dal Pretore di Asti un decreto con cui veniva disposta la prosecuzione dell'esecuzione nei confronti di chiunque occupasse l'immobile — notificava un nuovo atto di precetto al Trifone per il rilascio dell'immobile. Quest'ultimo proponeva opposizione a precetto innanzi al Pretore di Asti, chiedendo la sospensione dell'esecuzione, che gli veniva negata dal pretore adito, ma successivamente concessa dal presidente del tribunale di Asti, al quale la causa era stata rimessa per competenza per valore. Designato il giudice istruttore, la società chiedeva la revoca della sospensione dell'esecuzione sostenendo, tra l'altro, che il giudice dell'opposizione a precetto, non essendo «giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo», (art. 623 c.p.c.), non ha la facoltà di sospendere l'esecuzione.

Il giudice istruttore rimettente — dopo aver escluso che l'esecuzione potesse considerarsi già iniziata nei confronti del Trifone — rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudice dell'opposizione a precetto non può sospendere l'esecuzione, giacchè l'inciso del primo comma dell'art. 623 c.p.c. , che , nell'attribuire il potere di sospendere l'esecuzione al giudice dell'esecuzione, fa salva la possibilità che tale sospensione sia disposta dal giudice innanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo , si riferisce soltanto ai casi di impugnazioni in senso proprio (appello, ricorso per cassazione, revocazione, opposizione di terzo, impugnazione della sentenza arbitrale), con esclusione dell'opposizione a precetto. Quindi la sospensione (erroneamente) disposta sarebbe da revocare. Ma tale ritenuta impossibilità di sospendere l'esecuzione prima del suo inizio quando l'opposizione a precetto sia fondata su titolo diverso dalla sentenza esecutiva impugnabile si presenta — secondo il giudice rimettente — ingiustificatamente penalizzante per il debitore esecutato (e quindi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione) soprattutto nel caso dell'esecuzione per consegna o rilascio che avviene, o può avvenire, *uno actu* con l'attività dell'ufficiale giudiziario di consegna della cosa mobile o di immissione nel possesso dell'immobile, sicchè il debitore, il quale lamenti l'illegittimità del titolo esecutivo e contesti il diritto del creditore a procedere, è del tutto sprovvisto della tutela cautelare costituita dalla facoltà di chiedere la sospensione dell'esecuzione senza che la specialità di tale esecuzione diretta giustifichi questa limitazione di tutela.

Il giudice rimettente ravvisa inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'esecutato che , dopo un primo infruttuoso accesso, può chiedere la sospensione dell'esecuzione e l'esecutato che, per una mera ed accidentale situazione di fatto, veda esaurirsi l'esecuzione al primo atto dell'ufficiale giudiziario.

2. — Si è costituita la società SIBO sostenendo in via preliminare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sia per irritualità dell'ordinanza di rimessione in ragione dell'incertezza nell'identificazione dell'organo rimettente, essendo riferita al tribunale di Asti, ma sottoscritta dal giudice istruttore; sia per difetto di rilevanza per essere l'esecuzione già iniziata, avendo ormai l'ufficiale giudiziario proceduto ad un primo accesso nell'immobile, ed avendo comunque il pretore autorizzato la prosecuzione dell'esecuzione nei confronti del Trifone.

Nel merito la società SIBO sostiene che non vi è un indebito sacrificio del diritto di difesa, nè violazione del principio di eguaglianza, atteso che i titoli esecutivi che abilitano all'esecuzione per il rilascio rivestono caratteristiche di particolare certezza e stabilità, che giustificano una speciale tutela. Nè d'altra parte la garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione copre sempre e comunque la tutela cautelare.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di costituzionalità — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 623 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice adito nella causa di opposizione al precetto in relazione ad esecuzione per consegna o rilascio possa, prima dell'inizio dell'esecuzione, sospendere l'esecuzione medesima. Ritiene il giudice rimettente violati sia il diritto di difesa in giudizio (perchè il soggetto esecutato, che con l'opposizione a precetto lamenti essere il titolo esecutivo inidoneo a legittimare l'esecuzione, non può domandare la sospensione dell'esecuzione stessa, non ancora iniziata, con conseguente definitiva negazione di tale tutela cautelare ove l'esecuzione, successivamente iniziata con l'accesso dell'ufficiale giudiziario, si perfezioni *uno actu*), sia il principio di parità di trattamento (perchè si fa dipendere la possibilità per i soggetti esecutati di accedere alla tutela cautelare della sospensione dell'esecuzione dal fatto, meramente contingente e quindi ingiustificatamente discriminatorio, che l'esecuzione si compia, o meno, *uno actu*).

2. — Va preliminarmente rilevato che il giudice rimettente ritiene che la sua decisione, quale giudice istruttore, dipende dalla sussistenza, o meno, del potere di concedere la sospensione dell'esecuzione da parte del tribunale e quindi si duole della ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 623 c.p.c. nella parte in cui tale potere — secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione — non è previsto; invoca pertanto una sentenza additiva che tale potere attribuisca al giudice dell'opposizione a precetto. Risulta però in tal modo una prospettazione perplessa ed ambigua perchè non è dato comprendere se l'attribuzione del potere di sospendere l'esecuzione, che — secondo il giudice rimettente — ricondurrebbe la norma censurata a conformità ai parametri costituzionali invocati, sia da riferire, in caso di organo collegiale, al giudice istruttore o al collegio; nel qual ultimo caso il giudice istruttore non sarebbe legittimato a sollevare la questione di costituzionalità *de qua*. Nè può farsi ricorso ad un canone generale che attribuisca sempre e comunque al giudice istruttore tale potere di sospensione, atteso che una regola siffatta non è rinvenibile nel vigente ordinamento processuale. Ed infatti mentre è previsto che sia il giudice istruttore a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione nel giudizio di appello (art. 351 c.p.c.) ed in quello di opposizione a decreto di ingiunzione (art. 649 c.p.c.), è in altri casi richiesta la decisione collegiale; così in pendenza del giudizio di cassazione (art. 373, secondo comma, c.p.c.), di revocazione (art. 401 c.p.c.), di opposizione di terzo (art. 407 c.p.c.), di impugnazione della sentenza arbitrale (art. 830, secondo comma, c.p.c.).

Tale mancata puntualizzazione da parte del giudice rimettente non consente la verifica della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità e conseguentemente è causa di inammissibilità della stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 623 codice procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore presso il Tribunale di Asti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0650

N. 235

Sentenza 18-27 maggio 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Impiego pubblico - Regione Umbria - Riorganizzazione dei servizi amministrativi delle uu.ss.ll. e indizione di concorsi riservati al personale già in servizio - Invasione di competenze statali da parte dell'assessorato alla sanità - Tardività del ricorso - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 18 dicembre 1991, depositato in Cancelleria il 24 dicembre 1991, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 4 marzo 1991, n. 2612/IX, dell'Assessore alla sanità indirizzata ai Presidenti delle UU.SS.LL. dell'Umbria ed al Presidente del CO.RE.CO.; e della nota 9 ottobre 1991, n. 12255/IX del medesimo Assessore indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto al n. 54 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 18 dicembre 1991, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Umbria impugnando due note dell'Assessore alla sanità di detta Regione concernenti la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità sanitarie locali e l'indizione di concorsi riservati al personale già in servizio: la prima nota, del 4 marzo 1991, n. 2612/IX, è indirizzata ai presidenti delle unità sanitarie locali e al presidente del comitato regionale di controllo della Regione Umbria; la seconda, del 9 ottobre 1991, n. 12255/IX, al dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio.

Il ricorrente ricorda come l'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, preveda, per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, una riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore del personale in servizio di ruolo. Il citato art. 11 rimanda peraltro la determinazione della percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonché dei requisiti richiesti al personale in servizio per accedervi, ad un decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, l'Assessore alla sanità dell'Umbria, con la nota del 4 marzo 1991, ha invitato i presidenti delle unità sanitarie locali a bandire i concorsi riservati, stabilendo anche i requisiti necessari per accedere a quattro posizioni funzionali.

Tale nota non è stata sottoposta al vaglio della commissione di controllo sugli atti amministrativi della Regione, né è stata inviata al dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio che, avutane notizia a seguito di un esposto, ne ha chiesto la revoca con nota del 12 settembre 1991. L'Assessore regionale, con la nota del 9 ottobre 1991 (pervenuta al dipartimento per la funzione pubblica il 23 ottobre), ne ha confermato però contenuti ed obiettivi.

Chiede il ricorrente l'annullamento delle due note perché invasive delle competenze statali: l'Assessore regionale ha dettato indirizzi che la legge rimette al decreto interministeriale, violando così l'art. 117 della Costituzione, come risulterebbe «integrato» dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dalle disposizioni contenute nei decreti delegati emanati in forza di detto art. 47, terzo comma, nonché dal citato art. 11 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito nella legge n. 21 del 1991. Di tali note il ricorrente chiede che sia sospesa, in via cautelare, l'esecuzione.

2. — La Regione Umbria ha presentato una memoria di costituzione il 3 febbraio 1992, vale a dire oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art. 26, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Umbria in relazione alle due note dell'Assessore alla sanità impugnate con il ricorso notificato il 18 dicembre 1991.

La prima nota, che risale al 4 marzo 1991, detta indirizzi per la riorganizzazione dei servizi amministrativi nelle unità sanitarie locali e, soprattutto, dà impulso ad indire i bandi di concorso riservati al personale in servizio di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, ma in assenza delle prescrizioni attuative demandate al decreto del Ministro della sanità (si veda ora il decreto 21 ottobre 1991, n. 458, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1992).

Di tale nota assessorile il dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio ha acquisito certa conoscenza quanto meno dal 12 settembre 1991. In tale data, infatti, il Ministro per la funzione pubblica ha chiesto all'Assessore regionale alla sanità dell'Umbria la revoca delle direttive emanate il 4 marzo 1991.

Negativa è stata la risposta dell'Assessore regionale, il quale, con la nota del 9 ottobre 1991 (pervenuta al dipartimento per la funzione pubblica il 23 ottobre successivo), ha confermato «contenuti ed obiettivi» della precedente determinazione.

Il Presidente del Consiglio ha impugnato entrambe le note; ma per la prima il ricorso è manifestamente tardivo, mentre per la seconda è evidente il suo carattere meramente confermativo. È infatti la nota del 4 marzo 1991 che avrebbe determinato l'asserita invasione delle attribuzioni dello Stato ed integrato la situazione di conflitto (v. le sentenze di questa Corte 29 ottobre 1985, n. 245; 12 maggio 1977, n. 75; 14 aprile 1976, n. 84; 19 giugno 1973, n. 87; 18 maggio 1972, n. 94); la Presidenza del Consiglio ne ha avuto piena conoscenza dal 12 settembre 1991; la decorrenza del termine per ricorrere previsto dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dunque riportata a tale data, rispetto alla quale il ricorso, notificato il 18 dicembre 1991, risulta tardivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle due note emanate dall'Assessore alla sanità della Regione Umbria il 4 marzo (n. 2612/IX) e il 9 ottobre 1991 (n. 12255/IX), concernenti la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità sanitarie locali di detta Regione e l'indizione di concorsi riservati al personale già in servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0651

N. 236

Sentenza 18-27 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Università - Personale tecnico e amministrativo - Svolgimento di mansioni superiori - Trattamento economico - Mancato riconoscimento - Soluzione agevolativa legislativa sanante situazioni pregresse ma non cumulabile con pretese di differenze retributive arretrate - Non fondatezza.

(Legge 21 febbraio 1989, n. 68).

(Cost., art. 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1989, n. 68 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico e amministrativo delle Università), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Galfano Luciano ed altri, contro l'Università degli Studi di Padova ed altro, iscritta al n. 720 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Nel procedimento vertente sui ricorsi riuniti proposti da numerosi dipendenti (non docenti) dell'Università degli studi di Padova contro l'Università medesima e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, il T.A.R. del Veneto, con ordinanza del 27 giugno 1991, pervenuta alla Corte costituzionale il 5 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1989, n. 63, «nella parte in cui non stabilisce che per il periodo anteriore alla decorrenza dell'inquadramento previsto e regolato dall'art. 1 della stessa legge sia attribuito al personale che ha svolto le accertate mansioni superiori il trattamento economico della qualifica correlata alle mansioni stesse».

I ricorrenti, precedentemente inquadrati nella quarta qualifica funzionale di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno svolto mansioni corrispondenti alla sesta qualifica. Previo accertamento della congruenza tra il profilo professionale richiesto e le mansioni di fatto esercitate e dopo aver sostenuto una prova idoneativa, sono stati inquadrati nella detta qualifica con effetto, secondo l'interpretazione del giudice *a quo,* dal superamento della prova. Essi lamentano che la legge non abbia loro riconosciuto il diritto al trattamento economico della qualifica superiore anche per il periodo anteriore al riconoscimento formale.

Il giudice remittente premette che nel pubblico impiego l'art. 36, primo comma, della Costituzione va coordinato con l'art. 97, terzo comma, per cui l'attribuzione di un certo tipo di mansioni non è per se stessa indicativa della qualità del lavoro prestato, ma lo è soltanto in congiunzione con l'accertamento della relativa capacità professionale mediante pubblico concorso o in altro modo stabilito dalla legge. Donde la regola, implicitamente confermata dai contratti collettivi per i vari comparti, che il trattamento dei pubblici dipendenti è determinato dal loro inquadramento nelle qualifiche funzionali, non direttamente dalle mansioni svolte.

Tuttavia questi argomenti non sono ritenuti incontrovertibili «in presenza di un orientamento della Corte costituzionale (sent. n. 57 del 1989) che sembra far corrispondere la qualità del lavoro al tipo di mansioni, e che sembra subordinare l'art. 97 della Costituzione all'art. 36». Perciò il Tribunale reputa di non poter dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura nega che la legge impugnata sia in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, sul riflesso che «allo svolgimento di mansioni superiori non corrisponde necessariamente un'effettiva superiore quantità o qualità del lavoro, dato che questa, più che dall'inquadramento in una determinata qualifica, dipende dalla capacità professionale e dalla laboriosità del dipendente».

Considerato in diritto

1. — Il T.A.R. del Veneto mette in dubbio la conformità all'art. 36 della Costituzione dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, nella parte in cui, per il periodo antecedente alla decorrenza dell'inquadramento ivi disposto, non riconosce al personale tecnico e amministrativo delle università, che ha svolto di fatto le accertate mansioni superiori, il trattamento economico della qualifica corrispondente.

2. — La questione non è fondata.

Va osservato *in limine* che tra l'art. 36, primo comma, della Costituzione e l'art. 97, terzo comma, della Costituzione non esiste la polarità ravvisata dal giudice *a quo*. Il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile col diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 della Costituzione. Esso è inconciliabile soltanto con la regola — introdotta nell'art. 2103 cod. civ. dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori — di automatica acquisizione della qualifica superiore quando l'assegnazione si prolunghi oltre un certo periodo di tempo. L'accertamento della capacità professionale mediante la procedura concorsuale o in altro modo stabilito dalla legge è un presupposto costitutivo dell'inquadramento formale nella corrispondente qualifica funzionale, non un indice necessario della qualità del lavoro prestato ai fini dell'art. 36 della Costituzione.

Ciò non significa che l'art. 36 debba trovare incondizionata applicazione ogni volta che il pubblico impiegato venga adibito a mansioni superiori. L'art. 98, primo comma, della Costituzione vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio.

Un primo limite deriva dall'art. 97, primo comma, della Costituzione, il quale autorizza norme di organizzazione dei pubblici uffici che, per esigenze eccezionali di buon andamento dei servizi, consentono l'assegnazione temporanea di dipendenti a mansioni superiori alla loro qualifica senza diritto a variazioni del trattamento economico. Un esempio è fornito dall'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in merito al quale questa Corte si è pronunciata con le sentenze nn. 57 del 1989 e 296 del 1990 richiamate dal giudice remittente. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori per vacanza del posto corrispondente, protratta indefinitamente senza provvedere al bando di concorso per la copertura del posto, le sentenze citate hanno statuito che, trascorso il periodo di tempo indicato dalla legge come limite massimo di riconoscibilità delle esigenze eccezionali di servizio, il dipendente non può essere trattenuto nelle mansioni più elevate senza adeguamento del trattamento economico secondo il precetto dell'art. 36 della Costituzione.

Nel caso di posizioni diffuse di prolungata adibizione a mansioni più elevate della qualifica, un limite di diversa natura può derivare da un intervento legislativo che provveda a regolarizzare queste posizioni con effetto *ex nunc*, ma con modalità e agevolazioni tali da compensare l'eccedenza delle mansioni svolte anteriormente rispetto alla qualifica rivestita dal dipendente. Di questo tipo è il caso che ha dato luogo all'odierno incidente di costituzionalità. La legge impugnata è intervenuta per regolarizzare la posizione di alcune categorie di dipendenti tecnici e amministrativi delle università inquadrati nella quarta qualifica funzionale, ma da tempo, più o meno risalente, adibiti a mansioni superiori; ed è intervenuta con una valutazione complessiva che ha tenuto conto anche del servizio precedentemente prestato in tali mansioni. Ai ricorrenti è stato concesso il duplice vantaggio della promozione *per saltum* dalla quarta alla sesta qualifica e dell'esonero dal requisito del pubblico concorso, sostituito da una semplice prova idoneativa. Tali agevolazioni, e in particolare la deroga al principio dell'art. 97, terzo comma, della Costituzione, hanno una funzione sanante delle situazioni pregresse e quindi non possono essere cumulate con la pretesa di differenze retributive arretrate, fondata sull'art. 36 della Costituzione.

I ricorrenti non hanno ragione di dolersi di questa soluzione legislativa, peraltro previamente concordata dal Governo con le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale universitario e fissata nel contratto collettivo stipulato nel settembre del 1987, una parte del quale è riprodotta letteralmente nell'art. 1 della legge impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1989, n. 68 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico e amministrativo delle università), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0652

N. 237

Sentenza 18-27 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Comune di Rocca di Cambio - Terreni di demanio civico - Assenza di individuazione formale della categoria di appartenenza - Autorizzazione all'alienazione - Convalida - Espressione legittima del potere dell'autorità competente all'adozione dell'atto viziato - Non fondatezza.

(Legge regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, art. 7, quarto comma).

(Cost., artt. 24, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma quarto, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto dalla Lega per l'Ambiente della Regione Abruzzo contro la Regione Abruzzo ed altri, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della Società «Campo Felice» S.p.a. e del Comune di Rocca di Cambio nonchè l'atto di intervento della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Franco G. Scoca e Mario Montuori per la Società «Campo Felice» S.p.a. e Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Abruzzo;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio sui ricorsi riuniti proposti dalla Lega per l'Ambiente e dalla S.p.a. Campo Felice per l'annullamento totale o, rispettivamente, parziale, della deliberazione del Consiglio regionale dell'Abruzzo n. 139/32 del 19 marzo 1990, con cui è stato convalidato, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, il decreto 6 febbraio 1973 del Ministro dell'agricoltura, che ha autorizzato il Comune di Rocca di Cambio ad alienare alla predetta società terreni di demanio civico, il T.A.R. dell'Abruzzo, con ordinanza del 5 giugno 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, quarto comma, per contrasto con gli artt. 24, 117 e 118 della Costituzione.

Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola:

a) l'art. 24 della Costituzione, perchè consente all'autorità regionale di vanificare perfino gli effetti di provvedimenti giurisdizionali esecutivi, tale essendo il caso ricorrente nella specie, in cui la delibera del consiglio regionale è stata adottata dopo che, con sentenza 9 maggio 1986, confermata in secondo grado per inammissibilità dell'appello e in pendenza del ricorso per cassazione, il Commissario per la liquidazione degli usi civici in Abruzzo aveva dichiarato la nullità della compravendita stipulata dal Comune di Rocca di Cambio con la società Campo Felice, in quanto autorizzata senza previa identificazione della categoria di appartenenza dei terreni ai sensi dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

b) gli artt. 117 e 118 della Costituzione, perchè la convalida di negozi nulli, in deroga al principio dell'art. 1423 cod. civ., non è materia della potestà legislativa delle regioni, e conseguentemente non può ritenersi compresa nelle funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi dell'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Società Campo Felice chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

La Società osserva che la vendita di cui è causa è stata autorizzata dal Ministro dell'agricoltura sulla base dei pareri favorevoli di tutte le autorità interessate, in primo luogo del Commissario per la liquidazione degli usi civici dell'Aquila, comunicato con nota n. 173 del 6 marzo 1972; che, trattandosi di terreni situati a 1800 m. di altitudine in zona pietrosa, dei quali è manifesta la destinazione esclusiva a bosco o pascolo, come attestato dagli atti del procedimento, la dichiarazione di parere favorevole del Commissario per gli usi civici doveva considerarsi sufficiente ai sensi dell'art. 37 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, onde la vendita avrebbe dovuto considerarsi perfettamente valida; che, comunque, il requisito della previa assegnazione dei terreni a categoria non è un principio tale da precludere al legislatore regionale il potere di provvedere, in sede di riordino della materia dopo il trasferimento alle regioni delle relative funzioni amministrative, alla regolarizzazione delle autorizzazioni concesse in passato senza l'osservanza del detto requisito, onde non è ravvisabile una violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione; che la convalida ha per oggetto non il contratto di compravendita, bensì l'autorizzazione ad alienare, ponendosi come espressione legittima del potere di cui è titolare l'autorità competente all'adozione dell'atto viziato; che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la convalida può intervenire efficacemente anche in pendenza di gravame in sede amministrativa o giurisdizionale, onde è da escludere altresì la pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione; che, infine, l'eventuale effetto convalidante della sanatoria dell'autorizzazione sul negozio autorizzato non contrasta col principio dell'art. 1423 cod. civ., il quale fa salva la possibilità di convalida di negozi nulli derivante, direttamente o indirettamente, da disposizioni di legge, e quindi anche di leggi regionali quando la deroga sia funzionalmente connessa con finalità di interesse pubblico perseguite dalla regione nelle materie di sua competenza.

3. — Si è pure costituito il Comune di Rocca di Cambio concludendo per l'infondatezza della questione con considerazioni analoghe a quelle svolte più diffusamente dalla Società resistente, e precisando che sui terreni in causa da tempo immemorabile non veniva esercitato alcun diritto di uso civico da parte dei residenti.

4. — È intervenuta in giudizio la Regione Abruzzo concludendo per l'infondatezza della questione.

Ad avviso dell'interveniente, la questione sollevata dal T.A.R. si fonda su un equivoco in cui il Tribunale è caduto nell'interpretazione della disposizione impugnata. Questa non attribuisce al consiglio regionale il potere di convalidare negozi nulli, ivi compresi atti la cui nullità è stata dichiarata dall'autorità giudiziaria, ma si limita a disciplinare, dettando alcune prescrizioni procedimentali e sostanziali (esigenza di valutazione specifica dell'interesse pubblico), l'esercizio del potere di convalida di un atto amministrativo (autorizzazione ad alienare) di per sè spettante al consiglio in quanto organo competente a emanare l'atto. Rimangono impregiudicati gli effetti dell'atto convalidato sul negozio conseguente, che dovranno essere determinati nel merito dal giudice ordinario.

Così precisata la portata della disposizione denunciata, cadono tutte le censure di costituzionalità svolte nell'ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. — Il T.A.R. dell'Abruzzo ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, che attribuisce al consiglio regionale il potere di provvedere, sentito il parere del comune interessato, alla convalida delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente (ministro dell'agricoltura fino al 1977, poi lo stesso consiglio regionale), sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della legge.

2. — La questione non è fondata.

Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata non è «conforme ai precetti costituzionali di logica dell'intero sistema», e quindi viola specificamente gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto attribuisce al consiglio regionale un potere di convalida di negozi radicalmente nulli, in contrasto col principio fondamentale di insanabilità della nullità (art. 1423 cod. civ.), nonchè col principio di esclusione della potestà legislativa regionale in materia di rapporti intersoggettivi privati.

La censura si fonda sulla massima giurisprudenziale che afferma la nullità radicale (nel senso di inesistenza giuridica) dell'atto di autorizzazione ad alienare terre di uso civico non preceduto dall'individuazione formale della categoria di appartenenza: massima già ritenuta da questa Corte (sent. n. 221 del 1992) non sostenibile almeno nel caso in cui risulti da indici sicuri che il terreno *de quo* deve essere classificato nella prima delle due categorie indicate dall'art. 11 della legge n. 1766 del 1927. In questo caso l'assegnazione a categoria, poichè non ha funzione determinante della destinazione del terreno a bosco o pascolo, nemmeno ha efficacia costitutiva della sua condizione giuridica di alienabilità, onde la mancanza dell'atto-presupposto produce solo un vizio procedimentale del provvedimento autorizzativo dell'alienazione. Perciò l'autorizzazione può essere convalidata dal consiglio regionale in quanto organo competente sia a emanare l'atto viziato, sia a porre in essere l'atto - presupposto dell'assegnazionea categoria.

La norma impugnata disciplina l'esercizio di questo potere di convalida di atti amministrativi annullabili, di guisa che essa non porta alcuna deroga al principio dell'art. 1423 cod. civ. La convalida dell'atto autorizzativo non equivale, come pensa il giudice remittente, a sanatoria della nullità del negozio autorizzato. Nei limiti (che rimangono impregiudicati) in cui la convalida ha efficacia retroattiva, il negozio autorizzato deve considerarsi non già convalidato, bensì *ab origine* validamente stipulato.

3. — Un motivo ulteriore di censura è tratto dal fatto che l'autorizzazione di cui è causa è stata convalidata dal consiglio regionale quando il contratto di vendita era già stato dichiarato nullo dal Commissario per la liquidazione degli usi civici dell'Aquila con sentenza (esecutiva) 23 maggio 1986 e in pendenza del ricorso per cassazione contro la sentenza confermativa (per motivi di rito) 23 giugno 1988 della Corte d'appello di Roma. Il giudice *a quo* lamenta che, in seguito alla convalida dell'autorizzazione, «la sentenza commissariale risulta resa inutilmente, a danno dei partecipanti all'uso civico che avevano adito il Commissario», onde la norma contestata violerebbe anche il principio di tutela giurisdizionale dei diritti garantito dall'art. 24 della Costituzione

Nemmeno questo motivo merita accoglimento. La norma in esame non pregiudica in alcun modo la questione dei limiti di retroattività tra le parti della convalida, e precisamente la questione se la retroattività sia impedita non soltanto da una sentenza di annullamento dell'autorizzazione o di nullità del negozio autorizzato già passata in giudicato al momento della delibera di convalida, ma anche dalla pendenza in questo momento di un giudizio di impugnativa della delibera non ancora concluso da una sentenza definitiva.

Tale questione — risolta dall'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con riguardo solo agli atti viziati di incompetenza — è rimessa interamente al giudice dell'impugnativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 117 e 118 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0653

N. 238

Ordinanza 18-27 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Assenza arbitraria - Punibilità - Richiesta del comandante di Corpo - Identica questione già decisa (ordinanza n. 495/1991) - Carattere meramente processuale della richiesta - Manifesta infondatezza.

(C.P.M.P., artt. 147 e 123 in riferimento all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 147 e 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 dello stesso codice, promossi con quattro ordinanze emesse dal Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 735 e 736 del registro ordinanze 1991 e nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali a carico di imputati del reato di allontanamento illecito dal Corpo, il Tribunale militare di Padova, con tre ordinanze rispettivamente emesse il 9 ottobre (R.O. n. 736/1991), il 5 novembre (R.O. n. 22/1992), ed il 17 settembre del 1991 (R.O. n. 23/1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, nella parte in cui — in riferimento all'art. 260 del medesimo codice — pone la richiesta del comandante di Corpo quale condizione di procedibilità per il reato;

che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di punibilità e non già di procedibilità;

che ciò premesso, il giudice *a quo* fonda la censura proprio sulla ipotesi di reato costituita dall'assenza arbitraria (di durata compresa tra uno e cinque giorni) in quanto, a causa del collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe «i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice»;

che identica questione è stata sollevata con ordinanza emessa il 30 settembre 1991 (R.O. n. 735/1991) dal Tribunale militare di Padova, sotto i medesimi profili, con riguardo all'art. 123 del codice penale militare di pace (sempre posto in correlazione con l'art. 260 del medesimo codice) che regola l'analoga ipotesi di omessa presentazione in servizio;

che nei giudizi introdotti dalle ordinanze nn. 735 e 736 del 1991, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria d'infondatezza;

Considerato che i giudizi, per analogia ed identità dell'oggetto debbono essere riuniti;

che la questione relativa all'art. 147 del codice penale militare di pace è stata già decisa da questa Corte con ordinanza n. 495 del 1991, sulla base del carattere esclusivamente processuale delle richieste *de qua*, più volte sottolineato anche in altre decisioni;

che ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve giungersi per la questione concernente l'art. 123 del codice penale militare di pace, anch'essa sollevata per sollecitare un riesame della giurisprudenza costituzionale e prospettata senza argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dallo stesso Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0654

N. 239

Ordinanza 18-27 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Gestione speciale artigiani - Pensione diretta - Contitolarità di pensione di riversibilità corrisposta dal Fondo speciale coltivatori diretti - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 165/1992) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1991 dal Pretore di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Assunta Lanci ed I.N.P.S., iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare di pensione diretta di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità che le veniva corrisposta dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Lanciano, con ordinanza emessa l'8 novembre 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui, malgrado le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia, preclude detta integrazione;

Considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima *in parte qua* da questa Corte con sentenza n. 165 del 1992;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0655

N. 240

Ordinanza 18-27 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Assegno a vuoto - Fallito - Punibilità - Analoghe questioni già decise (sentenza n. 32/1992 e ordinanza n. 172/1992) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 8 e 11, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 («Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari») promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 luglio 1991 dal Pretore di Pescara nel procedimento penale a carico di Dragani Antonio iscritta al n. 725 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 7 novembre 1991 dal Pretore di Tortona nel procedimento penale a carico di Gatti Mario iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Dragani Antonio imputato del reato di emissione di assegni bancari senza copertura, il Pretore di Pescara con ordinanza del 17 luglio 1991 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11, della legge 15 dicembre 1990 n. 386 sulla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, nella parte in cui fanno conseguire l'effetto della procedibilità dell'azione penale per mancato pagamento delle somme previste dall'art. 4 della legge medesima, allorquando imputato è un imprenditore sottoposto, durante il decorso dei termini di cui all'art. 11 cit., a procedura di amministrazione controllata;

che ad avviso del giudice rimettente sussisterebbe una disparità di trattamento (art. 3 Cost.) ed una limitazione del diritto di difesa (art. 27 — ma, *rectius*, 24 — secondo comma, Cost.) in danno dell'imputato ammesso all'amministrazione controllata , rispetto a quello che a tale procedura non sia assoggettato, per il fatto che nei suoi confronti l'azione penale è procedibile nonostante egli si sia venuto a trovare nella particolare situazione giuridica che non gli consente di effettuare i pagamenti delle somme previste dal cit. art. 4;

che nel corso del giudizio di opposizione a decreto penale di condanna di Gatti Mario per l'emissione di assegni bancari senza copertura, il Pretore di Tortona con ordinanza del 7 novembre 1991 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n.386 sulla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari nella parte in cui non esclude la procedibilità nei confronti dell'imputato che, successivamente alla commissione del reato di emissione di assegno bancario senza provvista, sia stato dichiarato fallito venendo così a trovarsi nell'impossibilità di provvedere al pagamento della somma portata dall'assegno, degli interessi, della penale e delle spese;

che ad avviso del giudice rimettente sussisterebbero violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e disparità di trattamento (art. 3 Cost.) in danno del fallito per il fatto che nei suoi confronti si deve procedere nonostante quest'ultimo si sia venuto a trovare nella particolare situazione giuridica che non gli consente di disporre del suo patrimonio;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione di costituzionalità (perchè viene richiesto alla Corte un intervento addittivo in una materia che vede come possibili varie soluzioni) e sostenendo nel merito l'infondatezza della questione atteso che la condizione di fallito rientra nel novero degli *status* riconducibili al fatto dell'interessato e non a situazioni di caso fortuito o di forza maggiore;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di contenuto;

che la censura di incostituzionalità sollevata con l'ordinanza del pretore di Pescara, nella parte in cui si riferisce all'art. 8 della citata legge n. 386 del 1991, è manifestamente inammissibile perchè tale disposizione (che contiene la disciplina a regime della condizione di procedibilità dell'azione penale in caso di emissione di assegno senza provvista) trova applicazione soltanto ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge medesima, mentre dall'ordinanza risulta trattarsi di reato commesso prima di tale data;

che parimenti la medesima censura, riferita all'art. 11 della legge stessa (che detta disposizioni transitorie per i reati di emissione di assegno senza provvista commessi prima della sua entrata in vigore), è manifestamente inammissibile avendo già questa Corte ritenuto prima inammissibile (con sentenza n. 32 del 1992) e poi manifestamente inammissibile (con ordinanza n. 172 del 1992) analoga questione di costituzionalità relativamente alla posizione dell'imputato fallito, alla quale è del tutto assimilabile, al fine che interessa, la posizione dell'imputato assoggettato alla procedura concorsuale dell'amministrazione controllata; nè l'indicazione da parte del giudice rimettente dell'ulteriore parametro costituito dall'art. 24, secondo comma, Cost. introduce nuovi e diversi profili di valutazione;

che per la medesima ragione è altresì inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Tortona;

che pertanto entrambe le questioni sono manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di costituzionalità degli artt. 8 e 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevate dal pretore di Pescara e dal pretore di Tortona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0656

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 21

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato depositato in cancelleria il 25 maggio 1992
(del Consiglio superiore della magistratura)

Conflitto di attribuzione tra Consiglio superiore della magistratura e il Ministro di grazia e giustizia - Rifiuto opposto dal Ministro di grazia e giustizia di dare corso mediante la proposta del relativo decreto del Presidente della Repubblica, alla nomina del presidente della corte d'appello di Palermo, nella persona del dott. Pasquale Giardina, deliberata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell'11 dicembre 1991 - Indebita invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita del Consiglio superiore della magistratura in ordine a provvedimento attinente lo *status* giuridico di un magistrato, quale il conferimento di incarico direttivo, denunciata sul presupposto della natura non vincolante del «previo concerto» con Ministro di grazia e giustizia, richiesto dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 195/1958 - Subordinatamente, richiesta alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale di detta norma ove interpretata nel senso di attribuire carattere vincolante al «previo concerto» col Ministro di grazia e giustizia, nonché della norma che prevede che i provvedimenti deliberati dal Consiglio siano emanati con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia o con decreto dello stesso Ministro, in quanto consente a quest'ultimo di sindacare la legittimità delle deliberazioni del Consiglio e di non darvi corso se da lui ritenute illegittime.

(Rifiuto opposto dal Ministro di grazia e giustizia di dare corso alla nomina del presidente della corte d'appello di Palermo, nella persona del dott. Pasquale Giardina, delberata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell'11 dicembre 1991).

(Cost., artt. 104, 105 e 110; legge 24 marzo 1958, n. 195, artt. 11, terzo comma, e 17, primo comma).

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato del Consiglio superiore della magistratura, in persona del vice presidente (a ciò delegato dal presidente con nota del 28 gennaio 1992) prof. Giovanni Galloni, autorizzato con deliberazione del Consiglio in data 29 gennaio 1992, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Paolo Barile e prof. Valerio Onida, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gualtiero Rueca in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato in calce al presente atto, contro il Ministro di grazia e giustizia *pro-tempore* nonché contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in relazione al rifiuto opposto dal Ministro della giustizia di dare corso, mediante la proposta del relativo decreto del Presidente della Repubblica, alla nomina del presidente della corte d'appello di Palermo, nella persona del dott. Pasquale Giardina, deliberata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell'11 dicembre 1991, rifiuto di cui il Consiglio ha avuto notizia attraverso il messaggio ad esso indirizzato dal Presidente della Repubblica in data 17 dicembre 1991, al quale è allegato il testo della lettera indirizzata dal Ministro allo stesso Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1991.

FATTO

In data 21 maggio 1991, approssimandosi la cessazione dal servizio, per collocamento a riposo, del dott. Carmelo Conti, Presidente della corte d'appello di Palermo, veniva aperto, mediante pubblicazione della vacanza, il procedimento per la copertura del posto in questione, invitando i magistrati che intendessero concorrere a presentare domanda entro il 10 giugno 1991 (doc. 1). Pervennero sedici candidature.

Nella seduta della commissione per il conferimento degli uffici direttivi in data 2 luglio 1991 il relatore dott. Criscuolo, illustrate le candidature con riferimento ai rispettivi curricola, ai pareri emessi dai consigli giudiziari, alle note e alla documentazione esistenti nei rispettivi fascicoli personali, concludeva proponendo la nomina del dott. Pasquale Giardina, procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Caltanissetta (doc. 2). La commissione disponeva l'audizione dei dott. Giardina e Palmeri, i due candidati più anziani fra quelli legittimati ad aspirare all'ufficio (doc. 2); le audizioni avevano luogo in data 9 luglio 1991 (doc. 3).

In data 16 luglio 1991 la commissione, a maggioranza, con tre voti a favore del dott. Giardina, due voti a favore del dott. Palmeri e una astensione, deliberava di proporre il conferimento dell'ufficio al dott. Giardina, e approvava all'unanimità la relativa motivazione (doc. 4). In essa si rilevava fra l'altro, in sede di valutazione comparativa degli aspiranti, che il dott. Giardina prevaleva (oltre che sugli altri aspiranti) sul dott. Palmeri sia sotto il profilo attitudinale,

con riferimento all'esercizio già da tempo, da parte del solo dott. Giardina, di funzioni direttive superiori; agli elementi di omogeneità specifica del profilo professionale rispetto all'ufficio da ricoprire, avendo il solo dott. Giardina già prestato servizio presso la corte d'appello come presidente di sezione per ben ventidue anni e per un triennio anche con funzioni vicarie di Presidente della stessa Corte d'appello di Palermo; alla maggior polivalenza funzionale rivelata dal dott. Giardina, per la molteplicità di esperienze, estese anche al settore requirente (cfr. doc. 4, pagg. 16-18); sia sotto il profilo dell'anzianità (il dott. Giardina è in magistratura dal 1° ottobre 1947, e fu nominato alle funzioni direttive superiori dal 1° ottobre 1975; il dott. Palmeri è in magistratura dal 3 febbraio 1950, e fu nominato alle funzioni direttive superiori con nomina retrodatata al 3 febbraio 1978).

La minoranza della commissione (dott. Fenizia e prof. Marconi) presentava a sua volta una relazione dissenziente nella quale proponeva il conferimento dell'ufficio al dott. Palmeri (doc. 5).

In data 18 luglio 1991 il Consiglio, investito della pratica sulla base dell'allora vigente art. 22, secondo comma, del regolamento interno (secondo cui «il Consiglio esprime alla commissione il proprio avviso; la commissione procede, quindi, al concerto con il Ministro e ne riferisce al Consiglio, che delibera», con diciotto voti favorevoli, dodici contrari e due astensioni esprimeva avviso favorevole alla proposta della commissione di conferire l'ufficio al dott. Giardina (doc. 6).

In data 19 luglio 1991 il presidente della commissione per il conferimento degli uffici direttivi trasmetteva al Ministro, per il previsto concerto, gli avvisi espressi dal C.S.M. per il conferimento di alcuni uffici direttivi, fra cui quello di presidente della corte d'appello di Palermo (doc. 7).

Con nota senza data (ma del 30 luglio 1991) indirizzata al Presidente della Repubblica e al Consiglio superiore della magistratura (doc. 8) il Ministro della giustizia, richiamato l'art. 11, terzo comma, della legge n. 195/1958, ad avviso del Ministro stesso inteso a «garantire l'interesse pubblico, di cui il Ministro è portatore, a che alla dirigenza degli uffici giudiziari siano proposti magistrati idonei ad organizzare ed a dirigere quei servizi di cui il Ministro è responsabile secondo l'art. 110 della Costituzione, ferma restando l'autonomia della decisione finale da parte del *plenum* del C.S.M.», faceva rilevare che la «prassi invalsa da qualche tempo» (ma in realtà codificata nel vecchio art. 22, secondo comma, del regolamento) di concordare la proposta tra commissione e *plenum* e solo successivamente di comunicarla al Ministro, avrebbe «alterato in radice» il concerto tra il Ministro e la commissione imposto dalla legge e il «dovere di concorrere alla proposta da parte del Ministro tramutato in potere o diritto di assenso o di veto»; sosteneva poi che fosse necessario «modificare questa prassi e ristabilire la procedura conforme alla lettera e allo spirito dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195».

Lo stesso 30 luglio 1991 il vice presidente del Consiglio rispondeva al Ministro (doc. 9) ricordando che la prassi richiamata dal Ministro si fondava sull'art. 22 del regolamento, ed era stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza amministrativa. Annunciava tuttavia che avrebbe sottoposto le questioni sollevate dal Ministro all'esame delle commissioni competenti, come in effetti avvenne.

Con nota del 5 agosto 1991 (doc. 10) il Presidente della Repubblica, riferendosi alla lettera del Ministro, annunciava di ritenere necessario non porre all'ordine del giorno del Consiglio provvedimenti attinenti al conferimento di uffici direttivi e non procedere all'emanazione di decreti relativi a tali conferimenti se le deliberazioni del Consiglio e degli organi che ne costituiscono il presupposto non fossero stati adottati «con procedure che non si prestino a critiche sotto il profilo del rispetto delle competenze degli organi partecipanti».

Con nota del 9 aprile 1991 (doc. 11) il vice presidente assicurava di avere dato comunicazione della lettera presidenziale al *plenum* e di avere invitato la commissione regolamento a pronunciarsi con sollecitudine onde evitare la paralisi che altrimenti si sarebbe determinata nelle nomine ad uffici direttivi; e allegava l'elenco degli uffici direttivi sulla cui copertura il *plenum* aveva già espresso avviso ai sensi del vecchio art. 22, secondo comma, del regolamento, e per cui si era in attesa del concerto del Ministro (all. *A*), nonché l'elenco degli uffici sui quali il C.S.M. aveva già definitivamente deciso dopo il concerto del Ministro e per i quali si era in attesa del decreto presidenziale conseguente (all. *B*). Tra i primi risultava, insieme ad altri nove uffici, quello di presidente della corte d'appello di Palermo.

Il 18 settembre 1991 il Ministro faceva pervenire al vice presidente del Consiglio una lettera (doc. 12) nella quale assicurava, rendendosi «interprete delle esigenze e dell'urgenza prospettatemi di ricoprire al più presto taluni importanti uffici direttivi», il proprio assenso alle deliberazioni del Consiglio (adottate ai sensi del citato art. 22, secondo comma, del regolamento) concernenti gli uffici di Presidente della corte d'appello di Roma, di presidente della corte d'appello di Catanzaro e di presidente di sezione della Corte di cassazione (tre posti); contemporaneamente annunciava che, sino a quando la relativa procedura non fosse stata «resa conforme alla lettera e allo spirito della legge ed ai principi costituzionali», egli non intendeva «prendere in considerazione altri provvedimenti adottati secondo il vigente regolamento perché in contrasto con la legge».

Tale atteggiamento creava una singolare situazione di «blocco», incidente sulla copertura di vari uffici direttivi, fra i quali quello qui in questione. Poiché, fra l'altro, ogni eventuale modifica regolamentare non avrebbe potuto incidere su procedure o fasi di procedure già svoltesi, non risultava chiaro il senso di tale «blocco».

Il Consiglio si faceva carico della situazione nelle sedute del 25 settembre, del 2 ottobre e del 3 ottobre 1991. In quest'ultima data il Consiglio approvava una risoluzione in cui si affermava «la necessità che siano definite senza alcun ritardo le procedure per il conferimento degli uffici direttivi per le quali è già stato richiesto al Ministro di grazia e giustizia il concerto di base alla disciplina vigente, sulla quale non potrebbero in alcun modo incidere le eventuali modifiche regolamentari»; si giudicava che la problematica sollevata dal Ministro richiedesse una rapida definizione; e si segnalava dunque al Ministro «l'esigenza di un sollecito perfezionamento delle procedure già avviate di conferimento degli uffici direttivi secondo il regolamento vigente» (doc. 12).

Nella stessa data del 3 ottobre il Consiglio adottava poi una delibera di modificazione dell'art. 22 del proprio regolamento interno, sostituendo i primi due commi con i seguenti: «Per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, la commissione competente, previa apposita deliberazione, indica al Ministro l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedano e procede al concerto. All'esito riferisce al Consiglio che delibera».

La modifica regolamentare veniva emanata con decreto del Presidente 17 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1991.

Nonostante la sollecitazione avanzata dal Consiglio con la riferita risoluzione del 3 ottobre, solo in data 11 novembre il capo di gabinetto del Ministro della giustizia comunicava le «osservazioni» del Ministro circa le nomine a due uffici direttivi, fra cui quello di presidente della corte d'appello di Palermo, sottolineando che si trattava «dei soli due procedimenti residui in tema di incarichi direttivi ancora istruiti secondo la precedente prassi», e facendo «riserva di inviare entro breve tempo una nota relativa alle modalità della nuova procedura» (doc. 13).

In particolare il Ministro dissentiva dalla valutazione del Consiglio circa la nomina del presidente della corte d'appello di Palermo, ritenendo che l'esame comparato dei candidati inducesse a preferire il dott. Palmeri, e ciò sulla base di motivazioni che sostanzialmente ricalcavano quelle della minoranza dissenziente della commissione e del Consiglio. La nota concludeva affermando che il Ministro non riteneva «di dare il concerto al conferimento dell'ufficio direttivo superiore di presidente della corte d'appello di Palermo al dott. Pasquale Giardina» (doc. 14).

Nella seduta del 18 novembre 1991 la commissione per il conferimento degli uffici direttivi deliberava di proporre la pratica al *plenum* invitandolo a deliberare fra le due proposte, quella originaria della commissione, su cui il *plenum* aveva già espresso il proprio avviso favorevole (per la nomina cioè del dott. Giardina) e quella del Ministro (favorevole al dott. Palmeri) (doc. 15).

Nella seduta dell'11 dicembre 1991 il Consiglio, dopo aver approvato, con ventitre voti a favore, tre contrari e due astenuti, la proposta favorevole a procedere alla deliberazione definitiva del Consiglio sulla pratica in oggetto, deliberava, con dodici voti a favore, sette contrari e dieci astensioni, di conferire l'ufficio direttivo superiore di presidente della corte d'appello di Palermo al dott. Pasquale Giardina (doc. 16). Tale delibera veniva comunicata al Ministro in data 12 dicembre 1991 (doc. 17).

In data 17 dicembre 1991 perveniva al Consiglio un messaggio del Presidente della Repubblica (doc. 18) al quale era allegata copia della lettera 14 dicembre 1991 a lui indirizzata dal Ministro di grazia e giustizia, con cui questi chiedeva al Presidente «un intervento autorevole e urgente» in relazione a «decisioni abnormi assunte in modo illegittimo dal Consiglio superiore della magistratura».

Il Ministro proseguiva affermando di non avere mai negato che la decisione finale sulle nomine spetti al Consiglio, ma di rivendicare il rispetto dell'art. 11 della legge, secondo cui il Consiglio delibera su proposta della competente commissione formulata di concerto col Ministro. Il Ministro annunciava dunque di considerare la delibera del Consiglio «irrecevibile».

Trascuriamo qui le ulteriori esternazioni polemiche del Ministro, contenute in detta nota, intese in parte a contestare il comportamento del C.S.M., bollato con parole pesanti, in parte a sostenere un criterio meritocratico nella determinazione della carriera dei magistrati, argomento quest'ultimo del tutto estraneo al contendere, posto che, fra l'altro, la nomina per l'ufficio in questione era stata espressamente motivata in rapporto alle attitudini prima che all'anzianità del candidato prescelto.

Il messaggio presidenziale cui era allegata la nota del Ministro comunicava che quest'ultimo non intendeva proporre l'emanazione del decreto, poiché riteneva «invalida la deliberazione adottata dal Consiglio superiore»; precisava che, essendo il decreto di conferimento dell'ufficio direttivo un atto non di iniziativa presidenziale ma di

iniziativa ministeriale, «essenziale e decisivo, sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale, è la risoluzione del Ministro di formulare o meno la relativa proposta»; sottolineava che il Ministro aveva rilevato nella specie che il Consiglio aveva deliberato «su proposta sulla quale non era stato raggiunto il prescritto concerto tra commissione e Ministro»; affermava di condividere il giudizio dato al riguardo dal Ministro, in quanto «la natura dell'atto, nel quale devono concorrere le due volontà, quella della commissione e quella del Ministro, escluderebbe che l'intervento del Ministro, allo stato attuale della legislazione, possa essere qualificato come un parere obbligatorio e non vincolante perché, mancando il concorso della volontà del Ministro, l'atto non può considerarsi formato»; che l'unica interpretazione possibile della normativa regolamentare in tema di conferimento degli uffici direttivi sarebbe «nel senso che il Consiglio superiore non può che deliberare su proposte sulle quali sia intervenuto il concerto tra commissione e Ministro».

Il Presidente precisava peraltro che l'invito al Consiglio di pervenire, in ordine alla nomina *de qua*, ad «una valida deliberazione adottata su proposta formulata di concerto tra commissione e Ministro» non escludeva che «il Consiglio superiore possa ben esaminare i modi legittimi per contrastare — ormai solo sul piano giurisdizionale — la decisione del Ministro di grazia e giustizia ... di considerare illegittima la deliberazione e, conseguentemente, di non formulare la proposta di emanazione del relativo decreto».

Dopo attento esame di tali documenti e della situazione delineata, nell'ambito della commissione per gli incarichi direttivi e della commissione riforma, nella seduta del 29 gennaio 1992 il Consiglio superiore deliberava di proporre, per la mancata esecuzione della delibera consiliare concernente il conferimento dell'ufficio direttivo in questione, l'elevazione di conflitto di attribuzioni avanti alla Corte costituzionale (doc. 19).

Con nota in data 28 gennaio 1992, il Presidente della Repubblica conferiva al vice presidente la delega a sottoscrivere il ricorso per conflitto di attribuzione e ogni altro conseguente atto processuale (doc. 20).

Col presente atto il Consiglio propone tale ricorso, sorretto dalle seguenti ragioni di

DIRITTO

1. — Sulla ammissibilità del ricorso.

Nessun dubbio può sussistere in ordine alla ammissibilità del presente ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato.

Il conflitto, infatti, insorge fra il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro di grazia e giustizia, per la definizione delle competenze spettanti al primo, ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, in ordine al conferimento di un ufficio direttivo, nonché per la definizione della controversia insorta a seguito del rifiuto, da parte del Ministro di giustizia, di dare corso alla nomina deliberata dal Consiglio, attraverso la proposta del relativo decreto presidenziale.

Dal punto di vista soggettivo, il ricorrente Consiglio è organo — comunque lo si voglia classificare — sicuramente investito di poteri direttamente dalla Costituzione (art. 105), e competente a dichiarare in via definitiva la volontà in cui si esprime l'esercizio di tali poteri (art. 37, primo comma, della legge n. 87/1953).

Quanto al Ministro, si tratta dell'organo del Governo i cui poteri sono espressamente delineati nei riguardi di quelli del Consiglio superiore dall'art. 110 della Costituzione, e il cui comportamento (sostanziatosi nell'espresso rifiuto di dare corso al conferimento dell'ufficio direttivo, deliberato dal Consiglio) si pone come diretta causa di menomazione dell'esercizio, da parte del Consiglio superiore, delle attribuzioni ad esso spettanti in ordine al conferimento degli uffici direttivi.

Sussistono dunque i presupposti del conflitto sotto il profilo dei soggetti legittimati ad esserne parte.

Parimenti sussistono i presupposti oggettivi del conflitto, consistenti nell'essere la controversia relativa alla delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per il Consiglio e per il Ministro dalle norme costituzionali: poiché, come si è detto, l'oggetto del contendere è, appunto, la questione se il Ministro possa legittimamente rifiutare di dare corso ad una deliberazione del Consiglio di conferimento di ufficio direttivo. Ovvero se tale rifiuto non configuri invece una illegittima menomazione dell'attribuzione spettante al Consiglio ai sensi dell'art. 105 della Costituzione; nonché la questione se il Consiglio abbia, ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, il potere di deliberare il conferimento di un ufficio direttivo ad un magistrato, anche se il Ministro, investito della proposta della commissione, abbia rifiutato il proprio concerto, esprimendosi viceversa a favore di altro magistrato, ovvero se invece tale rifiuto del Ministro impedisca la deliberazione consiliare di conferimento dell'ufficio.

2. — Sulla illegittimità del rifiuto ministeriale di dare corso alla delibera del Consiglio.

Come si è narrato nella parte in fatto del presente ricorso, la controversia trae origine dall'espresso rifiuto del Ministro di grazia e giustizia di dare corso, mediante la proposta del relativo decreto presidenziale, alla deliberazione del Consiglio di conferimento dell'ufficio direttivo di presidente della corte d'appello di Palermo, adottata l'11 dicembre 1991.

Come è noto l'art. 17 della legge n. 195/1958 stabilisce che i provvedimenti deliberati dal Consiglio superiore concernenti i magistrati, ivi compresi quelli di nomina agli uffici direttivi, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia, «in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore» (o, nei casi previsti dalla legge, con decreto del Ministro).

La legge non precisa se il decreto del Presidente della Repubblica debba essere emanato su proposta (oltre che con la controfirma) del Ministro: ma la prassi è precisamente in questo senso, come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica nel messaggio del 17 dicembre 1991 (doc. 18).

Il significato e la portata del decreto presidenziale, e quindi della correlativa proposta ministeriale, sono stati chiariti dalla sentenza n. 44/1968 di questa Corte, la quale, chiamata a decidere il dubbio di costituzionalità avanzato riguardo a detto art. 17 della legge istitutiva del C.S.M., sotto il profilo della violazione delle attribuzioni costituzionali del Consiglio, dichiarò la questione non fondata con una pronuncia di tipo sostanzialmente interpretativo, chiarendo cioè che in tanto la previsione dell'intervento ministeriale e presidenziale deve ritenersi non incostituzionale, in quanto esso va inteso come finalizzato alla mera dichiarazione all'esterno di una volontà interamente ed esclusivamente formatasi con la delibera consiliare, e quindi in vista di una mera integrazione dell'efficacia dell'atto, allo scopo di far rivestire a questo la forma (di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro) propria degli atti amministrativi, consentendo l'esplicazione su di esso dei controlli finanziari e giurisdizionali che si esercitano appunto sugli atti amministrativi (cfr. anche la sentenza n. 168/1963).

Chiarì dunque la Corte che in gli atti artt. 105, 106, 107 e 110 della Costituzione «attribuiscono proprio alla sola competenza del Consiglio superiore della magistratura tutti i provvedimenti di stato comunque riguardanti i magistrati»; e che «una volta avvenuta la comunicazione dei singoli atti di esercizio di tali poteri "quelli deliberativi del Consiglio", si determina un dovere giuridico a carico dell'esecutivo di renderli concretamente operanti mediante l'emanazione di appositi decreti che ne adottino integralmente il contenuto», onde «le dette deliberazioni, se nei confronti dei loro destinatari e dei terzi esplicano effetti solo dalla data di emanazione dei decreti, nei rapporti invece con gli organi esecutivi sono, dal momento stesso della loro comunicazione a questi ultimi, produttivi della pretesa da parte dell'organo deliberante alla loro adozione».

Gli atti in questione, in altri termini, benché assumano la forma di decreto presidenziale, proposto e controfirmato dal Ministro, non sono classificabili fra gli atti sostanzialmente governativi, per i quali spetta al Ministro o al Consiglio dei Ministri la deliberazione e al Presidente della Repubblica la emanazione, in quanto la postestà deliberativa è in questi casi attribuita ad un organo — il Consiglio superiore della magistratura — estraneo al Governo. Il successivo intervento del Ministro e del Capo dello Stato si colloca esclusivamente, con carattere di obbligatorietà, nella fase della semplice esternazione del provvedimento.

Stando così le cose, è chiaro come non possa riconoscersi al Ministro, chiamato a dare corso alla deliberazione del Consiglio, alcun potere di assenso o di partecipazione sostanziale al provvedimento, che è espressione di una funzione interamente ed esclusivamente attribuita dalla Costituzione al Consiglio medesimo.

Ma nemmeno potrebbe ritenersi che il Ministro resti libero di rifiutare di dare corso al provvedimento allegando una ipotetica illegittimità di esso. Il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti deliberati dal C.S.M. spetta infatti alla Corte dei conti da un lato, al giudice amministrativo dall'altro, quest'ultimo su ricorso di qualsiasi soggetto interessato.

Un potere di controllo attribuito al Ministro comporterebbe una lesione dell'indipendenza costituzionale dell'organo di governo della magistratura, e ad una ingerenza proprio di quel potere esecutivo, la sottrazione al quale dei compiti di amministrazione concernenti lo *status* dei magistrati è la ragione d'essere della previsione costituzionale dei poteri deliberativi del C.S.M.

Anche se si volesse e si potesse configurare un sindacato di legittimità del Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto, analogo a quello che può riconoscersi al Presidente nei confronti dei provvedimenti governativi pure emanati in forma di decreti presidenziali — sindacato che evidentemente non potrebbe andare al di là di una richiesta di riesame, con obbligo di emanare l'atto ove l'organo competente confermi la propria deliberazione — siffatto sindacato dovrebbe comunque essere esercitato dal Capo dello Stato, sullo schema di decreto doverosamente proposto dal Ministro in conformità alla deliberazione consiliare. Non potrebbe invece configurarsi un analogo sindacato da parte del Ministro.

Un rifiuto da parte del Ministro di dare corso alla deliberazione del Consiglio, attraverso la proposta del relativo decreto ad esso conforme, è dunque in ogni caso da escludersi.

Al più potrebbe ammettersi che il Ministro non dia corso a deliberazioni del C.S.M. giuridicamente inesistenti, in quanto mancanti di elementi essenziali per la loro formazione (si pensi al coso di scuola di un provvedimento che fosse stato adottato solo in commissione, e non deliberato dal *plenum* del Consiglio). Non può invece ammettersi un rifiuto di dar seguito a deliberazioni effettivamente adottate dal Consiglio.

Ora, nella specie, il Ministro pretenderebbe invece di esercitare un sindacato sulla legittimità del provvedimento di nomina deliberato dal Consiglio, allegando una (supposta) irregolarità delle procedure seguite. Ma poiché egli non alcun potere di sindacato sulle delibere consiliari, il rifiuto di dare corso al provvedimento si configura come illegittimo e lesivo delle attribuzioni costituzionali del Consiglio.

Non varrebbe osservare in contrario che il Ministro dovrebbe poter reagire, rifiutando di dare corso al provvedimento, a quella che egli ritenesse una menomazione della competenza ad esso attribuita di concorrere col «concerto» alla proposta dell'atto.

Infatti, in primo luogo, l'intervento del Ministro nel procedimento non è previsto dalla Costituzione, ma dalla sola legge ordinaria (l'art. 11 della legge n. 195/1958), e non costituisce perciò l'oggetto di una attribuzione costituzionale del Ministro. Tanto meno potrebbe ammettersi che il Ministro eserciti in questa sede una sindacato sulla conformità del procedimento seguito alle norme del regolamento interno del Consiglio, la cui osservanza (anche a non volere ammettere una competenza esclusiva del Consiglio in proposito, che pure deriverebbe da una applicazione degli stessi principi che la Corte ha affermato a riguardo degli *interna corporis* delle Camere nella sentenza n. 9/1959, tenendo conto che il Consiglio superiore è anch'esso organo dotato di indipendenza costituzionalmente garantita) potrebbe al più essere sindacata in sede di controllo giurisdizionale sul decreto emanato in conformità alla deliberazione consiliare.

In ogni caso, come si è detto, l'ipotetica violazione delle norme (ordinarie e regolamentari) concernenti l'intervento del Ministro, anche se desse luogo ad una illegittimità della deliberazione, non consentirebbe che di tale illegittimità si faccia giudice il Ministro stesso allorquando è chiamato all'adempimento dovuto della formazione del decreto. Tale ipotetica illegittimità potrebbe e dovrebbe essere casomai sindacata nella sede propria, in particolare davanti al giudice amministrativo, al quale qualunque interessato potrebbe fare ricorso. Parimenti, anche se vi fosse (ma non vi è) una competenza costituzionale del Ministro dell'ambito del procedimento, che il Ministro stesso ritenesse violata, egli potrebbe ricorrere al rimedio del conflitto di attribuzioni nei confronti del Consiglio: ma non potrebbe mai ammettersi che sia il Ministro stesso, per così dire, a farsi giustizia da sé, rifiutando di proporre il decreto in nome di una supposta, e da lui ritenuta, illegittimità della deliberazione consiliare.

In definitiva, dunque, il rifiuto del Ministro, nella specie, di adempiere al dovere di proporre il decreto conforme alla delibera del Consiglio si configura — a prescindere dalla fondatezza o meno delle obiezioni che il Ministro ha formulato circa la regolarità e la legittimità della delibera consiliare — come una illegittima lesione delle attribuzioni costituzionali del Consiglio superiore.

Ove, d'altronde, l'art. 17 della legge n. 195/1958 dovesse intendersi — in contrasto con quanto da questa Corte ritenuto, in particolare nella sentenza n. 44/1968 — nel senso che esso conferisca al Ministro un potere di sindacato sulla legittimità delle deliberazioni del Consiglio, e quindi il potere di rifiutare di dare corso alle deliberazioni che esso Ministro ritenga illegittime, sarebbe inevitabile considerare tale art. 17 incostituzionale, per contrasto con gli artt. 104, 105 e 110 della Costituzione, in quanto ne discenderebbe una palese violazione dei principi di autonomia e indipendenza del Consiglio superiore e dell'ordine giudiziario, e una menomazione della esclusiva potestà riconosciuta al Consiglio di deliberare sui provvedimenti riguardanti i magistrati, ivi compresi i conferimenti di uffici direttivi. Tale questione di costituzionalità, in stretto subordine, è qui espressamente sollevata dal ricorrente Consiglio.

3. — Sulla portata del «concerto» ministeriale in ordine alle proposte di conferimento degli uffici direttivi.

Quanto si è osservato nel precedente paragrafo sarebbe di per sé sufficiente a fondare la dichiarazione di illegittimità del comportamento del Ministro per lesione delle attribuzioni costituzionali del Consiglio superiore.

In via subordinata, tuttavia, si fa valere in questa sede anche la illegittimità della pretesa avanzata dal Ministro, nella nota del 14 dicembre 1991 trasmessa al Consiglio dal Presidente della Repubblica, secondo cui il Consiglio non avrebbe avuto il potere di procedere alla nomina del dott. Pasquale Giardina in quanto su tale designazione il Ministro aveva negato il proprio «concerto».

La tesi del Ministro — chiaramente illustrata in detta nota e nel messaggio 17 dicembre 1991 del Presidente della Repubblica — è dunque che la norma dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195/1958, secondo cui in ordine a tali nomine il Consiglio delibera su proposta della commissione, formulata di concerto col Ministro stesso, comporta che il

Consiglio possa legittimamente deliberare il conferimento di un uffico direttivo ad un magistrato solo se su tale indicazione o candidatura sia intervenuto il positivo «concerto» ministeriale. Se ne deduce che, in mancanza di tale positivo «concerto» (come si è verificato nella specie) il Consiglio — poiché, evidentemente, deve comunque provvedere alla copertura del posto — sarebbe tenuto a chiedere alla commissione la formulazione di altra diversa proposta sulla quale venga raccolto il positivo «concerto» del Ministro.

Il riconoscimento espresso da parte del Ministro della «autonomia della decisione finale da parte del *plenum* del C.S.M.» (cfr. nota 30 luglio 1991, doc. 8; nonché nota 14 dicembre 1991, doc. 18) significherebbe dunque che il Consiglio sarebbe bensì autonomo, ma... solo nel decidere positivamente o negativamente su una proposta «concertata» col Ministro, non già nel decidere comunque sul conferimento dell'incarico, anche eventualmente ad un magistrato sul cui nome non si sia raccolto il positivo «concerto» del Ministro stesso.

Tale tesi, ancorché a prima vista possa apparire in qualche modo sostenuta dalla formulazione letterale dell'art. 11, terzo comma, della legge, è però in contrasto con l'univoca trentennale prassi del Consiglio; è infondata, in quanto conduce a dare alla legge un significato palesemente incostituzionale; e se mai dovesse invece accogliersi, condurrebbe necessariamente alla dichiarazione di incostituzionalità della stessa disposizione di legge.

Il punto di partenza per l'esame della questione non può che essere la Costituzione, e precisamente l'art. 105, ai cui sensi «spettano al Consiglio superiore ... le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati».

Che il conferimento degli uffici direttivi rientri fra i provvedimenti spettanti all'esclusiva competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 105 (e ciò, a prescindere dalla concezione più o meno estensiva che si abbia del compito del C.S.M. in generale, e del carattere tassativo o meno che si attribuisca alle competenze espressamente elencate) è sempre stato fuori discussione. E infatti la stessa legge n. 195/1958 (che pure, come si sa, non era certo ispirata ad una concezione estensiva dei poteri consiliari, né ad una visione restrittiva dei poteri del Ministro) incluse tali provvedimenti fra quelli demandati alla deliberazione del Consiglio, evidentemente ritenendo che ciò discendesse in modo necessario dall'art. 105 della Costituzione (in tal senso, espressamente, v. la recente sentenza di questa Corte n. 72/1991).

D'altra parte si tratta di una conclusione obbligata in base alla stessa lettera del disposto costituzionale. Il conferimento di un ufficio direttivo ad un magistrato è un atto di «assegnazione» del magistrato all'ufficio; ne comporta il «trasferimento»; e assai spesso va di pari passo con una «promozione».

È dunque un provvedimento che incide a pieno titolo sullo *status* del magistrato, comportando l'instaurarsi stabile e definitivo del rapporto organico in ordine all'ufficio in questione e il contemporaneo venir meno del rapporto organico in ordine all'ufficio precedente coperto dallo stesso magistrato.

Sostenere dunque, come pure si è cercato di fare di recente, che, attesi i compiti anche organizzativi dei capi degli uffici, la nomina di questi non sarebbe provvedimento costituzionalmente spettante al Consiglio, ma piuttosto riconducibile alla competenza del Ministro in ordine ai «servizi relativi alla giustizia» (art. 110 della Costituzione) significa contraddire in modo palese la lettera e la *ratio* delle disposizioni costituzionali.

Certamente ogni provvedimento di *status* dei magistrati (dalle assegnazioni di sede ai trasferimenti) è suscettibile di avere incidenze sull'organizzazione degli uffici: ma non per questo si può ritenere tali provvedimenti attratti nella competenza ministeriale, per quanto non retrittivamente intesa, in ordine ai «servizi relativi alla giustizia».

Le funzioni organizzative dei capi degli uffici, inoltre, non sono esclusive e neppure preminenti, poiché il primo e principale compito attribuito al titolare dell'ufficio direttivo è quello di esercitare la funzione giurisdizionale (giudicante o requirente) nella posizione appunto di preposto all'ufficio o di presidente di collegio (così il presidente di una corte d'appello presiede abitualmente i collegi di almeno una sezione della corte stessa); e sono in ogni caso così strettamente connesse all'esercizio delle funzioni giurisdizionali (si pensi ad esempio alla proposta e alla formazione delle «tabelle» degli uffici, o alla assegnazione degli affari alle sezioni e ai singoli magistrati), da dovere necessariamente essere affidate a magistrati prescelti dall'organo costituzionalmente chiamato a garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, vale a dire dal Consiglio superiore.

La legge n. 195/1958, fin dal suo testo originario, comprendeva infatti, come si è ricordato, il conferimento degli uffici direttivi fra le competenze deliberative del C.S.M. Solo che, mentre per gli altri provvedimenti di *status* prevedeva (art. 11, secondo comma) che il Consiglio potesse deliberare solo su richiesta del Ministro, per tali provvedimenti configurava un procedimento più complesso, snodantesi attraverso la proposta dell'apposita commissione, formulata di concerto col Ministro, e la deliberazione del *plenum*. Quindi la legge, si noti, lasciava al Consiglio, a questo riguardo, maggiore spazio — e corrispettivamente attribuiva al Ministro un ruolo minore — di quanto non facesse per gli altri provvedimenti di *status*: semplice compartecipazione, in esclusiva, non fase di proposta, contro esclusivo potere di richiesta. Ciò valga ad ulteriore smentita della tesi secondo cui la legge, in ordine agli uffici direttivi, avrebbe inteso valorizzare una supposta competenza ministeriale.

Come si sa, però, la disposizione dell'art. 11, secondo comma, della legge, che vincolava il Consiglio a deliberare solo su iniziativa del Ministro, venne dichiarata incostituzionale da questa Corte nella sentenza n. 168/1963, proprio perché tale esclusività di iniziativa era lesiva delle attribuzioni costituzionali del Consiglio.

In altri termini, la Corte chiarì che l'attribuzione al Consiglio della competenza a deliberare i provvedimenti di cui all'art. 105 della Costituzione non comportava solo l'autonomia del Consiglio stesso nella decisione finale, ma altresì la possibilità per il Consiglio di adottare deliberazioni anche in assenza o in difformità dell'iniziativa ministeriale.

In quell'occasione la Corte non dovette occuparsi del terzo comma dell'art. 11, ma solo del secondo comma, unica disposizione che veniva allora in considerazione col necessario requisito della rilevanza.

Successivamente, in un'altra occasione (sentenza n. 180/1971) la Corte fu bensì investita della questione di legittimità dell'art. 11, terzo comma, ma la pronuncia fu di inammissibilità per irrilevanza della questione medesima.

Nel frattempo, peraltro, anche a seguito della fondamentale sentenza n. 168/1963 e della conseguente modifica apportata dal legislatore al secondo comma dell'art. 11 (art. 5 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198), la prassi di applicazione del terzo comma, relativo al conferimento degli uffici direttivi, si consolidò nel senso di riconoscere che il Consiglio conservava piena libertà di determinarsi, senza essere in alcun modo né positivamente né negativamente vincolato dal «concerto» dato o negato dal Ministro.

Tale prassi venne in qualche modo riflessa nel regolamento interno del Consiglio, il cui art. 22 prevedeva, per il conferimento degli uffici direttivi, una procedura articolata nell'esame istruttorio della commissione, nella presentazione da parte di questa delle sue motivate conclusioni, nonché delle osservazioni della eventuale minoranza dissenziente, al *plenum*, che dava il suo «avviso»; nella successiva richiesta di concerto del Ministro, e infine nella deliberazione del Consiglo.

In fatto il Ministro, se poteva dare e dava la sua collaborazione con osservazioni fin dalla fase della formulazione della proposta, dopo l'«avviso» del *plenum* comunicava pressoché invariabilmente il proprio concerto; e problemi caso mai talora si posero per quanto atteneva ai rapporti tra il previo «avviso» e la finale deliberazione dello stesso *plenum*. Tale procedura, più volte sottoposta al vaglio della giurisdizione amministrativa in occasione dell'impugnazione da parte di taluni degli interessati di provvedimenti di conferimento degli uffici direttivi, venne considerata perfettamente legittima e opportuna; così ad esempio il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 829 del 3 novembre 1981, affermò che non poteva attribuirsi alcun rilievo ai fini di censurare al legittimità del procedimento seguito «alle preventive consultazioni (quand'anche consegnate in apposito verbale) tra organi concorrenti nell'esercizio di una medesima funzione, nell'ambito di un principio di economia amministrativa, che non altera le competenze di ciascun organo e che tende, nel rispetto formale e sostanziale della norma, ad abbreviare i tempi normalmente lunghi di complessi procedimenti amministrativi, tenuto conto che in definitiva l'organo deliberante deve essere il C.S.M. nel suo *plenum*».

La prassi, secondo cui il «concerto» ministeriale sulla proposta non può che configurarsi come un intervento non suscettibile di limitare la piena autonomia del Consiglio, né in negativo né in positivo, nel deliberare sul conferimento degli uffici direttivi, si era dunque da tempo consolidata, fino a configurarsi come un vero e proprio «diritto vivente».

Essa consentiva e consente di dare all'art. 11, terzo comma, un significato compatibile con la Costituzione, come non sarebbe invece nel caso si volesse intendere il «concerto» ministeriale come condizionante, sia pure in senso negativo, la deliberazione finale del Consiglio, e cioè si volesse ritenere (come oggi ritiene il Ministro) che il Consiglio non possa legittimamente deliberare di conferire un ufficio direttivo ad un magistrato sul cui nome non vi sia stato il positivo «concerto» del Ministro.

Ciò spiega anche perché i dubbi di costituzionalità sull'art. 11, terzo comma — che pure in dottrina sono state da più parti avanzati (cfr. ad es. G. Viesti, Gli aspetti incostituzionali della legge sul Consiglio superiore della magistratura, in Rass. dir. pubbl. 1958, p. 538 ss.; M. Mazziotti, Questioni di costituzionalità della legge sul Consiglio superiore della magistratura, in Giur. Cost., 1963, p. 1672-73; S. Bartole, Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, Padova 1964, p. 141 ss.; G. Volpe, voce Ordinamento giudiziario, in Enc. dir., vol. XXX, Milano 1980, p. 858-59; G. Verde, L'amministrazione della giustizia fra Ministro e Consiglio superiore, Padova 1990, p. 78 ss.; V. Carbone, *sub* art. 110, in Commentario della Costituzione, La Magistratura, Bologna - Roma 1992, p. 115 — non siano più stati sottoposti a questa Corte.

In altri termini l'applicazione della legge aveva seguito e seguiva il noto criterio dell'interpretazione conforme a Costituzione, per cui, di fronte a più interpretazioni possibili della norma, va prescelta quella che consente di dare ad essa un significato conforme alla Costituzione, o comunque va esclusa quella che condurrebbe a dare alla stessa, viceversa, un significato contrastante con la Costituzione.

La tesi interpretativa ora inopinatamente fatta valere dal Ministro condurrebbe invece proprio ad attribuire all'art. 11, terzo comma, un significato incostituzionale.

Infatti ritenere che il Consiglio non possa legittimamente conferire l'ufficio direttivo ad un magistrato, sul cui nome non sia stato acquisito il positivo «concerto» del Ministro, significherebbe disconoscere la piena competenza deliberativa attribuita al Consiglio stesso dall'art. 105 della Costituzione; la norma di legge, così intesa, sarebbe illegittima per le stesse ragioni che hanno condotto questa Corte, nella sentenza n. 168/1963, a dichiarare la incostituzionalità del vecchio art. 11, secondo comma.

Non varrebbe osservare che non si negherebbe comunque la competenza del Consiglio di adottare la deliberazione finale.

Se il positivo «concerto» del Ministro costituisse un *prius* necessario della nomina, il Consiglio non potrebbe autonomamente determinarsi nel conferire l'ufficio, e in particolare potrebbe, in ipotesi, trovarsi impedito dallo scegliere proprio quel magistrato che esso Consiglio reputa più adatto a ricoprire l'ufficio medesimo (come nella specie è accaduto per il dott. Giardina).

Ora, non poter scegliere il candidato più adatto secondo l'organo decidente, significa non avere il potere di scelta.

D'altra parte al Ministro di verrebbe ad attribuire, se non un potere positivo di nomina, un vero potere di assenso o di veto rispetto alla nomina medesima. Senza il suo positivo «concerto», infatti, nessuno potrebbe essere nominato.

Si tenga conto che le deliberazioni di conferimento di uffici direttivi sono decisioni necessarie, non eventuali, essendo dirette ad assicurare l'esercizio di una funzione che non può restare priva di titolare; e che esse di fatto comportano sempre una scelta fra un numero limitato di candidati potenzialmente idonei e disponibili.

Ora, se il Ministro potesse impedire, negando il proprio positivo «concerto», la nomina di un magistrato, ciò significherebbe che il Consiglio sarebbe costretto a conferire l'ufficio ad un altro magistrato, diverso da quello da esso ritenuto in ipotesi più idoneo; e nulla vieterebbe che il Ministro, negando via via il proprio «positivo» concerto anche a più candidati, giungesse a costringere di fatto il Consiglio a prescegliere proprio l'unico candidato non già ritenuto più idoneo dal Consiglio stesso, ma preferito dal Ministro.

È ciò che nel caso concreto precisamente si verificherebbe, se la tesi del Ministro dovesse essere accolta. Infatti la commissione del Consiglio e il *plenum* già in sede di «avviso», e poi in sede di delibera definitiva) hanno ritenuto il dott. Giardina più idoneo dell'altro candidato pure preso in considerazione, il dott. Palmeri. Avendo il Ministro negato il proprio «concerto» alla nomina del dott. Giardina, e ritenuto preferibile il dott. Palmeri, il Consiglio, ove dovesse seguire la tesi ministeriale, sarebbe costretto a conferire l'ufficio al dott. Palmeri (non essendo gli altri candidati altrettanto provvisti di titoli quanto i due da ultimo presi in considerazione), cioè sarebbe costretto a far prevalere la scelta del Ministro sulla propria scelta (non è un caso che un membro di minoranza della commissione, il prof. Marconi, dopo il negato «concerto» del Ministro avesse proposto proprio di procedere in tal senso, cioè scegliendo il dott. Palmeri, «candidato» del Ministro: cfr. doc. 15).

È evidente però che in tal modo sarebbe rovesciata la norma costituzionale, che conferisce al Consiglio, e non al Ministro, il potere-dovere di scegliere i magistrati cui conferire gli uffici direttivi.

È dunque inevitabile concludere che l'unica interpretazione costituzionalmente possibile dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195/1958 è quella che riserva al Consiglio la facoltà di determinarsi definitivamente, senza essere condizionato né in positivo né in negativo dal «concerto» o dal negato «concerto» del Ministro a questo o quel candidato.

È ciò che il Consiglio ha fatto, nella specie, deliberando definitivamente la nomina del dott. Giardina pur dopo avere preso atto e aver considerato il negato «concerto» su di lui espresso dal Ministro nella nota dell'11 novembre 1991.

Pretendere — come pretende il Ministro — che tale nomina sia illegittima, in quanto sarebbe mancato il positivo «concerto» ministeriale, equivale a contestare la piena spettanza al Consiglio della potestà di conferire gli uffici direttivi, in palese contrasto con l'art. 105 della Costituzione.

Anche sotto tale profilo, dunque, il diniego del Ministro di dar corso alla nomina, motivato con la presunta illegittimità della deliberazione in quanto non preceduta dal positivo «concerto» del Ministro, appare illegittimo e lesivo delle attribuzioni costituzionali del Consiglio superiore della magistratura.

3. — In ulteriore subordine: illegittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195/1958

Per la non creduta ipotesi che la Corte non dovesse condividere le conclusioni fin qui raggiunte in ordine alla interpretazione dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195/1958, ritenendo che il positivo «concerto» del Ministro sul candidato preposto e prescelto costituisca in base alla legge presupposto indefettibile per la deliberazione di conferimento dell'ufficio direttivo, sarebbe inevitabile — per le ragioni che si sono appena illustrate — che la Corte sollevasse di fronte a sé stessa, in via incidentale, la questione di costituzionalità di detto art. 11, terzo comma, nella parte in cui esso condiziona (in ipotesi) la deliberazione consiliare di conferimento dell'ufficio direttivo al previo positivo «concerto» del Ministro sul nome proposto e prescelto, in riferimento agli artt. 104, 105 e 110 della Costituzione.

Tale questione viene, in via subordinata, espressamente sollevata, col presente atto, dal ricorrente Consiglio.

La rilevanza (subordinata) della questione sarebbe evidente.

Se si ritenesse legittimo il rifiuto del Ministro di dare corso alla deliberazione *de qua* alla stregua dell'art. 11, terzo comma, in parola, inteso nel senso che esso condizioni la legittimità della deliberazione medesima al previo positivo «concerto» del Ministro sul nome del magistrato prescelto, la decisione del presente conflitto di attribuzioni, col quale il Consiglio lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, dipenderebbe dalla previa risoluzione della questione di costituzionalità.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, gli stessi argomenti che nel precedente paragrafo si sono svolti per dimostrare la necessità di adottare una interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 11, terzo comma, e cioè una interpretazione che non comporti menomazione delle attribuzioni del Consiglio, varrebbero in tutto e per tutto a motivare le censure di incostituzionalità della disposizione medesima, ove mai essa dovesse interpretarsi in senso opposto, come vorrebbe il Ministro.

P. Q. M.

Chiede che — previa declaratoria di ammissibilità del conflitto — la Corte voglia:

a) *in via principale: dichiarare che non spetta al Ministro della giustizia il potere di rifiutare di dare corso alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, di conferimento dell'ufficio direttivo di presidente della corte di appello di Palermo al dott. Pasquale Giardina; previa, in subordine e in quanto occorra, rimessione davanti a se stessa, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 104, 105 e 110 della Costituzione, dell'art. 17, primo comma, della legge n. 195/1958, nella parte in cui (e se inteso nel senso che) prevedendo che i provvedimenti deliberati dal Consiglio siano emanati con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia, o con decreto dello stesso Ministro, consente al Ministro della giustizia di sindacare la legittimità delle deliberazioni del Consiglio e di non dar corso alle stesse ove siano dallo stesso Ministro ritenute illegittime;*

b) *in via subordinata: dichiarare che non spetta al Ministro della giustizia il potere di impedire al Consiglio superiore della magistratura, negando il proprio positivo «concerto» alla proposta di nomina, di deliberare legittimamente il conferimento dell'ufficio direttivo di presidente della corte di Palermo al dott. Pasquale Giardina; previa, in subordine e in quanto occorra, rimessione davanti a sé, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 104, 105 e 110 della Costituzione, dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195/1958 nella parte in cui (e se inteso nel senso che), prevedendo il «concerto» del Ministro sulla proposta di conferimento dell'ufficio direttivo, impedisce al Consiglio superiore della magistratura di deliberare tale conferimento a favore del candidato da esso ritenuto più idoneo anche in assenza del positivo «concerto» del Ministro o in presenza di un diniego di «concerto» del Ministro sul nominativo del candidato medesimo.*

Roma, addì 17 marzo 1992

Prof. Giovanni GALLONI - Avv. prof. Paolo BARILE - Avv. prof. Valerio ONIDA

92C0645

N. 22

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 maggio 1992
(della regione Toscana)

Mezzogiorno (provvedimenti per il) - Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - Applicabilità dei benefici ivi previsti alle società aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna - Mancata inclusione tra i beneficiari dei provvedimenti delle aree della regione Toscana (isola d'Elba e i comuni di isola del Giglio e di Capraia Isola) che sono parte del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 1 del t.u. 6 marzo 1978, n. 218 - Indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e artigianato - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 11/1969, 243/1974, 25/1976, 512/1990, 53, 98, 204, 276 e 517 del 1991.

(Decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224).

(Cost., artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dell'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via G. Carducci n. 4, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale e l'annullamento del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 244 «regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1992.

1. — Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1992 è stato pubblicato il decreto indicato in epigrafe. Esso contiene un «regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno».

Ai sensi dell'art. 1 di tale decreto, «possono beneficiare delle agevolazioni di cui al d.-l. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275, le società aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia», costituite con le particolari modalità di cui allo stesso art. 1.

Nell'elenco mancano le aree della regione Toscana che sono parte del Mezzogiorno così come definito dall'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, che costituisce base della normazione.

Per effetto di una norma regolamentare, parti del territorio della regione Toscana, che la legge di cui la norma regolamentare pretende di essere attuazione (e precisamente l'Isola d'Elba e i comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola) inserisce tra i destinatari delle agevolazioni previste dalla normativa sul Mezzogiorno, sono stati indebitamente eliminati dall'applicazione di tali benefici.

2. — L'art. 1 indica l'ambito soggettivo e territoriale di applicazione di agevolazioni disposte — si noti — non già dallo stesso decreto, ma dalla legge n. 44/1986, ossia di una fonte primaria di rango superiore.

Va ricordato che secondo l'art. 1 del d.-l. n. 786/1985, convertito in legge n. 44/1986, come modificato dall'art. 1 della legge n. 275/1991, le agevolazioni dallo stesso previste concernono interventi per la produzione di beni e per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria.

L'art. 2 del decreto n. 224/1992 stabilisce quali sono i progetti finanziabili. Essi si riferiscono ad attività che prevedono:

«*a)* produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria oppure fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;

b) ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione nelle cooperative o nelle società beneficiarie sia attraverso l'assunzione dei lavoratori dipendenti».

La misura del contributo in conto capitale è diversamente articolata a seconda che la sede amministrativa, legale ed operativa sia collocata nelle regioni Calabria, Sardegna o Sicilia [art. 3, primo comma, lett. *a)*], o nelle regioni Basilicata, Campania, Molise e Puglia (art. 3, secondo comma), o altrove.

3. — Il provvedimento è illegittimo e lesivo delle competenze regionali nelle materie dell'agricoltura, dell'artigianato, e in ogni altra materia trasferita, in quanto costituente il settore nel quale si svolge l'attività delle imprese destinatarie delle agevolazioni.

La lesione è rilevante sotto due distinti profili.

In primo luogo, non è legittimo che l'autorità ministeriale intervenga con proprio regolamento (per giunta, come diremo, modificativo di disposizioni primarie) in materie, quali l'agricoltura e l'artigianato, nelle quali sussiste la competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

La disciplina degli interventi straordinari per il Mezzogiorno è, per sua natura, trasversale, tale cioè da incidere in materie differenziate, talune delle quali (come l'artigianato e l'agricoltura) sono di competenza regionale, mentre altre (come l'industria) non lo sono.

Ne segue che ugualmente differenziato, in relazione ai profili di competenza, forma e modalità di formazione e di emanazione, avrebbe dovuto essere anche l'intervento di normazione secondaria.

Nella specie, invece, si è proceduto con un unico regolamento ministeriale, in violazione dell'art. 17 della legge n. 400/1988, che non consente regolamenti ministeriali se non in materie «di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro».

4. — La lesione delle competenze della regione Toscana sussiste anche sotto un ulteriore, autonomo profilo.

Per effetto dell'art. 1 del decreto, una serie di agevolazioni che la fonte primaria richiamata dal decreto riservata ad imprese aventi sede in parti del territorio della regione Toscana ammesse dalla legge a fruire delle agevolazioni stesse, vengono invece eliminate radicalmente, con la illegittima riduzione — disposta dal decreto — dell'ambito soggettivo e territoriale che la legge aveva stabilito per esse.

La regione Toscana, è, insieme, soggetto dotato di competenze riconosciute dalla costituzione e da essa garantite allo «scopo di assicurare alla comunità regionale, in via di regolamentazione ad opera del suo ente esponenziale — con valenza territoriale e per date materie — un trattamento adeguato alle sue peculiarità» (sentenza n. 276/1991), ed ente esponenziale della comunità regionale. Pertanto essa è legittimata a far valere la lesione che in tal modo si produce rispetto a soggetti radicati in essa e svolgenti attività (quali, ad es., l'artigianato e l'agricoltura) nelle quali si esplica la potestà normativa e amministrativa regionale. La quale pertanto risente negativamente della sottrazione di un'area e della illegittima esclusione di taluni soggetti esercenti tali attività dall'ambito di agevolazioni disposte per legge, e che vengono eliminate da una fonte secondaria che alla legge dovrebbe essere assoggettata.

5. — Va aggiunto che la disposizione regolamentare viola i principi di eguaglianza e l'area riservata alle regioni. Per legge, la regione Toscana gode — in relazione a parti significative del proprio territorio — di situazioni di agevolazione dovute all'obiettiva realtà economica e sociale di tali parti, constatata, accertata e sanzionata dalla fonte primaria e relativa ad interessi, settori e ambiti nei quali — come detto — si applica sicuramente la competenza regionale.

Soccorre al riguardo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 276/1991: «quando la legge statale provvede in materia di competenza ripartita o esclusiva della regione, non vi è dubbio che questa, in ragione della propria autonomia, abbia una pretesa rilevante, e tutelabile mediante l'impugnazione davanti a questa Corte ai sensi dell'art. 2, primo comma, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, al rispetto di tale competenza, quale risulta dall'art. 117 della Costituzione da parte del legislatore statale».

«Quando la legge statale provvede in qualsiasi materia (od organizza una qualsiasi attività propria o regionale) assumendo come criterio il territorio e introducendo una disciplina differenziata in riferimento a una parte di esso, non può disconoscersi una pretesa, egualmente rilevante ed egualmente tutelabile, della regione, il cui territorio sia stato ricompreso o no nel trattamento differenziato, al controllo che questo non sia manifestamente ingiustificato, cioè irragionevole (art. 3 della Costituzione)...

Su tale base la regione può far valere la sua pretesa alla considerazione, da parte del legislatore nazionale che introduce una disciplina territorialmente differenziata, dell'interesse proprio (o degli interessi propri) della comunità regionale».

6. — I rilievi svolti dalla Corte nella sentenza ora citata, si attagliano pienamente al caso di specie, al fine di confermare l'esistenza della legittimazione e dell'interesse della regione al ricorso in oggetto.

Come abbiamo detto, per effetto di una norma regolamentare, parti del territorio della regione Toscana, che la legge di cui la norma regolamentare pretende di essere attuazione (e precisamente l'Isola d'Elba e i comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola) inserisce tra i destinatari delle agevolazioni previste dalla normativa sul Mezzogiorno, sono stati indebitamente eliminati dall'applicazione di tali benefici.

Sussiste pertanto l'interesse della regione a far valere la sua pretesa alla considerazione — in settori nei quali si esplica un'attività che per l'art. 117 della Costituzione deve ritenersi inclusa in materie di competenza regionale — da parte dello Stato, dell'interesse proprio della comunità regionale: che è, in particolare, l'interesse a che aree che la legge ha qualificato, ai fini della concessione di taluni benefici e agevolazioni, interne al Mezzogiorno, tali rimangano anche in sede di normazione secondaria; e l'interesse a che l'attività legislativa e amministrativa della regione, nelle materie cui la legge e il decreto riservano la concessione dei benefici, continui a svolgersi, per quanto concerne le isole d'Elba, Capraia e del Giglio, suo presupposto della loro appartenenza, ai fini surricordati, all'ambito territoriale agevolato voluto dalla legge.

In particolare, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, è noto che esso viene leso, secondo l'insegnamento della Corte, sia quando situazioni uguali vengono trattate in modo differenziato, sia quando situazioni diverse vengono trattate in modo uguale. La duplice violazione sussiste pienamente nel caso di specie, dal momento che aree che il legislatore ha voluto fossero soggette ad un trattamento differenziato vengono trattate dal decreto in modo uguale a quello di aree aventi invece altro regime legislativo (cioè di tutte quelle non usufruenti per legge dei benefici in parola) e in modo diverso da quello di aree uguali, ossia di quelle che per legge erano ammesse a godere del beneficio e continuano a goderne anche in forza del decreto.

Tutto ciò è contrario al principio di eguaglianza e ad ogni criteri di ragionevolezza, essendo per di più (e in ciò l'illegittimità si somma ad altra illegittimità) totalmente immotivato: ed è noto (e più volte ripetuto dalla Corte cfr. sentenze nn. 11/1969, 243/1974, 25/1966) il collegamento che deve essere istituito tra rispetto del principio di eguaglianza, ragionevolezza e motivazione del trattamento differenziato; così come è noto e pacifico che il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione debba estendersi anche alle persone giuridiche e dunque — tra di esse — alle regioni, come più volte e da tempo ha detto la Corte.

7. — Sotto questo profilo, l'illegittimità e la lesione delle competenze e degli interessi regionali deriva dal fatto che l'art. 1 del decreto (confermato, come detto dall'art. 3) esclude dall'ambito delle agevolazioni i soggetti aventi i requisiti indicati dallo stesso art. 1 e siti nell'isola d'Elba e nel territorio dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Il decreto richiama nelle premesse una serie di norme: il d.-l. n. 786/1985 e la legge di conversione n. 44/1986; la legge 275/1991; le norme procedimentali per l'approvazione dei regolamenti, di cui alla legge n. 400/1988.

Orbene, nessuna di tali norme autorizzava il Ministro a limitare — escludendo i citati territori della regione Toscana — l'ambito territoriale di efficacia delle agevolazioni concesse.

L'ambito di operatività del decreto è infatti circoscritto, dall'art. 1, secondo e decimo comma, del d.-l. n. 786/1985, alla fissazione dei «criteri» e delle «modalità» per la concessione e la erogazione delle agevolazioni finanziarie. Da nessuna parte si ricava che tra i poteri attribuiti al regolamento vi sia quello di modificare l'ambito di applicazione territoriale delle agevolazioni concesse: ambito che l'art. 1, primo comma, del d.-l. espressamente conferma essere quello dei «territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218» (tra cui stanno i territori della regione Toscana adesso indebitamente esclusi).

Nessuna modifica relativa all'ambito territoriale viene introdotta dalla legge n. 275/1991: cosicché, anche rispetto alla normativa primaria di riferimento, non trova alcuna giustificazione l'illegittima esclusione delle aree della regione Toscana.

Essa appare tanto più irragionevole e lesiva se si considera che in tale materia il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno era già intervenuto con proprio decreto 3 luglio 1986, in sede di prima applicazione della stessa legge n. 44/1986, nel quale l'ambito di applicabilità delle agevolazioni era correttamente indicato come quello dei «territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218» (art. 2).

8. — L'illegittima esclusione disposta dal regolamento impugnato non trova pertanto alcun fondamento nella normativa primaria cui il decreto, nel rispetto dei principi di legalità e di gerarchia delle fonti, doveva attenersi.

Da questo punto di vista, l'assenza di fondamento nelle norme primarie di riferimento, e dunque l'assenza di «idonea base legislativa» del decreto ministeriale (per usare le parole della Corte, sentenza n. 517/1991), unita alla lesione che il contenuto sostanziale del regolamento arreca alle competenze e agli interessi della regione aventi fondamento costituzionale, determinano la violazione della sfera regionale costituzionalmente garantita, come la Corte ha — in analoghe occasioni — più volte ricordato (cfr. sentenze nn. 517, 53, 98 e 204 del 1991 e 512/1990).

Abbiamo già segnalato in precedenza l'autonomo profilo di lesione delle competenze regionali costituzionalmente garantite che deriva dall'interferenza dell'atto ministeriale in materie trasferite alle regioni in forza dell'art. 117 della Costituzione.

Aggiungiamo adesso che anche sotto l'ulteriore profilo della illegittima esclusione di aree del territorio regionale dall'ambito delle agevolazioni disposte per legge (che la regione Toscana è pure legittimata a far valere, in virtù della sua natura di ente esponenziale e in quanto l'esercizio delle presunte competenze ministeriali in violazione di legge comporta lesione della sfera di attribuzioni regionali, come la Corte ha avuto varie ragioni di affermare, cfr. di recente sentenza n. 204/1991), si manifesta ulteriormente la violazione della legge n. 400/1988, che pure è citata — nelle premesse dell'atto impugnato — tra quelle che il decreto pretende di applicare: perché se è vero (come è vero, e come la Corte ha esplicitamente riconosciuto, cfr. ancora sentenza n. 204/1991) che la potestà regolamentare ministeriale di cui all'art. 17, primo comma, lett. *b)*, 3 della legge n. 400/1988 è circoscritta «alle sole materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate ad esso», non poteva e non può certo ritenersi di competenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'adozione di criteri di operatività territoriale delle agevolazioni previste dalla legge diversi da quelli esplicitamente indicati dalla legge stessa.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale del decreto del Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno indicato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui al presente ricorso; e voglia conseguentemente annullare tale decreto, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128 della Costituzione.

Roma, addì 14 maggio 1992

Avv. Alberto PREDIERI

92C0646

N. 299

Ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Santoriello Antonio

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno in determinati comuni - Possibilità di applicare tale misura, per la ritenuta sopravvivenza dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, a soggetti che presentano una pericolosità sociale minore di altri (quali gli appartenenti ad associazioni di stampo mafioso) ai quali è invece possibile applicare solo la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno da considerarsi meno afflittiva della prima - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3).

(Cost., art. 3; d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 24; legge 12 luglio 1991, n. 203).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Santoriello Antonio, nato a Cava dei Tirreni il 27 settembre 1965 avverso il decreto della Corte di appello di Salerno del 7 novembre 1991;

Sentita la relazione fatta dal consigliere Paolino Dell'Anno;

Lette le conclusioni del p.g. che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RILEVA;

Con il decreto indicato in epigrafe venne confermato quello del tribunale di Salerno del 23 aprile 1991 con il quale si applicò ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, a carico di Santoriello Antonio, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con divieto di soggiorno nei comuni delle regioni Campania, Lazio, Basilicata e Calabria.

Il prevenuto ha proposto ricorso deducendo la erronea applicazione di legge in ordine alla imposizione del divieto di soggiorno rilevando che all'art. 24 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, pur se espressamente riferito ai soggetti a cui carico si sia accertata la pericolosità «qualificata» di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, debba riconoscersi l'effetto di una implicita abrogazione del secondo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, apparendo chiaramente che il legislatore avrebbe inteso espungere totalmente dall'ordinamento l'istituto del divieto di soggiorno.

Osserva che, nella ipotesi nella quale si dovesse ritenere la sopravvivenza del dettato da questa ultima norma, la stessa non potrebbe sfuggire a rilievi di incostituzionalità.

Questa corte è dell'avviso che si renda impossibile, di fronte alla inequivoca formulazione del combinato disposto degli articoli 20, secondo comma e 24 primo comma, del d.-l. sopra citato e nella assenza nello stesso testo di una qualche disposizione che permetta tale operazione, procedersi alla interpretazione suggerita dal ricorrente e concludere quindi per una intervenuta abrogazione implicita del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 1423/1956.

Deve peraltro osservarsi che la questione di illegittimità costituzionale sollevata con il motivo di impugnazione non appare manifestamente infondata sicché si rende necessario sottoporla al vaglio dei giudici della legge.

Va infatti posto in rilievo che la possibilità della imposizione del divieto di soggiorno, sia a carico dei soggetti rientranti in una delle categorie elencate nell'art. 1 della legge n. 1423/1956 che di quelli di cui all'art. 1 della legge n. 575/1965, era contemplata dall'art. 3 della prima, ricavandosi che, nella ipotesi di pericolosità sociale «normale», il giudice dovesse limitarsi alla irrogazione della misura della sorveglianza speciale con le prescrizioni indicate nell'art. 5 della stessa legge, in quella di pericolosità «intermedia»; si dovesse aggravare il provvedimento afflittivo con il divieto di soggiorno in determinate località, e infine, in quella di una pericolosità «particolare», si rendesse necessaria la imposizione dell'obbligo di soggiorno, così gradatamente aumentandosi il grado di limitazione della libertà di movimento del soggeto.

La introduzione delle modificazioni apportate dagli artt. 20 e 24 del menzionato decreto-legge ha determinato che mentre per le persone indiziate di appartenenza ad associazioni mafiose, incontestabilmente portatrici di una carica di pericolosità sociale più allarmante di quella propria delle altre rientranti nelle categorie elencate nell'art. 1 della legge n. 1423/1956, sia prevista esclusivamente la applicazione delle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e, nei casi di pericolosità massima, si renda possibile ricorrere all'obbligo di soggiorno escludendosi quindi per loro, nella ipotesi di pericolosità intermedia, quello del divieto di soggiorno che continua peraltro a essere applicabile a carico delle altre, pur versando queste ultime in una situazione di pericolosità pari, se non di gran lunga inferiore, a quella che deve riconoscersi alle prime che vengono quindi a essere sottoposte a un trattamento di maggior rigore che appare ingiustificato.

Vero è che alla innovazione il legislatore si è indotto per ragioni di politica criminale motivate dalla necessità di evitare o di ridurre il pericolo di infiltrazioni mafiose in altre parti del territorio nazionale nelle quali tale allarmante fenomeno non si avvertiva nella sua gravità.

Appare però innegabile che la sopravvivenza del disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 1423/1956 applicabile a carico di soggetti versanti nella stessa situazione di altri per i quali la stessa possibilità resta esclusa sia causa di una irrazionale diversità il trattamento contrastante con i principi dettati dall'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede la possibilità della imposizione del divieto di soggiorno ai soggetti cui si riferisce la stessa legge, in relazione agli artt. 24 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne venga data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Roma, addì 6 marzo 1992

Il presidente: VITALE

Il consigliere estensore: (firma illeggibile).

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1992.

Il collaboratore di cancelleria: INNOCENZO

92C0627

N. 300

Ordinanza emessa il 18 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 maggio 1992) dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Vivian Nadia e Pessarello Luigina ed altri

Processo civile - Convenuto non costituito perché in condizioni di abituale infermità mentale che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi - Lamentata omessa previsione di interruzione del processo e di segnalazione, ad opera del giudice, al p.m., perché promuova la procedura di interdizione e la nomina di un tutore provvisorio - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 75 e 300).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa civile iscritta a ruolo il 1° febbraio 1990 al n. 745/90 r.g., promossa da Vivian Nadia, attrice, con il proc. e dom. avv. G.M. Balduin con studio in Padova, via R. Rinaldi n. 25 contro Pessarello Luigina - Vivian Silvano convenuti, con il proc. e dom. avv. A. Clò con studio in Padova, via S. Biagio n. 15, Vivian Amalia, convenuta con il proc. e dom. avv. B. Ceretta con studio in Padova, via E. Filiberto n. 3, Vivian Lorenzo, convenuto contumace.

Oggetto: divisione ereditaria.

Il Collegio, atteso che:

Vivian Nadia ha convenuto in giudizio i coeredi Pessarello Luigina, Vivian Amalia, Vivian Silvano e Vivian Lorenzo, proponendo domanda di divisione dell'eredità relitta da Vivian Giovanni; si sono costituiti tutti i convenuti ad eccezione di Vivian Lorenzo; dal certificato dell'ANFFAS di Padova, prodotto dalla difesa di Pessarello Luigina e Vivian Silvano, risulta che Vivian Lorenzo è affetto da sindrome di Down con conseguente grave insufficienza mentale, difficoltà di ragionamento ed incapacità di stabilire relazioni complesse tra gli oggetti:

l'art. 75 del c.p.c. stabilisce che sono capaci di stare in giudizio le persone, che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere; la norma è comunemente intesa nel senso che l'incapacità naturale non ha alcuna rilevanza ai fini processuali e che solamente a seguito di sentenza di interdizione, ovvero della nomina durante il giudizio di un tutore provvisorio, il soggetto è posto in stato di incapacità legale e perde la propria capacità processuale;

poiché l'incapace naturale è considerato processualmente capace, allo stesso non può essere nominato un curatore provvisorio, ai sensi degli artt. 78 e seguenti del c.p.c., atteso che tali norme trovano applicazione solamente nei confronti dei soggetti ritenuti incapaci, ai sensi del precedente art. 75 del c.p.c.;

del pari inapplicabile nei confronti dell'incapace naturale è il disposto dell'art. 182 del c.p.c., che prevede pur sempre la sussistenza di una situazione di incapacità legale e che non può essere interpretato nel senso di attribuire al giudice istruttore il potere di invitare l'attore a promuovere l'azione di interdizione nei confronti del convenuto naturalmente incapace, ai fini della nomina di un tutore, nei confronti del quale rinnovare la citazione entro un dato termine (argomento *ex* Corte costituzionale 16 ottobre 1986, n. 220);

ove consti che il convenuto è naturalmente incapace il giudice istruttore non ha neppure il potere di dichiarare l'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 299 o 300 del c.p.c., posto che alla stregua di tali norme l'interruzione consegue solamente alla perdita della capacità di stare in giudizio e tale perdita, come ricordato in precedenza, non si verifica in ipotesi di incapacità naturale;

colui che, non interdetto, versi in una situazione di abituale incapacità di intendere e di volere si trova pertanto, allorché venga convenuto in giudizio, in una situazione di menomata difesa, alla quale, in base alle norme processuali vigenti, non è possibile ovviare, con la conseguenza che il processo, nel quale sia convenuto un soggetto, che risulti essere naturalmente incapace e che non si sia costituito, non risponde al modello di «processo giusto», che il primo e secondo comma dell'art. 24 della Costituzione mirano a garantire (Corte costituzionale 16 ottobre 1986, n. 220); l'incapace naturale, infatti, non solo può non essere in grado di difendersi in modo adeguato, ma può non essere neppure in grado di rendersi conto del fatto che nei suoi confronti è stato instaurato un giudizio;

la fattispecie in esame è per certi versi analoga a quella esaminata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza 16 ottobre 1986, n. 220, sentenza con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di «scomparsa» del convenuto, l'interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina del curatore, nei cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio; ove emerga che il convenuto, sibbene non interdetto, versi in condizioni di abituale infermità di mente, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, gli artt. 75 e 300 del c.p.c. appaiono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono l'interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, al pubblico ministero perché promuova la procedura di interdizione e la nomina di un tutore provvisorio, nei cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio;

la questione di legittimità costituzionale, come detto non manifestamente infondata, è rilevante nel caso di specie, in quanto dal citato certificato dell'ANFFAS di Padova emerge che il convenuto non costituito Vivian Lorenzo è affetto da sindrome di Down, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi;

la questione è rilevante ancorché l'attrice, in quanto sorella del convenuto incapace, sia legittimata, ai sensi dell'art. 417 del c.c., a promuovere la procedura di interdizione, non potendosi ravvisare a carico di chi intenda agire in giudizio contro un soggetto naturalmente incapace l'onere di promuovere la procedura di interdizione e la nomina del tutore, al fine di instaurare validamente il giudizio.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del c.p.c., in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, ove emerga che il convenuto non costituito versa in condizioni di abituale infermità di mente, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, l'interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, al pubblico ministero perché promuova la procedura di interdizione e la nomina di un tutore provvisorio, nei cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza unitamente agli atti ed alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni di cui sopra;

Ordina che il processo sia sospeso fino alla definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Padova, addì 18 dicembre 1991

Il presidente: VERGER

Depositata in cancelleria addì 27 gennaio 1992.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

92C0628

N. 301

Ordinanza emessa il 16 marzo 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Colla Carlo contro U.T.E. di Piacenza (reg. ord. n. 301/1992)

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Competenza in ordine alle controversie catastali - Esclusione di quelle concernenti la revisione delle tariffe di estimo riguardanti gli immobili delle categorie A, B, C - Ingiustificata disparità di trattamento dei proprietari interessati rispetto a quelli di immobili censiti nei gruppi D ed E che possono invece adire le commissioni per le attribuzioni di rendita (equiparabili quanto ad effetti alla revisione delle tariffe di estimo) effettuate dall'U.T.E. - Lamentata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 113).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Colla Carlo avverso U.T.E. Piacenza;

Letti gli atti, sentiti il ricorrente assistito dall'avv. Giorgio Parmeggiani per delega orale e il signor C.T. Campioni e geom. Tiso, udito il relatore avv. Gianguido Guidotti;

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato il 9 novembre 1991, Colla Carlo ricorreva a questa commissione contro la applicazione della tariffa di estimo (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229, del 30 settembre 1991) a quattro unità immobiliari di sua proprietà site in Castell'Arquato.

Il ricorrente eccepiva la illegittimità degli atti generali relativi alla formazione della tariffa e chiedeva che fosse dichiarata nulla e di nessun effetto la rendita attribuita agli immobili; in subordine chiedeva una riduzione della rendita.

L'U.T.E. con nota depositata il 15 gennaio 1992 eccepiva la incompetenza della commissione tributaria, così come disciplinata dall'art. 1 del d.P.R. n. 636/1972, in quanto classamento e consistenza non hanno subito variazione e la nuova rendita proviene non da un atto dell'U.T.E., ma da un calcolo automatico del nuovo quadro di tariffe approvato dalla commissione censuaria centrale. Chiedeva quindi che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

All'udienza odierna le parti insistevano sulle rispettive deduzioni e conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, all'ultimo comma, fissa la competenza delle commissioni tributarie relativamente alle controversie catastali.

Per quanto riguarda gli immobili urbani indica le controversie concernenti «la consistenza», «il classamento» delle singole unità e «l'attribuzione» della rendita catastale».

Ora, la revisione delle tariffe di estimo, contro i cui effetti è il presente ricorso, non può essere considerata né variazione di consistenza, né variazione di classamento (entrambe rimaste immutate e per le quali il ricorrente nulla lamenta) e neppure attribuzione di rendita (che viene effettuata dagli U.T.E. solamente per gli immobili di categoria D ed E).

Ne discende che questa commissione tributaria non potrebbe prendere in considerazione il ricorso proposto.

Ma se così fosse i possessori di immobili di categorie A, B, C, non avrebbero alcuna tutela giurisdizionale di merito contro un provvedimento che modifica indirettamente il classamento, mediante revisione di una delle operazioni previste dalle norme catastali, ma contro cui non è dato ricorrere alle commissioni tributarie, pur costituendo di fatto una attribuzione di rendita. Va inoltre considerato che si evidenzia una discriminazione tra i proprietari degli immobili censiti nei gruppi A, B, C, e quelli degli immobili censiti nei gruppi D, E, i quali possono invece adire le commissioni, in quanto l'attribuzione della rendita, effettuata dagli U.T.E. è sicuramente impugnabile avanti alle commissioni tributarie.

L'art. 1 del d.P.R. n. 636/1972 sembra pertanto contrastare con gli artt. 113 e 3 della Costituzione per la parte che non prevede che i possessori di immobili urbani possano ricorrere alle commissioni tributarie anche in ogni caso di mutamento della rendita di ogni singola unità.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per ritenuto contrasto, nel senso di cui alla motivazione, con gli artt. 3 e 113 della Costituzione.

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della segreteria della Commissione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Piacenza, addì 16 marzo 1992

Il presidente e relatore: GUIDOTTI

92C0629

N. 302

Ordinanza emessa il 13 giugno 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 maggio 1992) dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, sul ricorso proposto da Massi Emidio ed altri contro il procuratore generale della Corte dei conti ed altri.

Responsabilità patrimoniale - Responsabilità di amministratori e dipendenti delle regioni - Limitazione della responsabilità derivante dalla violazione di obblighi di funzioni o di servizio ai casi di incidenza del danno sull'erario delle regioni - Mancata previsione della responsabilità anche nei casi di incidenza del danno sull'erario dello Stato o di altri enti (fattispecie: fissazione di criteri di inquadramento del personale delle uu.ss.ll. diversi da quelli previsti dalla tabella di equiparazione in allegato al d.P.R. n. 761/1979 con conseguente danno all'erario degli enti locali) - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Ingiustificata sottrazione alla Corte dei conti di controversie ad essa spettanti.

(Legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 30).

(Cost., artt. 3, 97 e 103).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6205/90 del r.g. aa.cc. proposto da Massi Emilio, Bassotti Alfio, Recchi Gaetano, Polenta Paolo, Tambroni Rodolfo, Diletti Pietro, Manieri Alessandro, Capodaglio Elio, Marconi Lorenzo, Venarucci Patrizio, Paolucci Giuseppe, Giacchini Dario, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via G. Paisiello, n. 55, preso lo studio dell'avv. Giulio Correale che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bruno Brusciotti giusta delega a margine del ricorso ricorrenti; contro procuratore generale della Corte dei conti, per la carica domiciliato in via Baiamonti, n. 25, controricorrente; nonché il presidente della seconda sezione giurisdizionale ordinaria della Corte dei conti, Galdi Domenico, Severini Giovanni, Mattutini Domenico, Cingolani Bruna, Gioia Natale intimati.

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi alla Corte dei conti iscritto al n. 11243/EL.

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13 giugno 1991 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Taddeucci.

Uditi gli avvocati G. Correale e B. Bruscotti.

Udito il p.m., nella persona del dott. M. Di Renzo avv. generale presso la Corte suprema di cassazione che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO DI FATTO:

che con atto di citazione notificato il 24 novembre 1989, il procuratore generale della Corte dei conti ha evocato in giudizio davanti a quel consesso in sede giurisdizionale Elidio Massi, Alfio Dassotti, Elio Capodaglio, Carlo Giacchini, Alessandro Manieri, Lorenzo Marconi, Giuseppe Paolucci, Gaetano Recchi, Patrizio Venarucci, Pietro Diletti, Paolo Polenta e Rodolfo Armaroli Tambroni, quali componenti della Giunta della regione Marche, per sentirli condannare, unitamente agli *ex* amministratori dell'ente ospedaliero Santa Lucia di Recanati e ciascuno in proporzione al suo apporto concausale, al risarcimento del danno arrecato alla U.S.L. di Recanati (e quantificato nel totale di lire ottantuno milioni), per effetto di maggiori emolumenti corrisposti a cinque funzionari provenienti dal sunnominato soppreso ente ospedaliero, ed inquadrati nella unità sanitaria di nuova costituzione; funzionari ai quali era stata attribuita una posizione giuridica più avanzata rispetto a quella loro spettante ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. n. 761/1979 con conseguente lievitazione del livello retributivo;

che, ad avviso della procura generale della Corte dei conti, secondo la norma ora citata, i funzionari in questione avrebbero dovuto essere collocati, dall'amministrazione ospedaliera di provenienza, all'ottavo livello di retribuzione; con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979 quella amministrazione non poteva rimodellare la pianta organiza dell'ente onde attribuire nuove qualifiche dirigenziali; la attribuzione di posizioni giuridiche più avanzate nei ruoli della U.S.L. manifestava, da parte degli amministratori dell'ente ospedaliero di provenienza e da parte dei membri della Giunta regionale un comune intento di doloso favoritismo, scollegato da qualsiasi esigenza di funzionalità e di pubblica utilità;

che pendente il giudizio di responsabilità davanti al giudice contabile, i sopra nominati componenti della Giunta della regione Marche hanno proposto ricorso *ex* art. 41 del c.p.c. davanti a queste sezioni unite (con atto notificato il 31 maggio 1990) per sentir dichiarare, nei loro limitati confronti, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti;

CONSIDERATO IN DIRITTO:

che secondo la contestazione dell'addebito del danno patrimoniale sofferto dalla U.S.L. (quale branca autonoma del comune) dovrebbero rispondere, unitamente agli amministratori del disciolto ente ospedaliero, anche i componenti della Giunta della regione Marche poiché solo attraverso la premeditata connivenza tra gli uni e gli altri (i primi riconoscendo *ad personam* qualifiche e funzioni non rispondenti ad esigenze di servizio; i secondi adottando criteri generali per la iniziale formazione dei ruoli nominativi del personale delle U.S.L. in contrasto con il disposto dell'art. 64 del d.P.R. n. 761/1979) sarebbe stato posssibile determinare artificiosamente, a favore di alcuni, il conseguimento di posizioni di carriera ingiustificate e foriere di maggiori esborsi retributivi;

che controdeducano gli amministratori regionali ricorrenti la inesistenza di quel rapporto di impiego o di servizio, tra ente danneggiato e danneggiante, il quale concreterebbe il presupposto indispensabile per la stessa configurabilità di una responsabilaità patrimoniale/contabile (di natura contrattuale) devoluta alla cognizione della Corte dei conti;

che in effetti, a norma degli artt. 30 e 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335, gli amministratori ed i dipendenti delle regioni sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazione di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, (con conseguente soggezione alla giurisdizione della Corte dei conti); e secondo la corrente interpretazione della normativa sopra riportata — cfr. cass. s.u. n. 6437/1985, n. 8368/1990; Corte dei conti, s.r. n. 664/*a*/1990 — l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice contabile postula la esistenza di un rapporto di impiego o quanto meno di servizio, caratterizzato dall'inserimento del soggetto danneggiato nella struttura organizzativa dell'amministrazione pubblica danneggiata (venendo in evidenza comportamenti contrari a quei doveri di prestazione nascenti da un vincolo interno di collegamento tra amministratore ed ente);

che la limitazione dell'area della responsabilità patrimoniale/contabile, nascente dal collegamento ora menzionato, suscita perplessità non facilmente rimuovibili, di legittimità costituzionale rispetto ai precedenti di cui agli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione allorché, come nel caso di specie, gli amministratori della regione siano investiti di funzioni dal cui irregolare o scorretto esercizio sia derivato un danno incidente non sulle finanze regionali bensì sull'erario dello Stato;

che infatti non sembra revocabile in dubbio la spettanza alla Regione di una sua propria potestà legislativa ed amministrativa, garantita *ex* artt. 117 e 118 della Costituzione, in materia di organizzazione, gestione e funzionamento delle U.S.L. e dei loro servizi (cfr. art. 15, nono comma della legge n. 833/1973) ed in materia di formazione e di disciplina degli organici delle U.S.L., in attuazione del compito di unificazione dell'organizzazione sanitaria su base territoriale, con adeguamento della normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali (cfr. art. 11 della legge citata);

che se per un verso è pacificamente ricevuto l'insegnamento secondo cui le unità sanitarie sono strutture operative dei comuni (o delle comunità montane) semplici od associati, e non delle regioni, di modo che al personale di esse non si addice la qualifica di dipendenti regionali, né il loro trattamento economico è a carico della finanza regionale, per altro verso è incontestabile la riserva alla regione di mansioni volte all'inquadramento del personale delle U.S.L. in ruoli regionali, alla tenuta dei relativi albi, all'assunzione ed al trasferimento degli addetti sulla base dei ruoli così formati;

che attraverso lo svolgimento dei compiti ora ricordati, agli amministratori regionali viene consentito, nei risultati, di incidere sulle qualifiche professionali e sui livelli retributivi di personale non dalla Regione dipendente, e di inflazionare il costo complessivo del servizio sanitario nazionale; dato che le deliberazioni con le quali la singola U.S.L. introduca modificazioni qualitative o quantitative della propria pianta organica non acquista efficacia se non con la approvazione della regione, e dato che sinanche i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti della regione, in materia di organizzazione di piante organiche, incontra un limite qualora i criteri di indirizzo governativo e di coordinamento siano privi di adeguata copertura legislativa (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 338/1989);

che la frequenza stessa dei ricorsi alla giustizia amministrativa per controversie occasionate dalla introduzione, da parte delle regioni, di criteri di inquadramento del personale delle U.S.L. diversi da quelli cui esse debbono attenersi in base alle tabelle di equiparazione allegate al d.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979 *ex* art. 64 dello stesso d.P.R), e la reiterazione stessa di interventi legislativi volti a vietare, a pena di nullità, la stipulazione di «accordi integrativi» da parte delle Regioni, ad introdurre un regime transitorio degli organici delle U.S.L., ad instaurare il così detto blocco delle assunzioni, manifestano nel loro complesso questa realtà, che la limitazione della responsabilità patrimoniale, contabile degli amministratori regionali, emergente dal tenore letterale dell'art. 30 della legge n. 335/1976, rende i destinatari del precetto meno sensibili alle conseguenze del loro comportamento, attivo od omissivo, allorché esso sia suscettivo di arrecare danno ad ente pubblico diverso da quello di loro appartenenza;

che la sacca di esonero da responsabilità patrimoniale contabile di cui, nella predetta prospettiva, gli amministratori regionali godrebbero (oltre tuto in un settore nel quale, sovrapponendosi i problemi della sanità nazionale con quelli del pubblico impiego emerge più acuto il rischio di disquilibrio per il bilancio statale) viene vistosamente a contrastare con chiare linee di tendenza emerse in sede di politica legislativa — mediante la introduzione di norme sanzionatrici di una personale responsabilità dei componenti dei comitati regionali di controllo nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni: cfr. art. 16 della legge 27 febbraio 1978, n. 43 ed art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 — e viene a collidere altresì contro una sintesi ricognitiva dell'intero sistema proveniente da magistero della Corte costituzionale, ad avviso della quale spetta allo Stato, e per esso al procuratore generale della Corte dei conti, promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti delle regioni per l'accertamento di eventuali danni connessi all'esercizio delle loro funzioni, senza accenno ad ulteriori condizionamenti (cfr. tra le altre le sentenze nn. 421 e 995 del 1988);

che introdurre, pertanto, nell'area di responsabilità così razionalmente individuata, un elemento di esenzione, rappresentato dall'essere l'ente pubblico danneggiato diverso dall'ente regione, si appalesa contrastante non soltanto con il principio di eguaglianza (di cui all'art. 3 della Costituzione) ma altresì con quello dell'art. 97, laddove per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione si è affermata la esigenza di disciplinare armonicamente sfere di competenze, di attribuzioni e di responsabilità; ed infine con il principio di cui all'art. 103, secondo comma;

che in effetti, una volta devoluta, legislativamente, alla Corte dei conti la materia della responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della regione per i danni derivanti dalla violazione di obblighi di funzioni o di servizio, un restringimento della devoluzione, costituito dalla lesione dello stesso ente pubblico di appartenenza e non di altro ente pubblico, risulta artificioso e disarmonico nella assenza di una incolmabile separazione tra forme e modi di utilizzazione delle risorse finanziarie regionali e risorse finanziarie regionali e nella innegabile ricaduta finale, a carico dell'erario statale anche dell'operato di organi regionali chiamati a collaborare in materia di impiego di denaro pubbico;

che in definitiva risulta rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione se con i principi della Carta costituzionale sopra ricardati sia conciliabile il disposto dell'art. 30 della legge 19 maggio 1976 n. 335, nella parte in cui correla la responsabilità patrimoniale degli amministratori e dipendenti della regione (responsabilità assegnata dal successivo art. 31 alla cognizione della Corte dei conti) alla incidenza del danno, derivante da violazione di obblighi di funzione o di servizio, sull'erario dell'ente regione e non anche dello Stato o di altro ente pubblico;

che l'esame di tale questione deve essere rimessa al vaglio del giudice delle leggi;

P. Q. M.

La Corte suprema di cassazione: visti gli artt. 134, della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 887;

Ritentua rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge n. 335/1976, ai sensi di cui in motivazione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio sino alla decisione di quella Corte;

Manda alla cancelleria di provvedere alla notificazione di questa ordinanza ale parti in causa, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, monchè alla sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili il 13 giugno 1991.

Il presidente: ZUCCONI GALLI FONSECA

Il Consigliere rel: TADDEUCCI

Depositato in canelleria in Roma, il 29 novembre 1991.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

92C0630

N. 303

Ordinanza emessa il 12 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 maggio 1992) dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Calogero Maria Antonia contro U.S.L. n. 41 di Messina Nord ed altri.

Sanità pubblica - Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. - Personale in posizione non apicale - Collocamento a riposo - Limiti di età - Mancata previsione del trattamento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire la pensione minima così come stabilito per altre categorie di personale - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione (differita) adeguata e proporzionata.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., artt. 3, 4 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1157/1991 sezione III proposto dalla signora Calogero Maria Antonia, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Magaudda, domiciliata per legge presso la segreteria della sezione; contro l'U.S.L. n. 41 di Messina Nord, in persona del Legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Letterio Ferrara, domiciliato per legge presso la segreteria della sezione;

L'assessorato regionale per la sanità, in persona dell'assessore *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege;* per l'annullamento previa sospensione, della deliberazione di cui non si conosce data e numero, con la quale l'U.S.L. intimata ha disposto il collocamento a risposo della ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della casusa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 12 novembre 1991 il consigliere dott. Ettore Leotta;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con delibera n. 897 del 14 marzo 1981, la signora Calogero Maria Antonia, nata a Messina il 2 settembre 1926, era assunta in qualità di infermiera generica presso l'ente ospedaliero «Piemonte e regina Margherita» di Messina, avendo titolo all'elevazione del limite di età per l'accesso all'impiego, perché invalida civile.

A seguito della soppressione degli Enti ospedalieri, a decorrere dal 1° gennaio 1983 la predetta transitava alle dipendenze dell'U.S.L. n. 41 di Messina Nord.

Con deliberazione del Comitato di gestione dell'U.S.L. del 10 giugno 1986 n. 873/*C* la signora Calogero era trattenuta in servizio fino al compimento del 65° anno di età, ai sensi della legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Con successiva determinazione del 14 febbraio 1991, n. 348/*C* (non notificata all'interessata), il comitato di gestione dell'U.S.L. delibera di collocare a riposo la predetta dipendente a decorrere dal 2 settembre 1991.

Con nota prot. n. 8253/15460 del 18 aprile 1991 il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. comunicava alla signora Calogero il collocamento i riposo per raggiunti limiti di età.

La nota predetta, trasmessa tramite il servizio postale, non era recapitata all'interessata ed era restituita all'Amministrazione per compiuta giacenza.

Con successiva lettera prot. n. 16343 del 27 luglio 1991, diretta al Ministero del tesoro - direzione generale degli istituti di previdenza e per conoscenza alla dipendente, l'U.S.L. trasmetteva la documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennità *una tantum*.

Avendo così avuto notizia del proprio collocamento a riposo, l'interessata con lettera raccomandata del 7 agosto 1991 chiedeva di essere trattenuta in servizio, fino al compimento dell'anzianità minima per conseguire il diritto a pensione.

Indi, con ricorso notificato il 25 settembre 1991, depositato il 1° ottobre 1991, la signora Calogero ha impugnato la deliberazione con la quale è stato disposto il suo collocamento a riposo.

A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente ha dedotto la seguente censura unica.

Illegittimità costituzionale dell'art. 53 del d.PR. 28 dicembre 1979, n. 761, per violazione dell'art. 38 Costituzione.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dall'U.S.L., in conformità a quanto previsto dall'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle UU.SS.LL.

In detto articolo si prevederebbe la cessazione del rapporto di impiego al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età per talune categorie di personale, in una delle quali rientrerebbe la ricorrente, mentre per il restante personale sarebbe previsto il limite massimo di sessanta anni di età.

Mentre sarebbe espressamente contemplata la salvezza di eventuali diversi limiti di età fissati dagli ordinamenti di provenienza, non sarebbe prevista alcuna deroga per i dipendenti privi dell'anzianità minima per consentire il diritto a pensione.

In tale situazione si troverebbe la ricorrente, con un'anzianità di servizio pari ad anni 10, mesi 4, e giorni 22, inferiore agli anni 15 di servizio richiesti dall'art. 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379 per conseguire il diritto a pensione.

Tale essendo il quadro normativo, l'annullamento del provvedimento impugnato sarebbe possibile solo rimuovendo la prescrizione contenuta nell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, che impone il limite di età di sessantacinque anni per la cessazione del rapporto di impiego.

Il limite predetto, impedendo il conseguimento del diritto a pensione, si porrebbe in contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, così come affermato più volte dalla Corte costituzionale, con numerose decisioni, riguardanti situazioni analoghe.

Così la Corte, con sentenza 12 ottobre 1990, n. 444, avrebbe riconosciuto al personale scolastico assunto in ruolo dopo il 1° ottobre 1974, la possibilità di rimanere in servizo oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età per conseguire la pensione minima.

Identica statuizione sarebbe stata adottata per tutti i dipendenti civili e militari dello Stato con sentenza della Corte del 18 giugno 1991 n. 282.

Inoltre il legislatore, sia in ambito statale che in ambito regionale, avrebbe introdotto varie disposizioni derogatorie del limite di età, per consentire la maturazione del diritto a pensione (cfr., ad esempio, la legge 28 febbraio 1990, n. 37 sulla dirigenza statale).

L'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, costituendosi in giudizio nell'interesse dell'assessorato regionale per la sanità, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile ed infondato.

Nella camera di consiglio del 12 novembre 1991 il tribunale con coeva ordinanza n. 585/1991, in accoglimento temporaneo della domanda cautelare, ha disposto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato sino alla Camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale a seguito di decisione dell'incidente di costituzionalità sollevato con la presente ordinanza, e comunque non oltre il 2 settembre 1996.

DIRITTO

1. — Il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del personale del servizio sanitario nazionale è disciplinato dall'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, che così dispone: «Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra casusa: al compimento del sessantacinquesimoanno di età per il personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale; al compimento del sessantesimo anno di età per il restante personale.

Restano ferme, per il personale trasferito ai ruoli regionali ai sensi della legge 28 dicembre 1978, n. 833, le vigenti norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite di età».

Tale disposizione deve essere coordinata con l'art. 6, primo comma, del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54, in base al quale gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'I.N.P.S. o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerati dall'assicurazione generale obbligatoria».

La giurisprudenza amministrativa (c.f.r. T.A.R. Palermo sezione seconda 30 ottobre 1987, n. 778) ha ritenuto che la disposizione ultima citata è applicabile anche nei confronti dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

In base alle disposizioni richiamate, il personale infermieristico delle UU.SS.LL. va collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di età, salva la possibilità di essere mantenuto in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno, qualora non abbia raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dal proprio ordinamento pensionistico.

2. — Individuata la normativa in atto vigente, il tribunale può ora procedere all'esame della pretesa fatta valere dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio.

La signora Calogero Maria Antonia, operatore professionale di seconda categoria (infermiera generica), nata a Messina il 2 settembre 1926, è stata assunta presso l'ente ospedaliero «Piemonte e regina Margherita» di Messina con delibera n. 897 del 14 gennaio 1981, all'età di cinquantaquattro anni, avendo titolo all'elevazione del limite di età per l'accesso all'impiego, perché invalida civile.

A seguito della soppressione degli enti ospedalieri, a decorrere dal 1° gennaio 1983 la predetta è transitata alle dipendenze dell'U.S.L. n. 41 di Messina Nord.

Con deliberazione del Comitato di gestione dell'U.S.L. del 10 giugno 1986, n. 873/C la signora Calogero è stata trattenuta in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ai sensi della legge 25 febbraio 1982, n. 54.

Con successiva determinazione del 14 febbraio 1991 n. 348/C (non notificata all'interessata), il comitato di gestione dell'U.S.L. ha deliberato di collocare a riposo la predetta dipendente a decorrere dal 2 settembre 1991.

Con nota prot. n. 8253/15460 del 18 aprile 1991 (non recapitata all'interessata e restituita dall'Ufficio postale di Messina per compiuta giacenza) il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. ha comunicato alla signora Calogero il suo collocamento a riposo.

Con successiva lettera prot. n. 16343 del 27 luglio 1991, diretta al Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, e per conoscenza alla dipendente, l'U.S.L. ha trasmesso la documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennità *una tantum*.

Avendo così avuto notizia del proprio collocamento a riposo, l'interessata con lettera raccomandata del 7 agosto 1991 ha chiesto di essere trattenuta in servizio, per conseguire il diritto alla pensione minima.

Con il presente gravame la signora Calogero ha impugnato avanti a questo tribunale la deliberazione con la quale è stato disposto il suo collocamento a riposo, deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui non consente il mantenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno, per conseguire il diritto a pensione.

3. — La delibera n. 348/C del 14 febbraio 1991, con la quale il comitato di gestione ha disposto il collocamento a riposo della ricorrente a decorrere dal 2 settembre 1991, appare conforme al combinato disposto di cui all'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 ed all'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Correttamente quindi l'U.S.L. intimata ha applicato la normativa vigente, che non poteva essere disattesa o disapplicata.

Ciò dovrebbe comportare, allo stato, la reiezione della richiesta di inibitoria.

Tuttavia, prima di adottare una pronuncia in proposito, il tribunale deve verificare la conformità ai precetti costituzionali dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 e dell'art. 6 del d.-l. n. 791/1981, convertito in legge n. 54/1982, nella parte in cui non prevedono il mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età dei dipendenti delle UU.SS.LL., i quali non abbiano maturato l'anzianità minima richiesta dal proprio ordinamento pensionistico per ottenere il trattamento di quiescenza.

La questione è indubbiamente rilevante, atteso che, ove fosse accolta, comporterebbe l'illegittimità e quindi il travolgimento del provvedimento del comitato di gestione n. 348/C del 14 febbraio 1991, tempestivamente e ritualmente impugnato.

Ritiene il collegio che la questione sia altresì non manifestamente infondata.

L'art. 36 della Costituzione statuisce, quale principio cardine di una Repubblica fondata sul lavoro (art. 1), che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Il successivo art. 38, secondo e terzo comma, sancisce che «i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale».

Posto che per l'accesso ai pubblici impieghi è in genere statuito un limite massimo di età (limite che già previsto in anni trenta, venne elevato ad anni trentacinque dalla legge 3 giungo 1978, n. 288, ed è stato ora portato ad anni quaranta, tranne talune eccezioni, dalla legge 27 agosto 1989, n. 25, e salve le maggiorazioni di legge), normalmente nel pubblico impiego il problema del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età senza diritto a pensione non si pone, potendo solo variare la misura del trattamento pensionistico, in relazione all'anzianità contributiva maturata.

Tuttavia a prescindere dalla possibilità che il limite di accesso allo impiego sia elevato per situazioni familiari e contingenti (quali lo stato di coniugato ed il numero di figli), alcune norme dirette a favorire il collocamento di particolari categorie di lavoratori parzialmente invalidi o in condizione sociale disagiata (art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482) consentono l'assunzione anche senza concorso oltre il detto limite e fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Ciò comporta che in questi casi, al compimento dell'età massima fissata per il collocamento a riposo, i lavoratori appartenenti alle categorie «protette» (perché più svantaggiate) potrebbero non raggiungere il periodo di contribuzione minima necessaria per maturare il diritto a pensione.

Per evitare tale inconveniente, talune leggi regionali per il personale appartenente ai propri ruoli hanno previsto che il limite di età per il collocamento a riposo possa essere derogato, nel caso in cui non sia maturata l'anzianità di servizio oltre il limite previsto per la sua categoria professionale e per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile, con il limite, in genere ritenuto non valicabile, del settantesimo anno di età.

Tali disposizioni regionali (legge regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986 e legge regione Campania riapprovata il 9 dicembre 1986) sono state ritenute dalla Corte costituzionale non in conflitto con l'art. 117 della Costituzione, che impone alle regioni di uniformarsi, nella loro attività legislativa, ai principi fondamentali contenuti nelle leggi dello Stato, e con l'art. 4 della Costituzione, che pure è inteso a garantire a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuovendo le condizioni che rendano effettivo tale diritto.

Nel riconoscere con sentenza n. 238 del 24 febbraio-3 marzo 1988 la legittimità costituzionale di tali leggi, la Corte costituzionale ha posto in evidenza che l'esigenza di mantenere eccezionalmente in servizio un impiegato per un numero di anni sufficienti per ottenere il minimo della pensione va ricondotta, in via generale, ad un interesse tutelato dalla Costituzione come diritto del lavoratore in quanto tale (art. 38, secondo comma, della Costituzione), nei cui confronti appare perfino indifferente la circostanza che il dipendente risulti inserito in un rapporto d'impiego pubblico o in uno di tipo privato.

Con la medesima sentenza la Corte ha chiarito che non si può rinvenire nella legislazione statale un principio consistente nel divieto assoluto di mantenere in servizio i dipendenti che abbiano raggiunto il limite massimo di età lavorativa legislativamente fissato per la categoria interessata. Al contrario, il principio oggi vigente permette che l'anzidetto limite possa essere eccezionalmente derogato a fini assicurativi o previdenziali. Ciò in quanto l'ordinamento deve tendere a «conferire il massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione, sotto forma del diritto ad una giusta retribuzione differita, riconosciuto dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione».

Con due recenti decisioni la Corte costituzionale è andata oltre tale mera enunciazione di principio, dichiarando l'illegittimità costituzionale di due disposizioni di legge statale, concernenti il collocamento a riposo per limiti di età del personale della scuola e del personale civile e militare dello Stato. In particolare:

A) con sentenza n. 444 del 26 settembre-12 ottobre 1990 la Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 15, terzo comma della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola assunto dopo il 1° ottobre 1974 e che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio, su richiesta, fino al conseguimento di tale anzianità minima e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

A parametro della riconosciuta incostituzionalità della norma è stato preso non più l'art. 3, e quindi il principio di ragionevolezza della normativa, bensì proprio l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che mira a garantire a tutti i lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Con la medesima decisione la Corte ha evidenziato l'evoluzione del quadro normativo, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1990, n. 37, che ha reso applicabili ai dirigenti civili dello Stato le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 477/1973 relativa al personale scolastico;

B) con sentenza n. 282 del 3-18 giugno 1991, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

In tale occasione la Corte ha riconosciuto che il principio secondo cui il personale che al compimento del sessantacinquesimo anno — quale che sia la data di assunzione — non abbia ancora maturato il diritto a pensione, può essere mantenuto in servizio fino al raggiungimento dell'anzianità minima necessaria, ha «valenza generale».

Tenuto conto delle affermazioni che precedono, la possibilità di derogare al limite di età per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento del diritto a pensione, deve essere riconosciuta anche al personale dipendente del servizio sanitario nazionale.

4. — Va rilevato altresì che con legge 19 febbraio 1991, n. 50 è stato disposto che «i primari ospedalieri che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, fino al settantesimo anno di età», con salvezza delle deroghe previste dall'art. 6 della legge n. 336/1964 e del d.-l. n. 402/1982.

Orbene, se il legislatore si è preoccupato di salvaguardare la posizione dei dirigenti civili dello Stato, cui ha esteso la norma di settore del personale della scuola (art. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477/1973), norma che ormai va applicata anche al personale assunto in ruolo dopo il 1° ottobre 1974, e se il medesimo legislatore ha avvertito la necessità di salvaguardare con la legge n. 50/1991 la posizione previdenziale del personale medico di livello apicale che al conseguimento del sessantacinquesimo anno di età non consegua il massimo della pensione, appare sicuramente iniquo ed irrazionale il non consentire al personale dei livelli inferiori, munito di minor reddito e certamente di più ridotta capacità economica, di permanere in servizio oltre il limite d'età previsto in via generale, per maturare almeno il diritto alla pensione minima.

In questo caso non viene vulnerato solo l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che impone allo Stato di assicurare al lavoratore idonei sussidi per affrontare l'invalidità e la vecchiaia; né viene solo vulnerato il successivo terzo comma del medesimo art. 38, che pur prevede il diritto all'avviamento professionale degli invalidi e dei minorati (si è visto che le norme che consentono l'assunzione oltre il limite ordinario e fino ai cinquantacinque anni di età sono in genere quelle previste a favore delle c.d. «categorie protette» di invalidi civili o socialmente bisognose).

In tal modo risultano violati altresì gli artt. 3 e 4 della Costituzione, in quanto si prevede il mantenimento in servizio, per categorie meno bisognose (Dirigenti civili dello Stato, medici delle UU.SS.LL. in posizione apicale) e per esigenze anche di mero incremento della base pensionabile fino al massimo dell'anzianità contributiva, mentre si nega lo stesso trattamento a coloro che, appartenenti a categorie meno abbienti e più deboli, chiedono di permanere in servizio al limitato fine di conseguire il minimo della pensione.

Né si venga a dire che tale particolare trattamento trova giustificazione nel fatto che il personale del servizio sanitario nazionale, per le particolari mansioni svolte, inerenti alla tutela della salute dei cittadini, deve essere mantenuto in servizio soltanto fino al raggiungimento del limite di età legislativamentestabilito, superato il quale si avrebbe sicuramente un calo di efficienza, che procurerebbe un danno certo all'utenza.

Tale rilievo va superato, dal momento che:

A) se ciò fosse vero, neppure i primari ospedalieri (la cui attività sicuramente incide sulla salute dei ricoverati molto più di quanto possa incidere l'attività del personale subalterno) potrebbero essere mantenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età e le norme che consentono tale permanenza dovrebbero essere dichiarate costituzionalmente illegittime, perché in contrasto con l'art. 32, primo comma della Costituzione;

B) l'efficenza dei lavoratori non può essere collegata unicamente alla loro età, ma dipende da numerosi altri fattori, il principale dei quali è l'effettivo stato di salute (fisica e mentale).

Il mantenere in servizio un dipendete ultrasessantacinquenne non comporta necessariamente un calo di efficienza, in quanto il suo stato di salute può, mantenersi buono.

Ove poi tale soggetto non fosse in grado, per le proprie condizioni fisiche o mentali, di svolgere l'attività lavorativa di competenza, l'amministrazione potrebbe sempre avvalersi di taluni rimedi previsti dall'ordinamento (quali l'utilizzazione in altri compiti o, nei casi di assoluta inidoneità, la dispensa dal servizio per motivi di salute), per modificare o fer cessare il rapporto d'impiego.

In base alle considerazioni che precedono, l'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 e l'art. 6, primo comma del d.-l. n. 791/1981, convertito in legge n. 54/1982, nella parte in cui non consentono al personale del servizio sanitario nazionale, che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio, su richiesta, fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque non oltre il settantesimo anno di età, appaiono in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 4 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato che la sorte del ricorso è indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalità dei citati art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, ed art. 6, primo comma del d.-l. n. 791/1981, dal momento che la domanda della ricorrente può essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art.6, primo comma del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione agli artt. 3, 4 e 38, primo comma, della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segretria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 novembre 1991.

Il presidente f.f.: VITELLIO

L'estensore: LEOTTA

92C0631

N. 304

Ordinanza emessa il 4 febbraio 1992 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Quotidiano Pasquale ed altro

Processo penale - Giudizio direttissimo - Dibattimento - Modifica dell'imputazione - Richiesta di rito abbreviato - Lamentata omessa previsione di rimessione in termine - Disparità di trattamento - Limitazione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 451, terzo comma, e 519, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Quotidiano Pasquale, nato a Napoli, il 15 febbraio 1958, e Andolfi Giuseppe, nato a Napoli, il 12 novembre 1952, difesi di fiducia dall'avv. Renato Pecoraro del Foro di Napoli; avverso la sentenza emessa il 27 settembre 1991 dalla corte d'appello di Napoli;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Santo Belfiore;

Udite le conclusioni del pubblico ministero dott. Martusciello con le quali chiede che la Corte di cassazione dichiari la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti;

FATTO

Quotidiano Pasquale e Andolfi Giuseppe venivano tratti a giudizio davanti al tribunale di Napoli con il rito direttissimo per rispondere dei seguenti reati:

a) del delitto di cui agli artt. 110, 56, 628, primo e terzo comma, del c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto mediante violenza o minaccia consistita nel puntare contro le parti lese una pistola, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di denaro ed altri oggetti di valore che intendevano sottrarre a Scariglia Gaetano ed altri, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà;

b) del delitto di cui agli artt. 110 del codice penale 10, 12 e 14 della legge n. 497/1974, 23, terzo e quarto comma, della legge n. 110/1975, perché, in corso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo *a)*, detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola cal. 38, marca Smith and Wesson, senza numero di matricola. In Giugliano in Campania, l'8 ottobre 1990.

Dopo l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 28 febbraio 1991; il pubblico ministero modificava l'imputazione di cui al capo *a)* come segue: *a)* artt. 110, 610 e 339 del codice penale, perché, in concorso tra loro in unione di tempo e di luogo con il reato *sub b)*, con minaccia e violenza consistita nel puntare contro l'automezzo Ford-Transit, targ. Roma 11556W, con a bordo operai della ditta OMS, l'arma descritta al capo *b)*, costringevano il conducente dell'autoveicolo a fermarsi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con uso di armi.

A questo punto, il presidente informava gli imputati della facoltà di chiedere un termine per la difesa; ma gli stessi non si avvalevano di tale facoltà e, invece, chiedevano il giudizio abbreviato. Il tribunale rigettava la richiesta, perché formulata dopo l'apertura del dibattimento e dopo l'assunzione di prove, e, quindi, in violazione degli artt. 451 e 452, secondo comma, del c.p.p.

Gli imputati sollevavano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 519 del c.p.p. in relazione all'art. 451, nella parte in cui prevede (per i casi di cui agli artt. 516, 517 e 518, secondo comma) soltanto la facoltà di chiedere un termine per la difesa e non anche quella di chiedere il giudizio abbreviato.

Il tribunale di Napoli dichiarava manifestamente infondata la detta questione di legittimità costituzionale e, con sentenza in data 28 febbraio 1991, dichiarava Quotidiano Pasquale e Andolfi Giuseppe colpevoli dei reati di violenza privata aggravata come contestato, di quelli di cui agli artt. 12 e 14 della legge n. 497/1974 e 23, quarto comma, della legge n. 110/1975, ed il Quotidiano anche del reato di cui agli artt. 10 e 14 della legge n. 497/1974 e 23, terzo comma, della legge n. 110/1975, unificati dal vincolo della continuazione e con la recidiva specifica, e condannava il Quotidiano alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e di L. 1.000.000 di multa, e l'Andolfi alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione e L. 900.000 di multa. Assolveva l'Andolfi dai reati di detenzione di pistola e di detenzione di pistola clandestina.

In seguito ad appello di entrambi gli imputati, che, tra l'altro, riproponevano la detta questione di legittimità costituzionale, la corte di appello di Napoli riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, riconosceva le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva contestate, e determinava la pena inflitta al Quotidiano in anni uno e mesi otto di reclusione e L. 500.000 di multa e quella inflitta all'Andolfi in anni uno e mesi sette di reclusione e L. 400.000 di multa. Confermava nel resto la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso il difensore degli imputati, riproponendo l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 451, quinto comma, del c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso gli imputati ripropongono la questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 451, quinto comma, dello stesso codice per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede per l'imputato la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, ma soltanto la facoltà di chiedere un termine per la difesa, quando il p.m. abbia modificato l'imputazione ai sensi dell'art. 516 del c.p.p.

Anzitutto deve essere esaminata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti.

A riguardo la Corte suprema osserva che i giudici di merito hanno correttamente rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, perché formulata dopo l'apertura del dibattimento introdotto con il rito direttissimo (art. 452, secondo comma, del c.p.p.). Invero, la detta richiesta è stata formulata, quando il p.m., dopo l'assunzione di vari testimoni, ha modificato l'imputazione di cui al capo *A)* da tentativo di rapina aggravata dall'uso dell'arma a violenza privata, come sopra aggravata. Se l'art. 519 del c.p.p. avesse attribuito all'imputato, nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, secondo comma, oltre alla facoltà di chiedere un termine per la difesa, anche la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, la decisione in ordine alla detta richiesta dei ricorrenti avrebbe dovuto essere a loro favorevole.

Pertanto, non vi può essere dubbio sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Passando all'esame della fondatezza della detta questione, la Corte osserva che il giudizio abbreviato si svolge ordinariamente davanti al giudice dell'udienza preliminare e può essere chiesto anche nel corso di tale udienza fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 (art. 439 del c.p.p.), e cioè anche dopo che siano state assunte le prove richieste dal pubblico ministero, dal difensore della parte civile e delle altre parti private.

Poiché nel giudizio abbreviato non si applicano gli artt. 422 e 423 (art. 441 del c.p.p.), l'imputato interessato alla modificazione dell'imputazione ed al giudizio abbreviato dovrà momentaneamente astenersi dal chiedere tale procedimento speciale, per consentire l'eventuale assunzione di prove ai sensi dell'art. 422 del c.p.p. e la successiva modificazione dell'imputazione; e dovrà chiedere il giudizio abbreviato con le conclusioni di cui all'art. 422, settimo comma, del c.p.p., dopo l'assunzione di prove e la modificazione dell'imputazione, che costituisce un elemento fondamentale ai fini di esercitare la facoltà di scelta del rito abbreviato.

Nel giudizio direttissimo, l'udienza preliminare è totalmente scavalcata, dato che il p.m. presenta direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento o lo cita a comparire all'udienza, se libero.

Per non privare l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato e di ottenere il relativo trattamento premiale (che avrebbe determinato una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima), il legislatore ha previsto la facoltà di formulare la relativa richiesta davanti al giudice del dibattimento. E mentre il progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale prevedeva all'art. 446 (corrispondente all'art. 452 del testo definitivo) che, «Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato e il pubblico ministero vi consente, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare», il testo definitivo del nuovo c.p.p. dispone che «Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato e il pubblico ministero vi consente, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili» (art. 452, secondo comma, del c.p.p.). Ciò (come si legge nella relazione al testo definitivo del c.p.p.) «allo scopo di evitare una non economica retrocessione del procedimento al giudice delle indagini preliminari».

Vero è che l'art. 452, secondo comma, del c.p.p. prevede anche che «Quando il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione»; ma resta fermo che, nel giudizio direttissimo, la richiesta di giudizio abbreviato deve necessariamente essere formulata «prima che sia dichiarato aperto il dibattimento»; e, quindi, prima che siano stati assunti gli elementi necessari alla decisione nelle forme previste dall'art. 422 del c.p.p. e prima che sia possibile conoscere se l'imputazione sarà modificata (d'ufficio o su sua richiesta) e quale sarà la definitiva imputazione, che, come si è già detto, costituisce un elemento fondamentale ai fini di valutare l'opportunità di chiedere il giudizio abbreviato.

Ne deriva una disparità di trattamento di casi sostanzialmente analoghi in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, il quale non consente diversità di trattamenti che non abbiano un ragionevole fondamento che li giustifichi; ed una limitazione al diritto di difesa, in quanto viene meno al difensore la possibilità di chiedere l'applicazione della diminuzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti deve essere ritenuta rilevante e non manifestamente infondata. E, conseguentemente, il giudizio deve essere sospeso e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione della questione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dei ricorrenti in ordine agli artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma, del c.p.p. del 1988 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 1992.

Il presidente: VITALE

Il consigliere estensore: BELFIORE

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1992.

Il collaboratore di cancelleria: INNOCENZO

92C0632

N. 305

Ordinanza emessa il 21 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 maggio 1992) dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Allegranza Cesarina ed altri e E.N.P.A.O.

Previdenza e assistenza - Pensioni corrisposte dall'E.N.P.A.O. - Mancata previsone di meccanismi di adeguamento dei valori monetari relativi ai minimi di pensione delle ostetriche alle variazioni del costo della vita - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai pensionati della gestione speciale I.N.P.S. - Incidenza sul principio di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alla sentenza n. 497/1988.

(Legge 27 febbraio 1984, n. 18, art. 2; legge 28 febbraio 1988, n. 48, art. 6, n. 30; legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 7, n. 5).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Alla pubblica udienza del 21 novembre 1991 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente ordinanza nella controversia individuale di lavoro promossa da: Allegranza Cesarina, Alloisio Renata, Badino Teresa, Baldini Ernestina, Barbesino Giorgina, Bellosta Carolina, Bernardini Assunta, Berruto Maria, Bertelli Erminia, Bissi Maria, Brugioni Natalina, Bruzzone Gemma, Bruzzone Luigina, Caboara Gilda, Camogliano Maria, Campi Rita, Canali Edvige, Carraro Leonina; tutte elettivamente domiciliate in Genova presso lo studio dell'avv. Manfredi Caniglia il quale le rappresenta e difende in forza del mandato a margine del ricorso introduttivo, appellanti, contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (E.N.P.A.O.), in persona del commissario liquidatore, elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'avv. Antonio Calò, via Assorotti, 15/B in forza di procura alle liti notaio Intersimone del 9 dicembre 1988, rep. 92527, appellato.

PREMESSO IN FATTO

che con ricorsi depositati il 2 luglio 1988 dinnanzi al pretore di Genova le odierne appellanti esponevano:

a) di essere iscritte al Collegio provinciale ostetriche di Genova e di aver maturato il diritto al conseguente trattamento pensionistico in forza della legge 2 aprile 1980, n. 127, la quale, provvedendo allo scioglimento dell'E.N.P.A.O. ed alla determinazione dei minimi pensionistici dal 1° gennaio 1980 (art. 4, nn. 1-3), prevedeva altresì, per il futuro, sia criteri di adeguamento del trattamento pensionistico a quello dei lavoratori autonomi delle gestioni I.N.P.S. (art. 4, n. 4) peraltro mai realizzati dal legislatore, sia criteri di adeguamento al costo della vita secondo gli indici Istat (art. 5), affidati a provvedimenti discrezionali del Ministero del lavoro;

b) di aver diritto, una volta scaduto il regime transitorio E.N.P.A.O. previsto dall'art. 4, ultimo comma, della legge n. 127/1980 cit., ad un trattamento pensionistico minimo pari a quello stabilito per i lavoratori autonomi delle gestioni I.N.P.S., laddove, al contrario, l'E.N.P.A.O. ha provveduto all'erogazione soltanto dei minimi previsti dalla legge n. 127/1980 cit. senza effettuate alcun aggiornamento;

c) di ritenere, invero, il regime venutosi a consolidare in forza delle diverse proroghe succedutesi negli anni del termine di scioglimento dell'E.N.P.A.O. (proroghe del tutto prive di meccanismi di adeguamento dei minimi pensionistici) incostituzionale sotto il profilo degli artt. 38 e 3 della Costituzione in considerazione anche dell'avvenuto aggiornamento dei minimi pensionistici sancito dal 1° gennaio 1984 a favore delle altre categorie di lavoratori autonomi dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

che, pertanto, le ricorrenti chiedevano la condanna dell'E.N.P.A.O. al pagamento delle pensioni aggiornate secondo i criteri di cui sopra, previa rimessione della causa alla Corte costituzionale;

che costituitosi il contraddittorio l'E.N.P.A.O. si difendeva adducendo sostanzialmente difficoltà di ordine finanziario, ritenendo la questione di legittimità costituzionale sollevata inammissibile;

che il pretore, con sentenza 11 settembre-23 novembre 1989, accoglieva soltanto la domanda subordinata proposta dalle ostetriche volta ad ottenere la condanna dell'E.N.P.A.O. alla corresponsione dei ratei di pensione calcolati sui minimi fissati dall'art. 1 della legge n. 127/1980 non più pagati dall'Ente alla ricorrente, da una certa data, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata atteso il carattere transitorio della normativa che aveva di fatto congelato le pensioni in discussione;

che contro la sentenza hanno proposto appello a questo tribunale le ostetriche riproponendo la domanda principale non accolta, sempre previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

che si costituiva per il disciolto E.N.P.A.O. il Ministero del tesoro - ispettorato generale per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, contestando la fondatezza delle misure di incostituzionalità mosse dagli appellanti alla normativa in oggetto in quanto la questione doveva ritenersi rimessa alla discrezionalità del legislatore;

che il tribunale, disponeva quindi l'assunzione di informazioni presso il Ministero del lavoro, su richiesta dell'appellato, per accertare l'avvenuta emanazione o meno dei decreti di perequazione automatica delle pensioni E.N.P.A.O. previsti dall'art. 5, primo comma, della legge n. 127/1980; e il Ministero suddetto rispondeva negativamente con nota del 15 aprile 1991;

che, infine, all'udienza del 21 novembre 1991 le parti discutevano oralmente la causa insistendo le appellanti nelle rispettive domande e difese e rimettendosi l'avvocatura a giustizia sulla questione di legittimità.

RITENUTO IN DIRITTO

che le pensioni di vecchiaia godute dalle appellanti sono rimaste inalterate dal 1980 al 1990 in L. 90.000 e 117.500 mensili, minimi stabiliti dall'art. 4 della legge n. 127/1980 che non ha subito alcuna modificazione da parte di tutte le leggi che nell'arco del decennio si sono limitate a prorogare lo scioglimento dell'E.N.P.A.O. nulla disponendo sull'adeguamento di detti minimi;

che nelle more del giudizio è stata emanata la legge 7 agosto 1990, n. 249, con cui, ponendosi fine al decennale regime transitorio relativo a detto scioglimento, si è stabilito che solo dal 1° luglio 1990 i ratei di pensione fossero posti a carico dell'I.N.P.S. e soggetti alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le questioni previdenziali dei lavoratori autonomi istituite presso l'I.N.P.S. medesimo (art. 1 cpv.); mantenendosi in altri termini, monetariamente invariati negli importi fissati nel 1980 sopra indicati;

che, parallelamente, come dichiarato in atti dall'appellante l'ammontare dei minimi di pensione di vecchiaia I.N.P.S. per tutti i lavoratori subordinati era, nel periodo rilevante in causa, di L. 469.500 al maggio 1989, L. 484.500 al novembre 1989 e L. 502.450 al maggio 1990, così come, applicandosi ai minimi *ex* E.N.P.A.O. cristallizzati dal 1980 le variazioni degli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuto dal gennaio 1981 al giugno 1990 si sarebbe determinato un aggiornamento di detti minimi, rispettivamente da L. 90.000 a L. 204.150 mensili e da L. 117.750 a L. 267.180, in termini cioè monetari più che raddoppiati; rispetto alle somme in oggi effettivamente percepite;

che, infatti, in base alle informazioni acquisite dal Ministero del lavoro è risultata la mancata attivazione del meccanismo facoltativo (e non automatico come per le altre categorie) di perequazione previsto transitoriamente dall'art. 5 della legge n. 127/1980;

che, pertanto, occorre delibare la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle appellanti in ordine all'inadeguatezza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia in oggetto per effetto della normativa succedutasi negli ultimi anni;

che la questione non appare manifestamente infondata in quanto, il mantenimento per ben dieci anni di minimi pensionistici invariati senza neppure la previsione, in tutta la normativa intermedia di proroga di un qualsiasi meccanismo automatico di salvaguardia dalla svalutazione delle pensioni di vecchiaia delle ostetriche, appare in evidente contrasto con l'art. 38 cpv. della Costituzione che riconosce a tutti i lavoratori il diritto sociale a che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in relazione agli eventi tutelati dalla norma tra cui, appunto, la vecchiaia (cfr. per un problema analogo, la sentenza della Corte costituzionale n. 497/1988);

che, invero, il congelamento di fatto di dette pensioni per un decennio, caratterizzato tra l'altro da un perdurante fenomeno di diminuzione considerevole del potere d'acquisto della moneta, come sopra evidenziato in termini monetari dall'andamento degli indici Istat, appare lesivo di tale bene costituzionalmente protetto, del tutto ininfluente essendo in causa il superamento (parziale e solo per l'avvenire) della situazione attuata dalla legge n. 249/1990;

che, inoltre, un decennio non appare assolutamente un lasso di tempo contenuto, tale da rendere legittima la disciplina transitoria in esame;

che la questione appare altresì non manifestamente infondata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparità irragionevole di trattamento tra le ostetriche e gli altri lavoratori autonomi, assicurati presso le gestioni speciali dell'I.N.P.S., come ad esempio artigiani e commercianti i quali hanno fruito nello stesso arco temporale, da un lato di periodici aumenti dei minimi e, comunque, dall'altro lato di un sistema di perequazione automatica decorrente dal 1° gennaio di ogni anno e agganciato alle variazioni del costo della vita, in base all'art. 19 della legge n. 153/1969;

che, infine, la questione appare altresì rilevante in causa dipendendo la definizione di questa dalla applicazione delle norme, della cui legittimità costituzionale si dubita che negano alle appellanti il diritto, nel periodo di cui è causa (1980-88), a trattamenti pensionistici dotati di meccanismi di adeguamento dei relativi valori monetari;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalle appellanti, degli artt. 2 della legge 27 febbraio 1984, n. 18, 6, n. 30, della legge 28 febbraio 1988, n. 48, e 7, n. 5, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, nella parte in cui, prorogando il termine per lo scioglimento dell'E.N.P.A.O. previsto dall'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, non hanno previsto alcun meccanismo di adeguamento dei valori monetari relativi ai minimi di pensione di vecchiaia delle ostetriche quanto meno alle variazioni del costo della vita, minimi fissati dall'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Genova, addì 21 novembre 1991

Il presidente: ZINGALE

92C0633

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 30.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 12.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 38/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Profile SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 330.000**
- semestrale . . . . . **L. 180.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 60.000**
- semestrale . . . . . **L. 42.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 185.000**
- semestrale . . . . . **L. 100.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 60.000**
- semestrale . . . . . **L. 42.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 185.000**
- semestrale . . . . . **L. 100.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 635.000**
- semestrale . . . . . **L. 350.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 1.200**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.200**

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . **L. 2.400**

Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione . . . . . **L. 1.200**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.300**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 115.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 75.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . . **L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . . **L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . . **L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . . **L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 295.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 180.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenctazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189